

SECONDO RAPPORTO
SULLE
FONDAZIONI BANCARIE



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
PREFAZIONE.....	7
INDICE DELLE TABELLE	15
INDICE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI	19
NOTA METODOLOGICA	21
CAP. 1 - IL QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	27
CAP. 2 - LE DISMISSIONI DELLE PARTECIPAZIONI BANCARIE	35
Premessa	35
2.1 La composizione del patrimonio degli Enti conferenti	35
2.2 La struttura degli investimenti delle Fondazioni bancarie	38
2.3 Gli assetti partecipativi nelle Banche conferitarie	39
CAP. 3 - IL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO DELLE SOCIETÀ CONFERITARIE E DEGLI ENTI CONFERENTI	45
Premessa	45
3.1 La redditività del patrimonio delle Spa bancarie	46
3.2 La redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie	48
CAP. 4 - L'EFFICIENZA ECONOMICA E GESTIONALE DEGLI ENTI CONFERENTI	53
Premessa	53
4.1 I costi di funzionamento degli Enti conferenti	55
4.2 La composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R.	56
4.3 Il personale delle Fondazioni C.R.	62
4.4 La struttura organizzativa delle Fondazioni C.R.	70

CAP. 5 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEGLI ENTI CONFERENTI	75
Premessa	75
5.1 Le risorse destinate all'attività erogativa	76
5.1.1 Il processo di formazione delle risorse disponibili per le erogazioni	76
5.1.2 I dati di bilancio sull'attività istituzionale	80
5.2 L'autodisciplina delle Fondazioni C.R.: statuti e regolamenti	81
5.2.1 L'analisi comparata degli statuti	81
5.2.2 L'analisi comparata dei regolamenti	85
5.3 I requisiti di professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R.	87
Premessa	87
5.3.1 Il ruolo delle Fondazioni C.R. in campo sociale	87
5.3.2 I criteri generali di analisi	88
5.3.3 L'elaborazione dei dati	89
5.4 Indagine quali-quantitativa sulle erogazioni delle Fondazioni C.R. nel 1995	99
Premessa	99
5.4.1 I criteri di classificazione dei dati	100
5.4.2 L'analisi riferita al totale delle Fondazioni C.R.	101
5.4.3 L'analisi riferita a gruppi di Fondazioni C.R.	117
CAP. 6 - LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE FONDAZIONI BANCARIE: UNA PROPOSTA DI LETTURA COORDINATA DEGLI INDICATORI DI BILANCIO	141
APPENDICE: TABELLE RELATIVE A DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	151
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI	179
BIBLIOGRAFIA	265

PREFAZIONE

Le cronache dell'anno appena trascorso hanno portato alla pubblica attenzione i riflessi dell'ampio dibattito che, nel solco di un animato confronto di idee già avviato negli anni precedenti, ha continuato a svilupparsi sulle prospettive future delle Fondazioni bancarie, nel quadro della riforma del sistema delle Casse di risparmio e degli Istituti di credito di diritto pubblico italiani introdotta con la Legge n. 218 del 1990.

Come è noto il tema riveste grande interesse, in primo luogo, per il ruolo che tali soggetti sono chiamati a svolgere nel processo di privatizzazione del sistema bancario nazionale, in relazione alle previsioni di dismissione, da parte delle stesse Fondazioni bancarie, di una significativa quota delle loro partecipazioni nelle Spa bancarie di riferimento.

E inoltre diffuso l'auspicio che esse riescano a contribuire, attraverso il perseguimento delle loro finalità istituzionali, al soddisfacimento dei bisogni sociali del Paese con un ruolo commisurato all'entità della loro dotazione patrimoniale. Aspettativa condivisibile, quest'ultima, a condizione che non si confonda con l'ipotesi, da ritenersi invece del tutto irrealistica, di una sostituibilità, anche solo parziale, dell'intervento pubblico in questo campo (si pensi, in proposito, che nei soli settori della Sanità, Istruzione ed Assistenza vengono correntemente spesi, ogni anno, circa 200 mila miliardi di lire con fondi pubblici).

L'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane, come è naturale, partecipa a questo dibattito e vi contribuisce ponendosi, tra l'altro, come centro di raccolta di informazioni e dati rappresentativi delle numerose realtà che compongono il sistema delle Fondazioni bancarie.

La ricomposizione e l'elaborazione di tali dati è stata alla base della pubblicazione, lo scorso anno, del Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, opera che ha permesso di ricostruire un quadro integrato e completo del sistema, e che è stata utilizzata dai molti addetti ai lavori, anche nelle sedi più autorevoli, per svolgere approfondimenti ed analisi sulla materia.

Nelle previsioni, detta pubblicazione si poneva come il primo volume di una collana dedicata all'aggiornamento ed all'integrazione annuale dei dati di sistema, con l'intento di fornire uno strumento utile al costante monitoraggio sull'andamento dei fenomeni più significativi che caratterizzano il sistema stesso.

Il Secondo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, che viene qui presentato, si inserisce in questo quadro e, oltre ad assolvere alla sua primaria funzione di aggiornamento ed integrazione dei dati contenuti nel precedente Rapporto dell'ACRI, si propone di focalizzare l'attenzione sui temi più critici rispetto ai quali si è ultimamente incentrato il dibattito sull'evoluzione del sistema delle Fondazioni bancarie.

Queste ultime hanno già provveduto ad attuare in modo completo ed organico tutte le indicazioni previste dalla Direttiva Dini e dalle successive circolari applicative.

Nell'ambito delle disposizioni emanate dalla Autorità di Vigilanza, al fine di realizzare la progressiva separazione degli Enti conferenti dalle Società conferitarie, le Fondazioni bancarie hanno dato piena attuazione alle norme che disciplinano l'incompatibilità tra le cariche ricoperte dagli Amministratori e dai Sindaci delle Fondazioni bancarie e delle Società bancarie conferitarie.

A tutt'oggi, solo il 4% (circa) degli Amministratori e solo il 2% (circa) dei Sindaci delle Fondazioni C.R. si trovano in condizione di doppio incarico, ed in tutti i casi esistenti si configurano situazioni legittime, in quanto riconducibili alle previsioni normative.

Per quanto riguarda l'altra fondamentale questione, relativa alle dimissioni delle partecipazioni bancarie nelle Società conferitarie, da parte degli Enti conferenti, si può dire che il processo non ha registrato sostanziali modificazioni rispetto all'assetto partecipativo rilevato in precedenza ed illustrato nel Primo Rapporto dell'ACRI.

A tale proposito si devono rilevare, tuttavia, alcuni elementi di oggettiva difficoltà che hanno determinato sino ad oggi su questo specifico aspetto, una stasi dell'azione delle Fondazioni bancarie.

In primo luogo le condizioni di incertezza del quadro normativo di riferimento, che solo in epoca recentissima, con la presentazione di un apposito disegno di legge del Governo si sta muovendo verso la definizione di un preciso e stabile assetto.

L'intento dichiarato nelle più autorevoli sedi istituzionali, sin dai primissimi mesi del 1996, di voler procedere ad un riordino della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni bancarie, e di definire una nuova normativa relativamente al trattamento fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (si ricordi, al riguardo, la costituzione in sede ministeriale di un'apposita Commissione tecnica per lo studio del problema e la definizione delle proposte), ha inevitabilmente indotto un generalizzato atteggiamento di prudente attesa.

Né, d'altra parte, possono essere sottovalutate le difficoltà che le Fondazioni bancarie hanno incontrato nella collocazione sul mercato delle proprie partecipazioni.

Tra quelle più evidenti si registrano, innanzi tutto, i modesti volumi di operatività del mercato mobiliare e la mancanza di una più ampia diversificazione territoriale del medesimo; in secondo luogo, si deve osservare come la flessione del corso di alcuni tra i principali titoli bancari, recentemente ammessi alla quotazione di borsa, abbia indotto gli investitori ad una minore propensione all'investimento in questo settore.

Le possibili soluzioni al problema si orientano, da un lato, verso la necessità di ristrutturare il mercato di riferimento, dall'altro, verso la creazione di condizioni che migliorino la redditività dei titoli bancari.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è necessario che le Spa bancarie puntino ad una maggiore efficienza economico-patrimoniale, sia attraverso una migliore strutturazione dei propri attivi, ad esempio mediante la cessione di cespiti infruttiferi, sia intensificando i processi, in parte già avviati, di aggregazione tra Società bancarie finalizzati ad un accrescimento della loro competitività.

Va comunque rilevato che, a prescindere dalla realizzazione di interventi profondi come quelli appena descritti, le Casse di risparmio hanno già provveduto a realizzare strategie tese ad assicurare un recupero di efficienza economica (e, quindi, a garantire un aumento di redditività).

Infatti, l'esercizio 1995 ha fatto registrare per le Casse che hanno conseguito risultati di esercizio positivi, un valore medio del R.O.E. in crescita e pari al 4,2%¹ (2,9% nel 1994). Pertanto, le prospettive di ulteriori miglioramenti di redditività, qualora confrontate con il tasso reale di rendimento atteso dei titoli pubblici, potrebbero indurre le Fondazioni C.R. ad annoverare le partecipazioni bancarie tra le forme di investimento che in modo alternativo, ma ugualmente redditizio, consentono di attuare un'efficace ed efficiente diversificazione dell'investimento del proprio patrimonio.

Le Fondazioni bancarie, nel loro complesso, dispongono oggi di un patrimonio di circa 54.296 miliardi di lire, di cui circa 38.610 miliardi riferibili alle 82 Fondazioni C.R. e circa 15.686 miliardi riferibili alle Fondazioni I.C.D.P.

L'analisi dei bilanci delle Fondazioni C.R., relativi all'esercizio 1994/95, permette di effettuare ulteriori considerazioni circa il flusso economico-patrimoniale che ha caratterizzato la loro gestione complessiva.

Il valore delle partecipazioni detenute ammonta a circa 32.286 miliardi di lire e rappresenta il 96,7% del patrimonio ed il 94,5% del totale di bilancio.

¹ Il calcolo è stato effettuato escludendo i risultati di esercizio relativi ai seguenti Istituti di credito: SICILCASSA Spa, Caricat-Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania Spa, Cassa di Risparmio di Puglia Spa, Cassa di Risparmio di Savona Spa, Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Spa.

In sintesi si conferma la situazione che era già emersa nel Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie e cioè che lo Stato patrimoniale delle Fondazioni C.R. vede le partecipazioni nelle Società conferitarie come voce preminente dell' attivo e il patrimonio come voce preponderante del passivo.

L' insieme delle Fondazioni C.R., inoltre, è caratterizzato da una elevata concentrazione territoriale nel nord del Paese, dalla presenza di poche Fondazioni di grandi dimensioni e da un elevato numero di Fondazioni di dimensione medio piccola.

Il patrimonio delle Fondazioni C.R. ha fatto registrare, nell' esercizio 1994/95, una redditività complessiva del 2%. Infatti, esse hanno percepito proventi per 671 miliardi (+8,6% rispetto all' esercizio precedente) costituiti per l'80% circa da dividendi riscossi dalle Società conferitarie.

I proventi introitati sono stati successivamente utilizzati, al netto delle tasse, per coprire i costi di funzionamento (56 miliardi, pari all'8,4% dei proventi), per gli accantonamenti statuari e di legge (oltre 305 miliardi, pari al 45,4% dei proventi) e per le erogazioni.

Nell' esercizio 1994/95 le erogazioni ammontano complessivamente a 354 miliardi. Esse sono state effettuate utilizzando interamente il margine netto disponibile per erogazioni prodotto dall' esercizio (295 miliardi, pari al 44% dei proventi). Inoltre, sono stati utilizzati 46 miliardi rivenienti da accantonamenti a fondi erogazioni costituiti negli esercizi precedenti.

L' avanzo d' esercizio pari a 55 miliardi è stato destinato al finanziamento dell' attività erogativa da realizzarsi nell' esercizio successivo.

Per quanto riguarda i costi di funzionamento, in particolare, essi includono il costo sostenuto per il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, che ammonta complessivamente ad oltre 17 miliardi (pari al 2,6% dei proventi), rispetto ai 14 miliardi (pari al 2,2% dei proventi) relativo all' esercizio precedente.

L' incremento di tale valore è dovuto, per la massima parte, alla cessazione delle condizioni di doppio incarico, con la conseguente assunzione

² Il dato degli accantonamenti statuari e di legge riportato nel testo si riferisce ai bilanci delle Fondazioni C.R. relativi all' esercizio 1994/95. Alla data di chiusura del suddetto esercizio, molte Fondazioni bancarie non avevano ancora provveduto ad esercitare la prevista facoltà di riduzione dell' aliquota in oggetto, tenuto conto dei tempi tecnici richiesti per conformare adeguatamente i propri statuti alla Direttiva Dini emanata il 18/11/94.

Successivamente si è registrata un' ampia adesione alla nuova opzione offerta dalla normativa, ed oggi circa il 90% delle Fondazioni C.R. prevede nei propri statuti aliquote inferiori al 50% (cfr. Tab. 18), ivi incluse le Fondazioni C.R. che, avendo perso il controllo della Banca conferitaria, non hanno più alcun obbligo di accantonamento. Ne è conseguenza una ulteriore, e significativa, diminuzione dell' aliquota media degli accantonamenti obbligatori, la cui dimensione più precisa potrà essere apprezzata nei bilanci relativi all' esercizio 1995/96.

da parte delle Fondazioni C.R. dell' intero onere relativo al compenso corrisposto ad Amministratori e Sindaci, originariamente pari alla metà poiché condiviso con l' azienda bancaria. In misura minore, inoltre, il citato aumento di costo deriva dall' incremento del numero complessivo dei membri degli Organi collegiali e dall' adeguamento dei loro compensi, operato sulla base del tasso d' inflazione.

Per quanto riguarda gli accantonamenti statuari e di legge, essi sono diminuiti dell' 8%; ciò è principalmente imputabile alle prime applicazioni della previsione della Direttiva Dini che consente la facoltà di ridurre l' aliquota degli accantonamenti obbligatori alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Banca conferitaria (art. 12 del D.Lgs. n. 356/90)?

Con riferimento all' attività erogativa si possono richiamare i seguenti dati di sintesi.

Nel 1995 le Fondazioni C.R. hanno svolto la loro attività istituzionale realizzando 13.680 interventi.

Gli importi erogati presentano un elevato grado di concentrazione: quelli superiori a 50 milioni di lire caduno assorbono il 64,5% della somma totale pur rappresentando soltanto il 4,8% del numero complessivo di iniziative.

Ben il 24,6% del totale erogato è costituito da interventi di importo unitario superiore a 500 milioni, mentre le erogazioni di importo modesto (inferiore a 10 milioni) hanno assorbito solo il 14,3% del totale erogato.

Le erogazioni annuali sono largamente prevalenti: esse incidono per l'88,4% dell' importo totale, mentre le erogazioni pluriennali ne rappresentano l'11,6%.

Pur tuttavia, è significativo che le erogazioni pluriennali abbiano visto crescere il loro ruolo, in maniera decisa, sia per quanto concerne gli importi (+61,4% tra il 1994 e il 1995) sia per quanto riguarda il numero (+28,4%).

In merito all' origine delle iniziative di erogazione, pur continuando a prevalere la progettualità di terzi, quelle risalenti alle Fondazioni occupano uno spazio non indifferente, sia considerando il numero degli interventi (9,5% del totale) sia, ancora di più, considerando gli importi (23,7%).

È da sottolineare come tra le erogazioni pluriennali, cioè quelle di importo di gran lunga più consistente, l' autonomia linea strategica delle Fondazioni (rappresentata dai progetti propri) incida per il 54,7% della somma erogata.

È aumentato il peso delle iniziative in pool: esse hanno rappresentato nel 1995 il 7,1% del totale.

I settori istituzionali assorbono l'84,4% (di cui l'11,1% è stato destinato al Volontariato anche secondo le disposizioni della L. 266/91) dell' im-

porto totale erogato. Quello che occupa il primo posto per importanza è il settore dell'Arte e cultura (col 28,6%) a conferma della vocazione che il mondo delle Casse di risparmio ha sempre espresso verso la tutela e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale.

Il restante 15,6% è stato destinato ad iniziative volte alla promozione e sviluppo delle comunità locali, alla tutela ambientale e ad attività di carattere sportivo e ricreativo.

Il grado di specializzazione settoriale dell'attività di erogazione non risulta mai basso: il 60,5% delle Fondazioni C.R. ha destinato non meno del 60% delle proprie erogazioni a non più di due settori. La parte restante del sistema (39,5% delle Fondazioni C.R.) ha destinato a non più di due settori almeno il 40% del totale erogato.

L'area territoriale interessata dall'attività erogativa delle singole Fondazioni raramente eccede i confini della regione di appartenenza della sede dell'Ente conferente (95,2% degli importi erogati). All'interno, poi, della zona così circoscritta la preferenza si concentra nella provincia nella quale si trova la sede della Fondazione (73,2% degli importi erogati).

Rispetto alla ripartizione geografica delle risorse, si rileva che l'82,2% delle stesse è stato destinato al Nord, il 15,8% al Centro ed il 2% al Sud.

La sintesi dei dati sinora esposti consente di delineare il quadro di un sistema che si va progressivamente assediando con la graduale definizione di assetti istituzionali, gestionali ed operativi consensi al perseguimento delle finalità assegnategli.

L'impegno profuso sinora, tuttavia, non dovrà attenuarsi anche nel prossimo futuro, se si vuole che il processo giunga a compimento in tempi non lunghi. In tal senso, peraltro, sembra oramai non più rinviabile una revisione della disciplina normativa delle Fondazioni bancarie che ne accerti la natura giuridica privata, salvaguardandone l'autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare.

È lecito ipotizzare, infatti, che un siffatto quadro normativo consentirebbe alle Fondazioni bancarie di procedere più speditamente verso la assunzione di un ruolo di riferimento nel Terzo settore, da cui potranno trarre vantaggio non solo le comunità locali, ma l'intero Paese.

Il Secondo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie è articolato in sei capitoli.

Il capitolo 1 descrive il quadro istituzionale di riferimento, riassumendo sinteticamente i principali passaggi normativi che hanno accompagnato l'evoluzione delle Fondazioni bancarie, dalla Legge 218 del 1990 sino ad oggi, ed hanno indirizzato la graduale trasformazione dei loro assetti organizzativi ed operativi.

Il capitolo 2 prende in esame, in modo dettagliato, lo stato di attuazione del processo di dismissione delle partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni C.R.

Viene fornito, in particolare, un quadro riassuntivo dell'articolazione dimensionale e geografica dei patrimoni delle Fondazioni bancarie, analizzando poi, in modo più specifico, gli attuali assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle rispettive Banche conferitarie.

Il capitolo 3 è dedicato all'analisi della redditività delle Banche conferitarie e del patrimonio delle Fondazioni bancarie, esaminate congiuntamente in considerazione della stretta correlazione tra esse esistente.

L'esame della redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie viene completato, inoltre, con riferimento all'influenza delle altre sue forme di investimento.

Nel capitolo 4 si analizza il fenomeno della efficienza economica e gestionale delle Fondazioni bancarie. Partendo dall'esame delle spese di funzionamento rilevabili dai bilanci, si procede ad un'ampia disamina delle principali variabili organizzative, e dei fenomeni ad esse collegati, che concorrono a determinare le suddette spese.

L'analisi si diffonde, in particolare, sulla composizione degli Organi collegiali, sul personale e sulle strutture organizzative delle Fondazioni C.R.

Nel capitolo 5 si sviluppa un approfondimento dell'attività istituzionale delle Fondazioni C.R.

Preliminamente vengono presentati i dati di bilancio relativi all'attività erogativa e si procede ad un esame dettagliato dell'apparato normativo interno di cui le Fondazioni C.R. si sono dotate per assolvere più efficacemente le finalità istituzionali loro assegnate.

In questa ottica si affronta, inoltre, la problematica dei requisiti di professionalità degli Amministratori, evidenziandone le correlazioni con i settori di intervento previsti.

Il capitolo in questione si chiude con la presentazione dell'indagine annuale svolta dall'ACRI per la rilevazione qualitativa delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni C.R. nel corso del 1995.

Nel capitolo 6 si propone, a conclusione del Rapporto, un modello di lettura coordinata degli indicatori di bilancio, che persegue l'obiettivo di facilitare l'interpretazione, sotto il profilo economico, dell'andamento della gestione complessiva di una Fondazione bancaria tipo.

Ci si propone, in tal modo, di offrire un contributo per la ricerca di strumenti e di metodologie per la valutazione dell'efficienza delle Fondazioni bancarie.

In conclusione di questa nota di presentazione del volume desideriamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che, con il loro contributo, ne hanno reso possibile la realizzazione.

È doveroso esprimere la nostra riconoscenza, innanzitutto, alle Fondazioni che hanno fornito, con non trascurabile impegno delle proprie strutture e risorse, la grande mole di informazioni su cui si è incentrato tutto il nostro studio manifestando, così, grande disponibilità e spirito di collaborazione.

Rivolgiamo il più vivo ringraziamento, inoltre, ai docenti universitari che hanno offerto il contributo scientifico indispensabile per lo sviluppo delle diverse parti del Rapporto.

Siamo grati, in particolare, alla Prof.ssa Rossella Locatelli, della seconda facoltà di Economia (Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative) dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, per la preziosa collaborazione prestata nell'analisi e interpretazione dei dati relativi all'andamento della gestione delle Fondazioni.

Il Prof. Aldo Predetti, Professore ordinario di Statistica economica nell'Università degli studi di Milano, facoltà di Scienze politiche, ha fornito un contributo decisivo alla elaborazione e all'analisi dei dati riguardanti l'indagine quali-quantitativa sull'attività di erogazione delle Fondazioni C.R.

Un ultimo ringraziamento, infine, è rivolto a coloro che hanno letto le prime stesure del dattiloscritto e che, con le loro raccomandazioni critiche, hanno stimolato una varietà di approfondimenti, una più precisa messa a punto dei dati e un maggiore equilibrio tra le diverse parti del volume.

INDICE DELLE TABELLE

	<i>Pag.</i>
CAPITOLO 2	
Tab. 1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e aree geografiche (es. 1994/95)	36
» 2 - Variabilità dei patrimoni delle Fondazioni bancarie (es. 1994/95)	37
» 3 - Il rapporto partecipativo tra le Fondazioni C.R. e le Banche conferitarie	40
» 4 - Classificazione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. secondo la tipologia di rapporto	41
CAPITOLO 3	
Tab. 5 - Valori dell'indice R.O.E. per il Sistema Casse di Risparmio ed il resto del Sistema bancario	47
» 6 - Incidenza percentuale sul totale dei proventi patrimoniali di alcune tipologie di provento	48
» 7 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento	49
CAPITOLO 4	
Tab. 8 - Composizione percentuale dei costi e spese di amministrazione per tipologia di costo - Fondazioni C.R.	55
» 9 - Composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R.	57
» 10 - Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni C.R. a struttura istituzionale	59
» 11 - Fonti di nomina delle Assemblies dei Soci delle Fondazioni C.R. a struttura associativa	60
» 12 - Amministratori e Sindaci delle Fondazioni C.R. con doppio incarico rilevante ai fini dell'incompatibilità	61
» 13 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione (1996)	63
» 14 - Rapporti di lavoro dipendente: distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione	65

» 15	- Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla durata dell'impegno di lavoro giornaliero e per gruppi dimensionali di Fondazioni.....	Pag. 67
» 16	- Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. sulla base dell'inquadramento contrattuale e per gruppi dimensionali di Fondazioni.....	69
» 17	- Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e per tipologia di struttura.....	72

CAPITOLO 5

Tab. 18	- Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. in base all'quota statutariamente prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 356/90	84
» 19	- Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di settore professionale.....	91
» 20	- Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di professionalità.....	91
» 21	- Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di formazione scolastica ed universitaria.....	91
» 22	- Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali.....	93
» 23	- Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali ed ai settori di intervento.....	96
» 24	- Distribuzione percentuale delle propensioni espresse dagli Amministratori delle Fondazioni C.R. verso i settori di intervento istituzionali.....	98
» 25	- Quadro sintetico riguardante l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. relativamente agli anni 1994 e 1995 (anni solari).....	103
» 26	- Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per origine della progettualità (1995).....	104
» 27	- Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. in relazione all'uso dell'analisi costi/benefici e al coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell'iniziativa (1995).....	105
» 28a	- Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1994/1995).....	108
» 28b	- Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1994/1995).....	109
» 29	- Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1995).....	111
» 30	- Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (1994/1995).....	113
» 31a	- Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1995).....	115

» 31b	- Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1994).....	Pag. 116
» 32	- Quadro sintetico dell'attività erogativa delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali ed area geografica (1994-1995).....	118
» 33a	- Distribuzione percentuale dell'importo delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1995).....	119
» 33b	- Distribuzione percentuale del numero delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1995).....	120
» 33c	- Distribuzione percentuale dell'importo delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1994).....	121
» 33d	- Distribuzione percentuale del numero delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1994).....	122
» 34a	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per tipo di intervento e per gruppi di Fondazioni (1995).....	125
» 34b	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per alcune caratteristiche dei progetti e per gruppi di Fondazioni (1995).....	126
» 35a	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per settori principali e per gruppi di Fondazioni (1995).....	128
» 35b	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per settori principali e per gruppi di Fondazioni (1994).....	129
» 36a	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale e per gruppi di Fondazioni (1995).....	132
» 36b	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale e per gruppi di Fondazioni (1994).....	133
» 37	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali e per gruppi di Fondazioni (1995).....	134
» 38a	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali e per gruppi di Fondazioni (1995).....	136
» 38b	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali e per gruppi di Fondazioni (1994).....	137
» 39a	- Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi e per gruppi di Fondazioni (1995).....	138

» 39b - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi e per gruppi di Fondazioni (1994)	Pag. 139
--	-------------

TABELLE RELATIVE A DATI ECONOMICI-PATRIMONIALI

Tab. 40 - Stato patrimoniale sintetico	152
» 41 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)	155
» 42 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (valori in milioni di lire)	158
» 43 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)	160
» 44 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)	162
» 45 - Conto economico sintetico scalare	164
» 46 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)	167
» 47 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (valori in milioni di lire)	169
» 48 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)	171
» 49 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)	174
» 50 - Alcuni indici di bilancio (valori percentuali)	176
» 51 - Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori percentuali)	177
» 52 - Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (valori percentuali)	178

INDICE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI

Legge 30 luglio 1990, n. 218	Pag. 181
Decreto Legislativo del 20 novembre 1990, n. 356 (Titolo III)	198
Legge 11 agosto 1991, n. 266	204
Decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991 coordinato con le modifiche del 2 dicembre 1994	216
Decreto del Ministro del Tesoro del 26 novembre 1993	221
Decreto-legge del 31 maggio 1994, n. 332	223
Decreto Ministeriale 1° giugno 1994	224
Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994	225
Decreto del Ministro del Tesoro del 1° febbraio 1995	229
Direttiva del Ministro del Tesoro 20 febbraio 1995: modificazioni alla Direttiva 18 novembre 1994	231
Direttiva del Ministro del Tesoro 28 giugno 1995: modificazioni alla Direttiva 18 novembre 1994	232
Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995	234
Disegno di legge presentato il 12 febbraio 1997	242

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire al lettore alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e la rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi. Queste informazioni preliminari sistematizzano e, in qualche caso, integrano quelle riportate nelle diverse parti del volume in cui sono trattati gli argomenti.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Terminologia
- Universo di riferimento
- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Terminologia

Nello schema seguente sono riportate le definizioni ed i significati attribuiti ad alcuni termini od espressioni utilizzati nel testo.

Termine o espressione utilizzata	Si fa riferimento a:
Enti conferenti Fondazioni bancarie	Tutte le Fondazioni di origine bancaria, comprendendo sia le Fondazioni Casse di risparmio sia le Fondazioni Istituti di credito di diritto pubblico.
Fondazioni C. R.	Le Fondazioni Casse di risparmio, cioè gli enti che residuano dalle operazioni di scorporo dell'attività creditizia delle originarie Casse di risparmio e di conferimento della stessa alle nuove Casse di Risparmio Spa.
Fondazioni I.C.D.P.	Le Fondazioni Istituti di credito di diritto pubblico, cioè gli enti che residuano dalle operazioni di scorporo dell'attività creditizia degli originari Istituti di credito di diritto pubblico e di conferimento della stessa alle corrispondenti nuove Banche Spa.

Termini o espressione utilizzata	Si fa riferimento a:
Banca confertaria Società confertaria Spa confertaria Banca Spa	La società per azioni bancaria nata dallo scorporo, avvenuto ai sensi della Legge n. 218/90, dell'attività bancaria svolta dagli originari Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico.
Holdings	Società finanziaria, partecipata da Fondazioni bancarie, che detiene partecipazioni azionarie di Spa confertarie.

Universo di riferimento

Nelle parti del Rapporto in cui si fa riferimento alle Fondazioni C.R. si riportano dati relativi alle 81 Fondazioni Casse di risparmio aderenti all'ACRI. Non è incluso, pertanto, l'Ente Cassa di Risparmio di Roma.

Laddove si fa riferimento alle Fondazioni I.C.D.P. i dati sono relativi ai seguenti Enti: Fondazione Banco di Sardegna, Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, Compagnia di S. Paolo, Istituto Banco di Napoli, Fondazione Banco di Sicilia.

Non è inclusa la Fondazione Monte dei Paschi di Siena in quanto, al momento dell'elaborazione dei dati, tale Ente non aveva ancora chiuso il suo primo esercizio di attività.

Periodo di riferimento dei dati

La raccolta e l'elaborazione dei dati del Rapporto sono state completate in data 12 dicembre 1996.

Nelle varie parti dello studio, tuttavia, vengono presentati dati ed informazioni relativi a differenti periodi di rilevazione.

Ciò si deve all'intento di questo Rapporto di fornire una rappresentazione quanto più possibile aggiornata dei diversi fenomeni analizzati, tenuto conto del vincolo di dover comunque basare l'analisi su dati riferiti all'intero universo di riferimento.

Ne consegue che, trattandosi di tematiche che abbracciano un campo molto ampio, e quindi in presenza di modalità e strumenti di rilevazione e descrizione molto diversificati, nelle fonti, nelle forme di rappresentazione e nei tempi di produzione, si è dovuto necessariamente procedere all'individuazione di epoche di accertamento differenziate.

• Per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati utilizzati i bilanci relativi all'esercizio 1994/95, cioè

l'ultimo chiuso da tutte le Fondazioni bancarie alla data di completamento del presente Rapporto.

• L'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata alla data del 15 ottobre 1996.

• L'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'anno solare 1995.

• Per quanto riguarda le tematiche di natura istituzionale (statuti, regolamenti, composizione degli Organi collegiali), i dati sono aggiornati alla data del 30 novembre 1996.

• I dati relativi alle strutture organizzative ed alla composizione degli organici si riferiscono alla situazione esistente alla data del 30 novembre 1996.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

In diverse parti del Rapporto si presentano dati riferiti a particolari gruppi di Fondazioni C.R., al fine di offrire analisi articolate in funzione della loro diversa dimensione e localizzazione territoriale.

Per quanto riguarda i gruppi dimensionali, il criterio adottato prende in considerazione la successione, ordinata in senso crescente, dei patrimoni (nelle analisi riferite ai bilanci e alla composizione degli organici) o degli importi erogati (nelle analisi riferite all'attività erogativa) suddividendola in cinque parti (o classi) formate da un uguale numero di Enti (pari a 16, ad eccezione della prima classe che ne contiene 17). Sono state, pertanto, contemplate le seguenti cinque classi: piccole, medio-piccole, medie, medio-grandi, grandi.

Nell'analisi riguardante le strutture organizzative, le classi sono state composte ricorrendo ad un criterio semplificato che ha consentito di individuare tre classi dimensionali: piccole, medie e grandi.

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno.

Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

I dati di bilancio che vengono presentati nel Secondo Rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi del bilancio tipo messo a punto dall'ACRI e presentato in dettaglio nel Primo Rapporto, al quale si rinvia per un'analitica descrizione.

Nell'espone tali dati all'interno del Rapporto, tuttavia, sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio tipo analitico sono accorpate negli aggregati più significativi.

In tal modo, si è inteso offrire un quadro descrittivo dei fenomeni osservati più rispondente alle esigenze di uno studio, come quello proposto in questo Rapporto, di carattere generale e volto a focalizzare l'analisi sullo sviluppo dei principali processi di gestione.

Questo schema di esposizione dei dati è stato utilizzato anche con riferimento ai bilanci 1993/94, che nel Primo Rapporto erano stati presentati utilizzando un diverso criterio riclassificatorio (all'epoca, infatti, non era ancora completamente definito lo schema di bilancio tipo). Ciò ha consentito, pertanto, di proporre nel Secondo Rapporto dati relativi agli ultimi due esercizi perfettamente confrontabili.

Onde permettere una comparazione tra lo schema utilizzato nel Primo Rapporto e quello adottato nel presente, si riportano di seguito le opportune informazioni che consentono di effettuare il collegamento.

Conto economico sintetico (Bilancio tipo)	Conto economico sintetico (Primo Rapporto)
Proventi patrimoniali	Proventi
Costi e spese di amministrazione	Costi operativi
Oneri patrimoniali	Oneri finanziari
	Accantonamenti rischi ed oneri
Margine lordo	Risultato lordo di gestione
	Imposte e tasse
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse	Risultato netto di gestione
	Accantonamenti a riserva
Margine netto	Margine disponibile nell'esercizio per le attività istituzionali
Utilizzo di fondi per le erogazioni	Erogazioni su risorse dell'anno
Saldo della gestione straordinaria	Erogazioni su risorse degli anni precedenti
	Accantonamenti per erogazioni deliberate ed interventi futuri
Totale disponibilità per erogazioni	Utilizzo di fondi
Erogazioni	Risultato netto della gestione straordinaria
Avanzo/Disavanzo	Saldo di gestione

Formule di raccordo fra il Conto economico sintetico (Bilancio tipo) e Conto economico sintetico (Primo Rapporto):

Margine lordo	Risultato lordo di gestione + Accantonamenti rischi ed oneri
Margine netto	Risultato netto di gestione - Accantonamenti a riserva
Totale disponibile per erogazioni	Margine disponibile nell'esercizio per le attività istituzionali + Utilizzo di fondi + Risultato netto della gestione straordinaria

Note ed osservazioni utili per ricordare gli schemi sopra riportati

Voce	Informazioni
Proventi	sono stati riclassificati al netto dei ricavi relativi al credito d'imposta e del valore delle plusvalenze conseguite sulla cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie
Imposte e tasse	sono state riclassificate al netto del credito d'imposta
Accantonamenti di legge e statutari	sono stati riclassificati al netto del credito di imposta e dell'accantonamento relativo alle plusvalenze conseguite sulla cessione di partecipazioni delle Società conferitarie

Per quanto concerne il confronto tra lo stato patrimoniale sintetico (Bilancio tipo) e lo stato patrimoniale sintetico (Primo Rapporto) è utile sottolineare la sostanziale equivalenza dei due schemi, ad eccezione di quanto segue:

- la voce "crediti d'imposta", evidenziata nel presente Rapporto, è pari all'ammontare delle voci patrimoniali: "crediti d'imposta" (nei conti d'ordine) e "crediti d'imposta" (nell'attivo patrimoniale) riportate nel Primo Rapporto;

- la voce "altre passività", evidenziata nel presente Rapporto, è pari all'ammontare delle voci patrimoniali: "altre passività" e "dividendi di competenza di esercizi futuri" riportate nel Primo Rapporto.

CAPITOLO I

IL QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

Le Fondazioni bancarie sono i soggetti, ex Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico, che, a seguito delle operazioni di ristrutturazione aziendale previste dalla legge Amato-Carli³, hanno conferito l'azienda bancaria ad una nuova società appositamente costituita che esercita l'attività imprenditoriale in regime di diritto comune.

A seguito dei conferimenti dell'azienda bancaria gli originari soggetti hanno ricevuto in contropartita il pacchetto azionario delle Società conferitarie che rappresenta il patrimonio iniziale destinato, secondo le indicazioni del legislatore, alla realizzazione di fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori dell'arte, della sanità, della ricerca scientifica e dell'istruzione, nonché al perseguimento delle originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli⁴.

Benché tali soggetti siano stati denominati dal legislatore Enti conferenti, nel dibattito in corso sulla loro natura e sul loro ruolo, il termine giuridico di Ente conferente è stato sostituito per correttezza con quello di Fondazione bancaria⁵, a ragione delle loro caratteristiche istituzionali e delle loro origini.

In particolare il termine Fondazione viene utilizzato non solo in senso analogico per indicare un patrimonio destinato ad uno scopo⁶, ma anche,

³ Ci si riferisce alla legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico, ed ai relativi decreti attuativi (DD Lgs. nn. 356-357 e 358 dello stesso anno), con i quali il legislatore, accogliendo le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito avviato in dottrina nel corso degli anni '80 e le indicazioni formulate dalla stessa Banca d'Italia (cfr. Banca d'Italia, *Ordinamento degli enti pubblici creditizi. L'adozione del modello della società per azioni*, Roma, 1988), fece propria l'idea di modernizzare l'ordinamento creditizio italiano favorendo la trasformazione degli enti pubblici creditizi in società per azioni (cfr. F. Merusi, *Sulla natura giuridica dei c.d. enti-fondazione*, Dir. Amm., 1993, pag. 481).

⁴ Per una analisi della prospettiva storica delle Casse di risparmio cfr. ACRI, *Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie*, Roma, 1996, pag. 9.

⁵ Attualmente sono 88 le Fondazioni bancarie; di queste 82 compongono il sistema delle ex Casse di risparmio e delle Banche del monte, e 6 quello degli ex Istituti di credito di diritto pubblico.

⁶ F. Merusi, *Sulla natura giuridica dei c.d. enti-fondazione*, in Dir. Amm., 1993, pag. 491.

per quanto riguarda specificatamente le Fondazioni C.R., per ribadire la derivazione dei loro patrimoni dalla società civile.

Le Fondazioni bancarie, disciplinate dal titolo III del Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono state oggetto, in questi ultimi anni, di una serie di interventi normativi⁷ tesi, da un lato, a realizzare un allentamento del legame genetico/funzionale con le Società conferitarie e, dall'altro, a fare assumere loro un ruolo più autonomo e incisivo nell'ambito del sociale, distinto dalle Società bancarie.

A questo riguardo, meritano di essere ricordati l'eliminazione delle norme in materia di nomina governativa dei vertici delle Fondazioni C.R. (ad opera del referendum del 1993 e del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), l'introduzione della regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative o di controllo nelle Fondazioni e nelle Società conferitarie, l'abrogazione delle norme sul controllo pubblico necessario delle Società bancarie da parte della legge 30 luglio 1994, n. 474⁸, la Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994.

In particolare, l'eliminazione delle norme sulla nomina governativa dei Presidenti e Vice Presidenti delle Fondazioni C.R. ha restituito all'autonomia statutaria degli Enti ogni decisione in ordine al proprio assetto organizzativo, mentre l'abrogazione delle norme sul controllo delle Società conferitarie consente alle Fondazioni bancarie di amministrare con maggiore libertà la partecipazione bancaria detenuta.

La promozione di una maggiore autonomia delle Fondazioni dalle Società bancarie è stato, invece, l'obiettivo perseguito dal Ministro del Tesoro con l'introduzione del principio dell'incompatibilità⁹ tra le cariche amministrative o di controllo negli Enti conferenti e nelle Società conferitarie e nelle società che con questa compongono il gruppo creditizio. Il suddet-

⁷ Una completa disamina dell'evoluzione del quadro normativo è contenuta in ACRI, *Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie*, Roma, 1996, pag. 15.

⁸ In particolare, mentre il referendum abrogativo del 1993 ed il D.Lgs. n. 385/1993 hanno eliminato le disposizioni di legge che disciplinavano le procedure di nomina degli Organi amministrativi e di controllo, assegnando tali poteri all'autonomia statutaria dei singoli Enti, la legge n. 474/1994, che ha convertito in legge il D.L. n. 332/1994, ha abrogato le norme del D.Lgs. n. 356/1990 (art. 13, commi 4 e 5, 19 - 21) che recevono la disciplina del controllo pubblico delle Società conferitarie. Per completezza, vanno aggiunte a tali disposizioni legislative le modificazioni apportate all'art. 11, comma 2, ed all'art. 12, comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 356/1990 da parte dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, in materia di approvazione delle modificazioni statutarie da parte del Ministero del Tesoro.

⁹ Ci si riferisce ai Decreti Ministeriali del 26 novembre 1993, del 1° giugno 1994 e del 1° febbraio 1995, con i quali è stato disciplinato il cumulo delle cariche nelle Fondazioni e nelle Società conferitarie.

to principio è stato recepito dalle Fondazioni C.R. nei propri statuti ed oggi la situazione del cumulo delle cariche è perfettamente in linea con le previsioni normative recate dal Decreto Ministeriale del 1° febbraio 1995¹⁰.

In questa prospettiva di progressiva separazione funzionale e strutturale dalle Società conferitarie e di acquisizione da parte delle Fondazioni bancarie di una migliore fisionomia di soggetto non profit, si inserisce la richiamata Direttiva Ministeriale.

La Direttiva, emanata dal Ministro del Tesoro in attuazione delle previsioni dell'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474, allo scopo di incentivare la realizzazione di processi di cessione delle partecipazioni da parte delle Fondazioni, non si limita, infatti, ad individuare i criteri e le procedure per le dimissioni delle azioni bancarie autonomamente deliberate dagli Enti conferenti, in ordine alle quali si rende applicabile il particolare regime fiscale recato dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, che esclude la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della dismissione¹¹, ma tenta di caratterizzare gli Enti conferenti anche sotto il profilo funzionale, cercando di eliminare quell'indeterminatezza di funzioni e di ruolo che si riscontra nel D.Lgs. n. 356/1990.

¹⁰ Il Decreto del 1° febbraio 1995, infatti, consente che la regola dell'incompatibilità tra le cariche nella Fondazione e quelle nella Società conferitaria non si applichi ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo della Fondazione, qualora l'Ente abbia assunto l'impegno a realizzare un processo di diversificazione dell'attivo di bilancio in modo tale che non più del 50 per cento del patrimonio sia investito in azioni della Società conferitaria, secondo le indicazioni della Direttiva del 18 novembre 1994. Inoltre, lo stesso Decreto prevede, al terzo comma dell'art. 1, che qualora per effetto della suddetta diversificazione patrimoniale la Fondazione perda il controllo della Società conferitaria la regola dell'incompatibilità cessa di applicarsi.

¹¹ La Direttiva Ministeriale, pur rimettendo agli Enti conferenti ogni determinazione circa le modalità ed i tempi della cessione delle partecipazioni bancarie, prevede che le Fondazioni bancarie procedano, entro cinque anni dall'emanazione della medesima Direttiva, alla diversificazione del proprio attivo di bilancio in modo che venga rispettata almeno una delle due condizioni previste dall'art. 2:

- le spese sostenute per il perseguimento delle finalità istituzionali siano coperte in misura superiore al 50 per cento con proventi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione bancaria (parametro a);

- non più del 50 per cento del patrimonio dell'Ente sia investito in azioni della Società conferitaria (parametro b).

Le operazioni di cessione realizzate per rispettare il suddetto parametro b) godono del particolare regime fiscale previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 489/1993, come sostituito dall'art. 1, comma 7-ter, della legge n. 474/1994.

La Direttiva, infatti, facendo proprie le riflessioni in atto presso le Fondazioni C.R. in ordine al ruolo ed alle attività degli Enti conferenti, ha delineato più compiutamente la fisionomia delle Fondazioni bancarie quali soggetti non profit che si qualificano, non solo in quanto erogatori di sovvenzioni, ma soprattutto come Enti che svolgono un'attività propulsiva nei settori di utilità sociale.

Al fine, quindi, di caratterizzare funzionalmente e strutturalmente le Fondazioni bancarie, la Direttiva ha individuato tre ambiti di intervento: le finalità, in ordine alle quali gli Enti sono stati sollecitati ad attuare una migliore definizione dei settori di intervento; l'assetto organizzativo, per favorire la presenza, nell'ambito degli Organi amministrativi, di adeguate forme di rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento delle Fondazioni bancarie; l'operatività attraverso la definizione di criteri per l'esercizio dell'attività istituzionale.

In relazione a ciò, nel corso del biennio 1995/96 le Fondazioni bancarie hanno avviato un processo di revisione statutaria, che peraltro presso le Fondazioni C.R. era già iniziato nel 1993¹², al termine del quale sono state individuate con maggiore precisione le finalità perseguite in ogni settore, sono stati meglio definiti i requisiti professionali degli Amministratori, tenendo altresì conto delle indicazioni ministeriali (una dettagliata analisi dell'assetto statutario e dei requisiti di professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R. è sviluppata, rispettivamente, nei paragrafi 5.2.1 e 5.3) ed è stata ridotta, generalmente al 10 per cento, l'aliquota di accantonamento dei dividendi a riserva per futuri aumenti di capitale delle Società bancarie prevista dall'art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 356/1990.

Le Fondazioni, inoltre, sulla base delle indicazioni della Direttiva e della relativa circolare applicativa emanata dal Ministro del tesoro il 28 giugno 1995, si sono dotate anche di specifici regolamenti che disciplinano le modalità di intervento nei singoli settori. Tali regolamenti, che interpretano sotto il profilo delle procedure la determinazione specifica dei fini e la nuova filosofia operativa cui le Fondazioni ispirano la loro attività, sono

stati elaborati nel rispetto dei principi forniti dall'Autorità di controllo, tenendo conto delle proprie specifiche realtà¹³.

Attraverso l'adozione di detti regolamenti, le Fondazioni bancarie hanno cercato di introdurre strumenti di pianificazione gestionale anche nel perseguimento delle finalità istituzionali, creando un collegamento tra la programmazione, la realizzazione concreta degli obiettivi programmati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante specifici strumenti di rendicontazione (nel paragrafo 5.2.2 viene svolta una analisi comparata dei regolamenti delle Fondazioni C.R.).

Il processo di trasformazione in soggetti che, pur proseguendo l'originaria attività di erogazione, siano in grado di programmare e gestire i propri interventi è stato avviato, seppure con la dovuta gradualità, anche sotto il profilo delle risorse.

La riduzione della quota di proventi da accantonare obbligatoriamente alla riserva per la sottoscrizione degli aumenti di capitale delle Società bancarie (l'aliquota minima di accantonamento è stata ridotta dalla Direttiva ministeriale dal 50 al 10 per cento dei dividendi delle Società conferitarie) ha consentito, presso le Fondazioni che per prime hanno adeguato le proprie disposizioni statutarie alla Direttiva, di aumentare già nell'esercizio 1994/95 l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

In prospettiva, un ulteriore contributo alla crescita delle risorse per gli interventi nel sociale deriverà dal processo di diversificazione dell'attivo patrimoniale auspicato dalla Direttiva per stabilizzare il reddito e diversificare il rischio degli investimenti delle Fondazioni.

A questo proposito, sono stati particolarmente significativi i chiarimenti forniti dal Ministro del tesoro, con la richiamata circolare del 28 giugno 1995, circa l'ambito applicativo delle disposizioni di carattere fiscale nel caso di dimissioni delle partecipazioni attraverso programmi pluriennali.

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali alle dimissioni arttate dalle Fondazioni con un'unica deliberazione, da realizzarsi con una sola operazione di cessione, ovvero in più tranches a condizioni prefissate ed a scadenze prestabilite, od anche con più deliberazioni nell'ambito di un programma unitario a conclusione del quale l'Ente si conforma alle previ-

¹² Per quanto concerne le Casse di risparmio, la fase di evoluzione statutaria ed operativa è stata avviata con il Congresso nazionale del 1993 che aveva individuato in una operatività basata prevalentemente sulla definizione di programmi e progetti di intervento le modalità più idonee al perseguimento delle finalità istituzionali. Alla luce di tali orientamenti congressuali, infatti, è stata avviata una prima stagione di revisione statutaria che ha interessato le finalità delle Fondazioni per favorire il passaggio dalle tradizionali modalità operative, in cui è rilevante l'attività di mera erogazione dei fondi, verso un'operatività basata su logiche di progetto supportate da strumenti di programmazione gestionale.

¹³ In allegato alla circolare del 28 giugno 1995 il Ministro del tesoro, al fine di agevolare le Fondazioni nell'adozione del regolamento, ne ha predisposto uno schema-tipo. L'esemplificazione fornita dal Ministro del tesoro è stata tenuta presente dalle Fondazioni le quali hanno provveduto ad elaborare il proprio regolamento adattandolo alle proprie caratteristiche dimensionali, operative e gestionali.

sioni di cui all'art. 2, lett. b) della Direttiva, ha eliminato i dubbi che erano inizialmente sorti. Tutto ciò ha accresciuto la flessibilità della normativa che tiene così conto delle esigenze operative da più parti evidenziate.

Ad oggi, il processo di diversificazione degli investimenti patrimoniali è stato avviato da 30 Fondazioni bancarie (costituite per la quasi totalità da Fondazioni C.R.), che hanno deliberato di volersi conformare al paragrafo b) della Direttiva stessa. Di queste, 16 Fondazioni C.R. hanno già deliberato le operazioni (7 Fondazioni) o il programma (9 Fondazioni) di cessione delle azioni, ottenendo il prescritto decreto di conformità da parte del Ministro del tesoro.

Ancorché il processo di diversificazione degli attivi patrimoniali sia stato iniziato dal 35 per cento delle Fondazioni C.R. associate all'ACRI, la dismissione di partecipazioni attraverso Offerte Pubbliche di Vendita (OPV)¹⁴ interessa un numero molto limitato di Enti.

La preferenza finora dimostrata per le operazioni di cessione a trattativa diretta appare motivata, da un lato, dalle note difficoltà strutturali e congiunturali dei mercati finanziari che non sempre consentono, e lo dimostrano le esperienze di privatizzazione bancaria finora effettuate, una adeguata tutela degli investimenti dei risparmiatori, e, dall'altra, dalla necessità di assicurare alle Società conferitarie una maggiore competitività anche attraverso l'inserimento delle stesse in gruppi bancari di maggiori dimensioni.

La diversificazione degli assetti proprietari delle Società bancarie attraverso OPV risulterà favorita da un ulteriore miglioramento dei livelli di redditività delle imprese bancarie. Ciò potrà essere incentivato dalla presenza di una legislazione che agevoli la realizzazione di processi di aggregazione e/o ristrutturazione aziendale e di retrocessione agli Enti conferenti di beni non strumentali da parte delle Società conferitarie.

Sotto il profilo operativo, dal quadro di insieme che emerge dall'analisi di questa fase evolutiva, si evidenzia quindi come le Fondazioni bancarie hanno già provveduto ad una modifica del loro modo di agire informandolo a logiche maggiormente ispirate a criteri di progettualità, come dimostra l'osservazione dei dati sull'attività istituzionale svolta nel cap. 5.

Le Fondazioni hanno operato finora attraverso strutture snelle ed essenziali; affinché, però, la loro attività non risulti vincolata dalla presenza di

norme che tendono a burocratizzarne ed a rallentarne l'operatività, è necessaria una revisione della loro disciplina normativa che ne accerti la natura giuridica privata, salvaguardandone l'autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare.

Un chiarimento in tale senso consentirà alle Fondazioni di svolgere con flessibilità, celerità e snellezza il proprio compito di soggetti non profit, facendo loro assumere un ruolo di riferimento nel campo del terzo settore da cui potranno trarre vantaggio, non solo le comunità locali, ma l'intero Paese.

In questo contesto, le Fondazioni bancarie potranno contribuire a realizzare un sistema integrato di soggetti che affianchi e non sostituisca l'intervento statale nel soddisfacimento della domanda di beni e servizi aventi utilità sociale.

¹⁴ Per la dismissione delle azioni delle Società conferitarie la Direttiva ministeriale prevede due procedure: l'OPV e, su autorizzazione del Ministro del tesoro, la trattativa diretta. Il ricorso a quest'ultima procedura è permesso quando la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, a società finanziarie di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, di imprese di assicurazione, ovvero si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

CAPITOLO 2

LE DISMISSIONI DELLE PARTECIPAZIONI BANCARIE

Premessa

Le Fondazioni bancarie sono tuttora caratterizzate dal forte legame economico tra patrimonio e partecipazioni nelle Spa bancarie.

Il presente capitolo si propone di fornire un quadro, per quanto possibile chiaro ed esauritivo, circa la composizione degli investimenti del patrimonio delle Fondazioni bancarie e l'evoluzione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R.

2.1 La composizione del patrimonio degli Enti conferenti

In questo paragrafo si analizzano le caratteristiche della distribuzione del patrimonio delle Fondazioni bancarie per tipologia di Ente conferente (Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico).

In particolare, con riferimento alle sole Fondazioni C.R., vengono forniti dati di dettaglio riguardanti la distribuzione del patrimonio per classi dimensionali e per aree geografiche.

Dall'esame dei dati (Tab. 1 e Tab. 2) si evince la marcata concentrazione territoriale e dimensionale delle Fondazioni C.R.. Si nota, infatti, che circa il 56% delle 81 Fondazioni C.R. considerate¹⁵ ha sede al nord, mentre il patrimonio da esse complessivamente detenuto (circa 26.400 miliardi) ammonta a poco meno dell'80% del patrimonio complessivo delle Fondazioni C.R.

Le 16 Fondazioni che compongono il gruppo delle grandi detengono un patrimonio pari al 72% del totale, le 17 appartenenti al gruppo delle piccole solo il 2,11%. Il sistema delle Fondazioni C.R. è, dunque, formato da poche realtà di grandi e grandissime dimensioni e da un insieme numeroso di altre di piccola dimensione.

¹⁵ L'analisi non comprende l'Ente Cassa di Risparmio di Roma.

Tab. 1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e aree geografiche (es. 1994/95).

Gruppi dimensionali	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale		Numero Enti	% sul totale Enti
	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%		
Nord ovest	172.539	0,5	272.180	0,8	786.400	2,4	236.773	0,7	14.445.708	43,2	15.913.601	47,6	16	19,8
Nord est	111.459	0,3	495.223	1,5	859.456	2,6	1.874.516	5,6	7.130.390	21,3	10.471.043	31,3	29	35,8
Centro	337.615	1,0	690.033	2,1	434.919	1,3	1.975.845	5,9	1.775.041	5,3	5.213.453	15,6	27	33,3
Mezzogiorno	83.285	0,2	107.179	0,3	676.535	2,0	227.616	0,7	709.876	2,1	1.804.491	5,4	9	11,1
Totale	704.898	2,1	1.564.615	4,7	2.757.310	8,3	4.314.750	12,9	24.061.015	72,0	33.402.588	100,0	81	100,0

Tab. 2 - Variabilità dei patrimoni delle Fondazioni bancarie (es. 1994/95)

Fondazioni bancarie	Patrimonio medio (milioni di lire)	Coefficiente di variazione (*)
Totale Fondazioni bancarie	510.087	2,70
Fondazioni I.C.D.P.	2.092.978	1,43
Fondazioni C.R.	412.378	2,76
Fondazioni C.R.:		
gruppi dimensionali		
- Fondazioni piccole	41.465	0,40
- Fondazioni medio-piccole	97.788	0,19
- Fondazioni medie	172.332	0,16
- Fondazioni medio-grandi	269.672	0,18
- Fondazioni grandi	1.503.813	1,49
aree geografiche		
Nord ovest	994.600	2,40
Nord est	361.070	1,13
Centro	193.091	1,24
Mezzogiorno	360.898	0,53

(*) Coefficiente di variazione = Scarto quadratico medio / Patrimonio medio della classe

La Tab. 2 riporta alcune informazioni sulla dimensione media del patrimonio delle Fondazioni di origine bancaria e sulla sua variabilità per ciascuna classe considerata. Il patrimonio medio delle Fondazioni I.C.D.P. è significativamente più elevato di quello delle Fondazioni C.R. La variabilità all'interno delle Fondazioni C.R. è particolarmente elevata e presenta il valore massimo in corrispondenza del gruppo delle Fondazioni di grande dimensione.

Il patrimonio rappresenta il 97,45% del totale del passivo patrimoniale; non esistono debiti finanziari e le altre voci del passivo sono relative ad appostazioni contabili commesse all'attività di erogazione.

Nel confrontare i dati relativi al biennio 1993/94 - 1994/95 (Tab. 40) si nota, inoltre, che il patrimonio è pressoché invariato, mentre l'ammontare delle erogazioni già deliberate, iscritto in una apposita voce di bilancio denominata "debiti per le erogazioni già deliberate" è cresciuto del 22,2%. Ciò dipende dall'aumento delle erogazioni deliberate e potrebbe essere collegato, in parte, ad un leggero allungamento del tempo tecnico che intercorre tra il momento della delibera di erogazione e quello della sua manifestazione monetaria. Tale modifica è particolarmente evidente per le Fondazioni C.R.

2.2 La struttura degli investimenti delle Fondazioni bancarie

L'attivo delle Fondazioni bancarie è composto, per la quasi totalità, dagli investimenti in partecipazioni e, fra queste, la partecipazione nella Società conferitaria (Banca o Holding) costituisce tuttora la quota prevalente dell'investimento. L'incidenza percentuale delle partecipazioni in Banche e Holding sul patrimonio delle Fondazioni è più elevata nel caso delle Fondazioni I.C.D.P. (99,3%) rispetto a quella relativa alle Fondazioni C.R. (96,7%).

Con riferimento a queste ultime, si rileva che per 76 Fondazioni l'incidenza delle partecipazioni nelle Società conferitarie rispetto al proprio patrimonio è superiore al 90%, per 4 Fondazioni tale incidenza è compresa tra l'80% e il 90% ed infine, per una è inferiore all'80%.

Esaminando l'andamento delle altre poste dell'attivo, si nota che le variazioni più rilevanti riguardano la consistenza degli investimenti in titoli, cresciuta, per l'insieme delle Fondazioni bancarie, del 24%, e del credito di imposta, aumentato del 32,6%¹⁶. Tale processo appare più marcato nelle Fondazioni C.R., per le quali la consistenza dei titoli in portafoglio, tra il 1994 e il 1995, è aumentata del 21,57%, portandosi a 4,35% del totale di bilancio, mentre la consistenza delle partecipazioni in Società conferitarie, pur essendo leggermente aumentata in valore assoluto (+1,3%), riduce la propria incidenza sul totale di bilancio, pari, a fine 1995, al 93,81% (Tab. 40).

L'analisi evidenzia, tra l'altro, che l'incremento del valore complessivo delle partecipazioni delle Fondazioni C.R. è dovuto principalmente ad un fenomeno di rivalutazione delle partecipazioni stesse, conseguente ad operazioni di concambio con Società finanziarie (Holding).

Infatti, il valore delle partecipazioni nelle Spa bancarie si riduce da 26.767 miliardi, a fine 1994, a 24.388 miliardi, a fine 1995, con un decremento di 2.379 miliardi, mentre il valore delle partecipazioni nelle Holding, nello stesso periodo, passa da 5.101 miliardi a 7.898 miliardi con un aumento di 2.797 miliardi.

Le variazioni sopra commentate non hanno, comunque, cambiato sostanzialmente la struttura dello stato patrimoniale delle Fondazioni C.R. (v. Tabb. 41, 42, 43, 44).

Dall'esame dello stato patrimoniale, riferito ai gruppi per dimensione di patrimonio e per aree geografiche (v. Tab. 43 e Tab. 44), rileviamo che l'incidenza delle partecipazioni nella Società conferitaria evidenzia un mi-

nimo per le 16 Fondazioni medio grandi (89,80%) e per quelle operanti nel Mezzogiorno (90,47%). In entrambi i gruppi si riscontra, peraltro, la più alta incidenza del portafoglio titoli, pari rispettivamente a 6,71% e a 6,83% del totale di bilancio.

Le Fondazioni C.R. con sede al Sud presentano un'incidenza del patrimonio sul totale di bilancio leggermente più elevata che negli altri gruppi. Nell'esercizio 1994/95 essa era pari a 98,15%, mentre per le rimanenti oscillava tra 96,34% (Fondazioni con sede nel Nord est) e 97,45% (Fondazioni con sede nel Nord ovest).

2.3 Gli assetti partecipativi nelle Banche conferitarie

In questo paragrafo ci si propone di aggiornare le informazioni contenute nel Primo Rapporto dell'ACRI circa gli assetti partecipativi nelle Banche conferitarie da parte degli Enti conferenti. L'analisi è limitata al solo insieme delle Fondazioni C.R.

La Tab. 3 riporta, nella prima parte, la distribuzione delle Fondazioni C.R. sulla base della dimensione della partecipazione detenuta a novembre 1995 e ad ottobre 1996. È possibile osservare che, nell'anno considerato, si è ridotto il numero delle Fondazioni che detengono una partecipazione superiore al 50% nella Società conferitaria: esso è passato da 56 a novembre 1995 a 52 ad ottobre 1996. In percentuale, passa così da 69,14% a 64,20% il numero delle Fondazioni che detengono più del 50% delle Banche conferitarie. Parallelamente, la dimensione media della partecipazione detenuta si è ridotta da 77,68% a 77,09%. Si è specularmente accresciuto, da 25 a 29, il numero delle Fondazioni che detengono partecipazioni inferiori o uguali al 50%. La partecipazione media detenuta da queste ultime si è leggermente accresciuta, passando da 25,68% a 28,79%.

Tale andamento è da ricondurre al processo di concentrazione che ha interessato anche il sistema delle Casse di risparmio, così come altre tipologie di Banche.

La seconda parte della Tab. 3 offre alcune informazioni complementari sulla struttura proprietaria delle Casse di risparmio, evidenziando il dato relativo alla partecipazione al loro capitale da parte di soggetti diversi dall'Ente conferente: in particolare di altre Banche e di soggetti privati. Ad ottobre 1996, 54 ex Casse erano partecipate da soggetti diversi dalla Fondazione originaria; tra queste, 28 erano caratterizzate dalla presenza di capitale privato. La lieve riduzione, rispetto a novembre 1995, della quota media di capitale posseduto dai privati (da 15,47% a 14,52%) e del numero delle Casse di risparmio con capitale da essi detenuto è dovuta alle operazioni di concentrazione di cui si è già detto.

¹⁶ L'emergere di un credito d'imposta, nell'ambito del meccanismo fiscale che disciplina la tassazione dei redditi derivanti da partecipazione, deriva dall'applicazione, nei confronti delle Fondazioni bancarie, di un'aliquota IRPEG ridotta del 50%.

Tab. 3 - Il rapporto partecipativo tra le Fondazioni C.R. e le Banche confinarie

Assetti partecipativi delle Fondazioni C.R.	Novembre 1995			Ottobre 1996		
	N	% media di partecipazione	% del numero sul totale	N	% media di partecipazione	% del numero sul totale
Fondazioni la cui partecipazione alla Spa (banca e/o holding) è <= 50%	25	25,68	30,86	29	28,79	35,80
Fondazioni la cui partecipazione alla Spa (banca e/o holding) è > 50%	56	77,68	69,14	52	77,09	64,20
Sistema Fondazioni C.R.	81	47,41	100,00	81	48,74	100,00
Partecipazione di privati ed altre aziende						
Banche confinarie partecipate da soggetti diversi dalla Fondazione originaria e/o holding di cui:	54	28,59	71,05	54	29,34	73,97
Banche confinarie partecipate da privati ed altre aziende non bancarie	31	15,47 (max 29,28)	35,53	28	14,52 (max 27,68)	38,36

L'esame della Tab. 4 consente di approfondire l'evoluzione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nel capitale delle Casse di risparmio. È possibile osservare che il processo di ridimensionamento della posizione degli Enti conferenti, seppur lentamente, sta proseguendo.

Ricordiamo che si possono individuare quattro tipologie di relazione partecipativa tra gli Enti conferenti e le Società confinarie:

- la detenzione diretta di una quota del capitale della Banca confinaria.
- In questo caso, che riproduce la situazione prodottasi subito dopo lo scorporo dell'attività bancaria nella società per azioni, Fondazione e azienda bancaria condividono lo stesso nome. Ad ottobre 1996 erano

Tab. 4 - Classificazione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. secondo la tipologia di rapporto

Tipologie di rapporto	Novembre 1995			Ottobre 1996		
	N. Fond.	% di partecip. media	% del numero di Fondazioni sul totale	N. Fond.	% di partecip. media	% del numero di Fondazioni sul totale
Fondazioni azioniste esclusivamente della propria confinaria	39	75,99	48,15	38	71,44	46,91
- azionista al 100%	7	100,00	8,64	5	100,00	6,17
- azionista di magg. (>50%)	28	76,58	34,57	27	75,90	33,33
- azionista al 50% o di min. (<50%)	4	29,84	4,94	6	27,54	7,41
Fondazioni azioniste esclusivamente di una nuova banca nata dalla fusione di Società confinarie	8	46,54	9,88	9	40,58	11,11
- azionista di magg. (>50%)	3	62,27	3,70	3	62,27	3,70
- azionista al 50% o di min. (<50%)	5	37,10	6,17	6	29,74	7,41
Fondazioni azioniste esclusivamente di holding	6	55,54	7,41	7	56,17	8,64
- azionista di magg. (>50%)	3	84,90	3,70	4	78,67	4,94
- azionista al 50% di min. (<50%)	3	26,18	3,70	3	26,18	3,70
Fondazioni azioniste di Società confinarie e di holding	28		34,57	27		33,33
- azionista di magg. nella Spa (>50%)	14	71,75	17,28	11	76,06	13,58
- azionista al 50% o di min. nella Spa (<50%)	14	35,11	17,28	16	36,65	19,75
partecipazione media nella Società confinaria		53,43			52,70	
- azionista di magg. nella holding (>50%)	1	59,96	1,23	2	60,49	2,47
- azionista al 50% o di min. nella holding (<50%)	27	10,83	33,33	25	9,89	30,86
partecipazione media nella holding		12,23			13,64	
Sistema Fondazioni C.R.	81	47,41	100,00	81	48,74	100,00

38 su 81 le Fondazioni C.R. che rientravano in questo schema partecipativo;

— la detenzione diretta di una quota del capitale di una nuova Società bancaria nata dalla fusione di due o più Casse di risparmio. In questo caso l'Ente conferente divide la proprietà del capitale della nuova azienda bancaria con uno o più altri Enti conferenti. Ad ottobre 1996 erano 9 le Fondazioni C.R. che partecipavano in una nuova Società bancaria;

— la detenzione del capitale di una holding, che a sua volta partecipa al capitale di più Società bancarie. L'Ente conferente, in questo caso, detiene una partecipazione indiretta nella Società bancaria d'origine, condividendo con altri Enti la proprietà della holding. Ad ottobre 1996 erano 7 i casi di questo tipo;

— la contemporanea detenzione di una partecipazione al capitale della Spa conferitaria e al capitale di una holding, che a sua volta partecipa al capitale di più Società bancarie. Erano 27 ad ottobre 1996 le Fondazioni C.R. caratterizzate dal doppio rapporto partecipativo, diretto e indiretto, con la Società bancaria d'origine.

La creazione di holding di settore risponde principalmente all'esigenza di realizzare poli operativi tra le Casse di risparmio per sfruttare le possibili sinergie, a livello operativo e distributivo. Essa si pone come soluzione organizzativa alternativa, e in taluni casi preliminare, ad operazioni di fusione tra aziende bancarie.

Nel gruppo delle Fondazioni C.R. che detengono esclusivamente una partecipazione diretta nel capitale della Banca conferitaria, che è diminuito di una unità, si è ridotto da 7 a 5 il numero di quelle che detengono una partecipazione totalitaria e si è accresciuto di due unità il numero delle Fondazioni che posseggono una quota di minoranza, che è passata, in valore percentuale medio, da 29,84% a 27,54%. È da segnalare che in un caso l'Ente conferente ha smobilizzato una quota significativa del capitale della Banca conferitaria, riducendo la propria partecipazione da 100% a 20%.

Per effetto di un'operazione di concentrazione, è aumentato di un unità il numero delle Fondazioni C.R. che detengono unicamente una partecipazione nel capitale di una banca nata dalla fusione di Casse di risparmio; la percentuale media di partecipazione si è ridotta significativamente, da 46,54% a 40,58%.

È aumentato di un unità il numero delle Fondazioni C.R. che detengono esclusivamente una partecipazione in una holding. È salito da tre a quattro il numero delle Fondazioni azioniste di maggioranza di holding bancarie, ma si è contestualmente ridotta la percentuale di partecipazione, da 84,97% a 78,67%.

Il gruppo delle Fondazioni C.R. che detengono partecipazioni sia direttamente nella Società bancaria sia in holding bancarie ha subito una riduzione di una unità, e si è contestualmente ridotta la dimensione media della partecipazione detenuta (da 34,57% a 33,33%).

In conclusione, la lettura di questi dati consente di affermare che il processo di dismissione delle partecipazioni bancarie, ancorché parzialmente avviato, incontra molte difficoltà che ne impediscono il procedere spedito, come da più parti si auspica.

Gli ostacoli che incontrano le Fondazioni bancarie nella dismissione delle partecipazioni sono molteplici e riguardano, ad esempio, la ridotta dimensione del mercato azionario, che, da sempre nel nostro Paese, ha manifestato livelli di operatività relativamente contenuti, se li si confronta con quelli dei paesi europei a noi vicini.

Ultimo argomento, in ordine di esposizione ma non di importanza, è la limitata redditività media dei titoli bancari, in genere, che al momento non offrono rendimenti particolarmente interessanti sia sotto il profilo dei dividendi che del capital gain.


Il combinato operare di questi fattori fa sì che eventuali operazioni di dismissione, effettuate in un momento sfavorevole e senza la necessaria gradualità, potrebbero comportare ingiustificate perdite in conto capitale che andrebbero a penalizzare le Fondazioni stesse, pregiudicandone la futura operatività, e le Banche oggetto di tali operazioni che altrettanto non ne sarebbero avvantaggiate.

CAPITOLO 3

IL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO DELLE SOCIETÀ CONFERTARIE E DEGLI ENTI CONFERENTI

Premessa

L'articolazione di questo capitolo segue un percorso logico che può essere rappresentato graficamente con il seguente schema:



La disamina, pertanto, prenderà le mosse dall'analisi della redditività delle Banche conferitarie poiché da essa dipende l'ammontare delle risorse a disposizione delle Fondazioni.

In seguito verrà esaminato l'andamento della redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie, analizzando, fra l'altro la composizione dei loro investimenti e la consistenza del portafoglio titoli che, al momento, rappresenta la principale forma di impiego alternativo alle partecipazioni.

Il capitolo, nella sua parte conclusiva, proporrà alcuni indici di redditività del patrimonio delle Fondazioni e delle singole categorie di investimento.

3.1 La redditività del patrimonio delle Spa bancarie

Si è visto nel precedente capitolo, che il legame economico fra gli Enti conferenti e le relative Società conferitarie è, a meno di qualche caso, ancora molto stretto. Da tale stato di cose consegue che la redditività delle Fondazioni bancarie, che vedono nei dividendi distribuiti dalle Spa bancarie da loro partecipate la componente più importante dei loro proventi, è correlata alla redditività delle Banche.

Le considerazioni che, da più parti e in diverse circostanze, vengono sviluppate circa la redditività del sistema bancario in genere e, più in particolare delle Casse di risparmio, sono strettamente attinenti al mondo delle Fondazioni bancarie proprio in virtù del legame che, si è detto, esiste tra le due entità.

Si lascia ad altri svolgere un'analisi dettagliata sulle variabili che determinano la redditività della gestione delle Banche, poiché non è l'oggetto della trattazione sviluppata nel Secondo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, e ci si limita a presentare alcuni dati di sintesi della gestione bancaria ed a svolgere alcune considerazioni, in merito, che permettono di inquadrare con maggiore precisione la problematica della gestione delle Fondazioni bancarie.

Prima di passare all'esame dei dati, si ritiene utile sottolineare che, nella quasi totalità delle Fondazioni bancarie, esiste un lag temporale di quasi due anni fra l'esercizio in cui la Banca produce il reddito e quello in cui la Fondazione lo utilizza per i propri scopi istituzionali. Il problema non è di poco conto, poiché l'andamento generale dei conti economici delle Banche si riflette sui livelli di attività delle Fondazioni con due anni di ritardo.

Di norma, la durata del periodo di un esercizio della Banca coincide con l'anno solare e il bilancio viene approvato nei primi mesi dell'anno successivo. Il dividendo viene di conseguenza distribuito all'inizio del mese di maggio dell'anno successivo a quello cui l'utile si riferisce. In sintesi nel mese di maggio dell'anno $t+1$ viene distribuito il dividendo relativo all'esercizio $1/1-31/12/t$.

Le Fondazioni bancarie, è noto, debbono operare sulla base di redditi certi, onde evitare di assumere impegni di spesa senza avere la necessaria copertura finanziaria. Affinché tale vincolo possa essere rispettato, la maggioranza delle Fondazioni ha definito un periodo di esercizio che si pone a

cavallo dell'anno solare e che, in genere, va dal mese di ottobre a quello di settembre dell'anno successivo.

In tal modo l'attività della Fondazione può essere programmata sulla base di un dividendo già definito ed introitato.

Riprendendo l'esempio osserviamo dunque, che il dividendo incassato nel mese di maggio dell'anno t entra, per competenza, nel bilancio della Fondazione che si riferisce all'esercizio $1/10/t - 30/9/t+1$.

L'analisi svolta nel presente Rapporto si basa sui bilanci degli esercizi 1993/94 e 1994/95 che, alla luce di quanto detto, trovano un logico collegamento con i redditi prodotti dalle Banche negli esercizi 1992 e 1993; quelli relativi agli esercizi 1994 e 1995, saranno recepiti nei bilanci che le Fondazioni chiuderanno, rispettivamente, nel 1996 e nel 1997.

L'analisi dell'andamento della redditività delle Banche, che viene sviluppata in questo paragrafo, si basa sui dati del periodo 1992-1995.

La redditività del Sistema bancario italiano, in questi ultimi anni, si posiziona su livelli di certo contenuti per una lunga serie di motivi che, si è detto, non vengono trattati in questa sede e che riguardano la produttività del lavoro, l'organizzazione interna delle Banche ed altri aspetti di natura gestionale ed operativa.

Nella Tab. 5 sono riportati alcuni dati essenziali circa la redditività delle Casse di risparmio Spa e del resto del Sistema bancario.

Tab. 5 - Valori dell'indice R.O.E.¹⁷ per il Sistema Casse di Risparmio ed il resto del Sistema bancario.

Anni	Sistema Casse di risparmio	Sistema bancario (*)
R.O.E. 1992	3,9	3,4
R.O.E. 1993	4,7	4,6
R.O.E. 1994	2,9	3,1
R.O.E. 1995	4,2	5,0

(*) Nell'aggregato non è compreso il Sistema Casse di Risparmio.

La serie di dati contenuti nella Tab. 5 mostra che il R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio) delle aziende bancarie appartenenti

¹⁷ Il valore del R.O.E. sia per il Sistema Casse che per il resto del Sistema bancario, è stato calcolato sulla base dei dati di reddito e di patrimonio delle sole Banche che hanno prodotto utili, escludendo, perciò, i dati relativi agli Istituti di credito che hanno denunciato perdite di esercizio.

al Sistema Casse è in linea con quello relativo al resto del Sistema bancario e non è particolarmente elevato.

In particolare le due serie dei dati mostrano un valore minimo nell'esercizio 1994, che come è noto si è rivelato particolarmente difficile per l'andamento dei conti delle aziende bancarie.

3.2 La redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie

Il forte legame economico che sussiste tra le Fondazioni bancarie e le Banche confinarie, si è già detto, condiziona il rendimento delle prime i cui proventi sono costituiti, in gran parte, dai dividendi distribuiti dalle proprie partecipate. Nella Tab. 6 sono riportate le incidenze percentuali delle principali tipologie di proventi sul totale dei medesimi. Con riferimento alle Fondazioni C.R. si nota che, nell'esercizio 1994/95, la quota derivante dai dividendi è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, ma rappresenta ancora la parte preminente.

Tab. 6 - Incidenza percentuale sul totale dei proventi patrimoniali di alcune tipologie di provento.

Tipologia di provento	Fondazioni C.R.		Fondazioni I.C.D.P.	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
Interessi da titoli e liquidità	16,1	20,1	13,3	11,2
Dividendi da partecipazione nelle Società confinarie	81,2	79,5	80,6	86,2

A livello aggregato i proventi della gestione patrimoniale hanno presentato una crescita contenuta, passando da 713 miliardi nell'esercizio 1993/94 a circa 747 miliardi nell'esercizio 1994/95.

Questi risultati, tuttavia, derivano da andamenti molto differenziati delle due componenti del sistema delle Fondazioni bancarie (C.R. e I.C.D.P.).

Infatti, mentre per le Fondazioni C.R. si nota una crescita apprezzabile dei proventi del patrimonio (passati da 617 a 671 miliardi, pari a +8,75%), per le Fondazioni I.C.D.P. i proventi sono scesi del 20% (da 96 miliardi circa a 76 miliardi). Quest'ultimo dato risente delle note situazioni di crisi che hanno interessato i due Istituti di credito meridionali (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) e che hanno pressoché azzerato la redditività delle partecipazioni detenute dalle rispettive Fondazioni.

Di questo aspetto, quindi, sarà opportuno tenere conto in tutte le parti di questo Rapporto in cui verranno analizzati i dati e gli indicatori di bilancio riguardanti le Fondazioni I.C.D.P., ai fini di una corretta interpretazione dei fenomeni gestionali ad essi sottesi.

L'indagine può essere completata con l'analisi della redditività degli investimenti delle Fondazioni mediante la lettura dei seguenti indicatori:

Proventi Patrimonio che misura la redditività complessiva del patrimonio della Fondazione;

Proventi finanziari che misura la redditività degli investimenti divergenti dalle partecipazioni nelle Società confinarie;

Dividendi da Società confinarie che indica la redditività della partecipazione nella Società confinarie.

Nella Tab. 7 sono riportati i valori degli indici ora descritti per le Fondazioni C.R., le Fondazioni I.C.D.P. e per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

Tab. 7 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento.

Indicatori	Fondazioni C.R.		Fondazioni I.C.D.P.		Fondazioni bancarie	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
Proventi Patrimonio $\times 100$	1,88	2,01	0,84	0,73	1,61	1,70
Proventi finanziari Investimenti finanziari $\times 100$	6,67	8,00	12,04	8,36	7,09	8,02
Dividendi da Soc. confinarie Partecip. nella Soc. confinarie $\times 100$	1,57	1,65	0,60	0,40	1,32	1,35

Va osservato che i bilanci delle Fondazioni bancarie dell'esercizio 1994/95, nella quasi totalità dei casi, tengono conto dei dividendi incassati nel corso del 1994 sugli utili prodotti dalle Banche confinarie, nel corso del 1993. Poiché il 1994 è stato un anno particolarmente infuusto per i risulta-

ti economici delle Banche, ci si può attendere per il 1995/96 un ulteriore calo dei rendimenti delle partecipazioni bancarie.

Il saggio nominale di rendimento dell'investimento in titoli ed in altre attività finanziarie è decisamente superiore rispetto a quello della partecipazione bancaria e si aggira intorno a valori pari ai rendimenti di mercato. Peraltro, il peso della partecipazione bancaria nel portafoglio degli investimenti e la sua limitata redditività determinano un abbassamento della redditività complessiva degli investimenti, che si attesta ad un livello piuttosto modesto.

Da quanto detto si può dedurre che una diversa distribuzione dell'attivo potrebbe assicurare un maggior flusso di proventi; un'analisi più approfondita del problema, tuttavia, induce a ritenere che questo positivo effetto sarebbe meno rilevante di quanto, ad una prima lettura, ci si potrebbe attendere.

Bisogna tener presente, infatti, che il rendimento dei titoli è nominale e non reale; questo comporta che, al fine di salvaguardare l'entità economica del proprio patrimonio, le Fondazioni bancarie dovrebbero accantonare una quota degli interessi pari almeno al saggio di inflazione.

Tale principio, oltre a rispondere ai normali criteri di gestione ai quali ogni organismo economico deve ispirare la propria operatività, è sancito in maniera molto chiara nelle norme e nelle direttive che, in diversi momenti, l'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni bancarie ha avuto occasione di emanare.

Il rendimento delle partecipazioni azionarie, al contrario, può essere considerato effettivo per due ordini di motivi.

Il primo è che la società partecipata distribuisce come dividendi la parte di utili che residua dopo aver effettuato gli opportuni accantonamenti al proprio patrimonio, e, per tale ragione, sia il valore economico del patrimonio della partecipata che quello della partecipazione detenuta risultano essere salvaguardati dal processo inflattivo.

Il secondo motivo è che l'investimento in azioni incorpora il beneficio di aumentare di valore in relazione alla rivalutazione del patrimonio delle Banche partecipate e in base alla variazione del tasso di rendimento dell'investimento stesso. Nel caso di una crescita della redditività, infatti, si assisterebbe ad un aumento del valore delle azioni detenute.

Le prospettive dell'economia, in generale, e dei mercati finanziari inducono a ritenere che il tasso di interesse reale dei titoli (approssimativamente pari al tasso nominale meno il tasso di inflazione) tenderà a diminuire. Infatti gli sforzi che il Governo sta compiendo in questi ultimi anni per il risanamento dell'economia prevedono, tra l'altro, il contenimento delle spese per gli interessi sul debito pubblico.

Parallelamente si nota che l'intero Sistema bancario è impegnato in un

processo di intenso rinnovamento che dovrebbe portare a raggiungere livelli di maggiore efficienza e, quindi, una più elevata redditività.

Gli scenari futuri, pertanto, presentano tutti gli elementi che permettono di immaginare come il differenziale fra il tasso reale di interesse pagato dai titoli pubblici ed il saggio di rendimento delle partecipazioni potrebbe non essere così elevato quale esso attualmente appare.

A tal proposito è interessante osservare che l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato negli anni 1994 e 1995 ha segnato un incremento rispettivamente del 4% e del 5,2%; il tasso di rendimento reale delle attività finanziarie delle Fondazioni bancarie, per i due anni considerati dovrebbe, pertanto, tener conto del saggio di inflazione.

CAPITOLO 4

L'EFFICIENZA ECONOMICA E GESTIONALE
DEGLI ENTI CONFERENTI**Premessa**

Nei capitoli precedenti si è diffusamente analizzato il processo con il quale gli Enti conferenti acquisiscono le risorse economiche complessive attraverso cui svolgere la loro attività istituzionale.

Una quota delle stesse, com'è evidente, deve essere destinata al sostenimento delle spese di funzionamento della struttura, necessarie per acquisire le risorse tecniche ed umane che, unitamente a quelle finanziarie, concorrono al processo produttivo, inteso in senso lato, mediante il quale le Fondazioni bancarie perseguono le proprie finalità.

Su questo aspetto si è spesso appuntata l'attenzione delle Autorità e della pubblica opinione, essendo di tutta evidenza che la valutazione di congruità dei costi di gestione sostenuti è uno degli elementi fondamentali su cui basare il giudizio circa l'efficienza economica e gestionale degli Enti conferenti.

In questo capitolo si propone una disamina articolata delle principali voci di spesa delle Fondazioni bancarie; vengono presentati, in primo luogo, nel paragrafo "I costi di funzionamento degli Enti conferenti", i dati tratti dai bilanci 1993/94 e 1994/95 che confermano, come già osservato nel Primo Rapporto, una contenuta incidenza dei costi operativi sui proventi.

Nel seguito del capitolo vengono sviluppati alcuni approfondimenti relativamente alle tre variabili organizzative che, in modo più o meno diretto, sono da considerare come principali fonti di costo per le Fondazioni bancarie.


In particolare, nel secondo paragrafo, "La composizione degli Organi collegiali", si fa il punto della situazione con riferimento agli Organi amministrativi degli Enti conferenti, proponendo i dati relativi alla loro attuale composizione ed alle fonti di nomina dei rispettivi membri. Viene inoltre fornito un aggiornamento sui casi di doppio incarico, da considerarsi ormai decisamente marginali e comunque legittimi alla luce della normati-

va vigente, riguardanti gli Amministratori degli Enti che ricoprono cariche anche presso le relative Banche conferitarie.

Nel terzo paragrafo, "Il personale degli Enti conferenti", si descrivono le caratteristiche principali di impiego delle risorse umane da parte delle Fondazioni C.R. Sono presentati, in particolare, i risultati di una ricerca, svolta dall'ACRI con riferimento alle Fondazioni C.R., che evidenzia come siano ancora prevalenti i casi di collegamento stretto tra le Fondazioni e le rispettive Banche conferitarie; queste ultime, mediante convenzioni di servizio o con il distacco di proprio personale, continuano a fornire un determinante supporto operativo agli Enti conferenti. I dati proposti, tuttavia, mostrano un interessante trend che muove le Fondazioni, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, verso il conseguimento di una più ampia autonomia operativa, in sintonia con l'evoluzione che si sta registrando di una progressiva attenuazione del legame tra i due soggetti in questione.

Nell'ultimo paragrafo, "La struttura organizzativa degli Enti conferenti", si analizza, infine, l'evoluzione in atto riguardante le articolazioni funzionali ed operative adottate dalle Fondazioni. Si osserva nell'ambito di una complessiva propensione del sistema ad utilizzare strutture operative snelle e flessibili; una tendenza generale ad articolare maggiormente l'assetto organizzativo dell'Ente al fine di renderlo rispondente alle effettive esigenze delle Fondazioni.

In sintesi, l'articolazione del capitolo sinora descritta si sviluppa secondo un percorso logico che può essere rappresentato dallo schema seguente:



4.1 I costi di funzionamento degli Enti conferenti

Per l'analisi dei costi e spese di amministrazione degli Enti conferenti, sviluppata in questo paragrafo, si fa riferimento alla Tab. 45, contenuta in appendice.

Osservando il dato relativo all'intero sistema delle Fondazioni bancarie, con riferimento all'esercizio 1994/95, si rileva che i costi di funzionamento assommano a poco meno di 70 miliardi, con un'incidenza sui proventi dell'anno pari al 9,3% (v. Tab. 45).

Una prima valutazione di questo dato induce a considerare che l'entità delle spese di amministrazione degli Enti conferenti non si discosta da una fisiologica dinamica di gestione operativa. Ciò sgombra il campo da valutazioni, rievate in alcune sedi, sulla eccessiva onerosità determinata dal mantenimento delle strutture operative delle Fondazioni bancarie.

Appare scarsamente significativo, inoltre, il confronto con l'esercizio precedente (rispetto al quale si rileva un incremento del 24,2%) in quanto, nella fattispecie, si deve tener conto della peculiare dinamica che caratterizza lo sviluppo del sistema delle Fondazioni bancarie, in questa fase della loro evoluzione.

È noto, infatti, come esse stiano vivendo un momento di crescita che, attraverso una progressiva definizione dei loro scopi istituzionali e delle strutture e modalità operative più idonee per il perseguimento degli stessi, le sta conducendo verso l'acquisizione di nuovi assetti organizzativi, caratterizzati da sempre maggiori autonomie e capacità operative.

In uno scenario di questo genere, quindi, prima che la situazione giunga a regime, e dato il breve periodo trascorso, è ovvio considerare i costi di funzionamento soggetti a variazione (anche di qualche rilievo), per effetto degli investimenti strutturali che il processo sopra delineato comporta.

Dall'esame analitico della struttura compositiva dei costi di funzionamento delle Fondazioni C.R., riportata nella Tab. 8, si rileva che essi sono stati determinati per la maggior parte dalle spese generali e dal compenso agli Organi collegiali, in misura minore incidono i costi per il personale;

Tab. 8 - Composizione percentuale dei costi e spese di amministrazione per tipologia di costo - Fondazioni C.R.

Tipologia di costo	1993/94		1994/95	
	%		%	
Spese per il personale	29,4	27,5	38,0	38,8
Spese generali	38,0	31,3	31,1	31,3
Compenso Organi collegiali	31,1	2,4	1,5	2,4
Ammortamenti	1,5	2,4	1,5	2,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

trascurabile è il peso degli ammortamenti. Si noterà, inoltre, che la struttura è pressoché identica nel biennio esaminato.

Per quanto riguarda i compensi agli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. si deve osservare che la variazione da 13,9 miliardi circa a 17,5 miliardi circa è legata, in massima parte, agli effetti che sono derivati alle Fondazioni C.R. dal passaggio degli Amministratori dal doppio incarico al singolo incarico. Infatti, il 66% degli Amministratori che nel 1994 si trovavano in condizioni di doppio incarico, e che per tale ragione percepivano dalle Fondazioni solo il 50% del compenso, optando per l'incarico singolo hanno successivamente percepito il compenso intero.

Analizzando i dati relativi alle Fondazioni C.R. disaggregate secondo la dimensione patrimoniale e quella geografica (v. Tabb. 46, 47, 48, 49), si nota che l'incidenza dei costi e delle spese di amministrazione sui proventi risulta particolarmente elevata nelle Fondazioni con sede al Sud e al Centro e per quelle di più piccole dimensioni.

Come si è avuto modo di rilevare già nel Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, gli Enti conferenti sono caratterizzati da strutture operative snelle. Il personale impiegato è estremamente contenuto ed è abbastanza frequente il ricorso a soluzioni di distacco di personale dipendente o di acquisti di servizi dalla Banca conferitaria.

Infatti, i costi e le spese di amministrazione, seppur in leggera crescita, incidono in misura modesta sui proventi e, dunque, sul risultato d'esercizio. Tuttavia, man mano che le Fondazioni accentuano la ricerca di una propria indipendenza rispetto alle Banche conferitarie, anche dal punto di vista organizzativo e funzionale, è ragionevole attendersi un aumento dei costi operativi, come già evidenziato in precedenza.

4.2 La composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R.

Una particolare attenzione deve essere rivolta all'analisi della composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R.

Coerentemente con i nuovi assetti organizzativi adottati sulla base delle indicazioni della Direttiva Dini e con il conseguente processo di revisione statutaria, nel corso del 1996 si è registrato un ulteriore e significativo rinnovamento degli Organi di governo delle Fondazioni C.R.

La graduale immissione negli Organi amministrativi di nuovi soggetti contribuisce a favorire un funzionale allineamento tra risorse professionali interne e il perseguimento dei fini istituzionali delle Fondazioni C.R.

La Tab. 9 illustra la composizione degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. distinte, in base alla loro originaria natura, in Fondazioni a struttura istituzionale e Fondazioni a struttura associativa.

	Fondazioni a struttura istituzionale		Fondazioni a struttura associativa		Totale	% sul totale degli Amm.ri
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Fondazioni C.R.	40	49	41	51	81	
Amministratori previsti dallo statuto	459	52	416	48	875	100
di cui:						
attualmente in carica	439	52	410	48	849	97
in corso di nomina	20	76	6	24	26	3
Membri del Collegio Sindacale	120		123		243	100
Amministratori nominati	62	46	72	54	134	15

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1996.

In linea con la significativa attività di ricambio dei propri Organi amministrativi realizzata dalle Fondazioni C.R. già nel corso del 1995, si rileva che nel periodo che va dall'1/1/1996 al 30/11/1996 sono state effettuate nomine per un numero pari al 15% del totale degli Amministratori previsti dallo statuto.

Tale dato appare particolarmente significativo in considerazione del fatto che negli ultimi due anni sono state effettuate 355 nomine nell'ambito degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. pari al 40% del totale degli Amministratori.

E, peraltro, da rilevare come gran parte di queste ultime nomine rappresenti la copertura di posizioni già esistenti resa necessaria dal progressivo scadere delle cariche in essere, mentre il numero degli Amministratori è aumentato, rispetto all'anno precedente, di appena nove unità.

Dai dati si evidenzia, inoltre, come gli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. siano mediamente composti da circa 11 membri.

Un altro aspetto da esaminare è rappresentato, con riferimento alle Fondazioni a struttura istituzionale, dalle fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione relative sia alla situazione attuale che ai precedenti assetti statutari.

La Tab. 10 evidenzia in generale per quanto riguarda tutte le fonti di nomina considerate una sostanziale stabilità rispetto all'assetto precedente.

Infatti, l'incidenza delle nomine di derivazione pubblica (Ministro del tesoro, Regioni, Province, Prefetto, CCIAA, Comuni) passa da 63,7% nel 1995 a 63,9% nel 1996.

Anche il dato relativo alle nomine riferite alle Università (3,7%) ed agli Ordini professionali (2,2%) risulta immutato, rispetto al 1995.

Si rileva, inoltre, una diminuzione delle nomine facenti capo all'ACRI ed un contenuto aumento (di 1 punto percentuale) dei membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne la cooptazione, è opportuno ricordare che la circolare del Ministero del tesoro del 28 giugno 1995 ha fatto espresso riferimento all'ampliamento del Consiglio di Amministrazione quale strumento per realizzare l'auspicata maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento.

Pertanto, l'aumento del numero dei membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione risponde anche all'esigenza delle Fondazioni C.R. di acquisire professionalità coerenti con i settori di intervento istituzionali ed in grado di interpretare il legame con il territorio.

Con riferimento alle Fondazioni C.R. a struttura associativa, nelle quali l'Organo che provvede alle nomine degli Amministratori è l'Assemblea dei Soci (composta da soggetti ed Organismi che differiscono da Fondazione a

Tab. 10 - Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni C.R. a struttura istituzionale.

Fonti di nomina	1995		1996 (*)	
	N. nomine	% sul totale	N. nomine	% sul totale
Ministro del tesoro ¹⁸	2	0,4	2	0,4
Comuni (Comunità montane)	114	24,9	115	25,1
Province	71	15,5	72	15,7
Regioni	12	2,6	14	3,1
Prefetto	6	1,3	5	1,1
CCIAA	87	19,0	85	18,5
Ordini professionali	10	2,2	10	2,2
Università	17	3,7	17	3,7
ACRI	71	15,5	61	13,3
Enti ecclesiastici	4	0,9	4	0,9
Cooptati dal Consiglio d'Amministrazione	41	9,0	46	10,0
Altri ¹⁹	22	5,0	28	6,0
Totale	457	100,0	459	100,0

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1996

Fondazione), è opportuno esaminare alcuni dati relativi alle fonti di nomina.

La Tab. 11 illustra le variazioni della situazione attuale rispetto ai dati relativi al 1995.

Tali variazioni sembrano connesse all'esigenza di modificare l'assetto delle nomine dei soci per avere una maggiore rappresentatività nell'ambito delle Assemblee delle diverse istanze della realtà locale.

¹⁸ Il referendum dell'aprile 1993 ha abrogato le disposizioni del R.D.L. n. 204/1938 che attribuivano al Ministro del tesoro la nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Casse di risparmio.

Per quanto riguarda le Banche del Monte, il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385), abrogando la legge n. 745/1938, ha fatto venire meno il potere di nomina del Ministro del tesoro relativamente ai Presidenti ed ai Vice Presidenti.

Alcune Fondazioni (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) nell'esercizio della propria autonomia statutaria hanno attribuito la nomina di un Amministratore al Ministro del tesoro.

¹⁹ La voce "Altri" comprende: ICCRI, Volontariato, Associazione Federativa Casse e Monti dell'Emilia Romagna, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi, U.S.L., Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ministero della Sanità, Ente per il Turismo, Amministrazione Opere Pie, Consorzio Sviluppo Industriale, Consorzio Sviluppo Universitari di Vicenza e Verona.

Nella Tab. 11 si evidenzia, inoltre, come le Fondazioni C.R. abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti secondo le previsioni dell'art. 23

Tab. 11 - Fonti di nomina delle Assemblee dei Soci delle Fondazioni C.R. a struttura associativa

Fonti di nomina	1995		1996 (*)	
	numero	% sul totale delle nomine	numero	% sul totale delle nomine
Enti pubblici territoriali	10		10	
CCIAA	9		2	
Ordini professionali	2		6	
Università	6		4	
Altri	4		9	
Totale	31		31	
Assemblea dei Soci per cooptazione	69		69	
Totale	100		100	

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1996

del D.Lgs. n. 356/1990, in base al quale "l'integrazione della compagine sociale delle Casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30% del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10% del predetto numero massimo".

La Tab. 12 illustra la situazione attuale delle Fondazioni C.R. con riferimento all'incompatibilità del doppio incarico degli Amministratori e dei Sindaci.

Dall'esame dei dati si rileva che il fenomeno del doppio incarico, relativo alle situazioni in cui lo stesso soggetto ricopre cariche amministrative o di controllo negli Organi della Fondazione C.R. e della Società conferitaria, assume dimensioni estremamente limitate e si riferisce per altro ad ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente.

Esso, infatti, interessa appena il 4% degli Amministratori e circa il 2% dei Sindaci e riguarda solo le Fondazioni C.R. che hanno deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della Società conferitaria, secondo le previsioni di cui all'art. 1, del Decreto Ministeriale 1° febbraio 1995.

Tab. 12 - Amministratori e Sindaci delle Fondazioni C.R. con doppio incarico rilevante ai fini dell'incompatibilità. (*)

	Fondazioni a struttura istituzionale		Fondazioni a struttura associativa		Totale	% sul totale
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Fondazioni C.R.	40	49	41	51	81	100
Amministratori previsti dallo statuto	459	52	416	48	875	100
Amministratori con doppio incarico nella Società conferitaria e nella Fondazione C.R. di cui:	19	59	13	41	32	4
- Presidenti e/o Vice Presidenti	14	70	6	30	20	2
- Consiglieri	5	42	7	58	12	2
Sindaci previsti dallo statuto	120	49	123	51	243	100
Sindaci con doppio incarico	3	75	1	25	4	2

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1996

4.3 Il personale delle Fondazioni C.R.

Come già rilevato nel Primo Rapporto, le soluzioni organizzative adottate dalle Fondazioni C.R. nel corso di questi primi anni di operatività, con riferimento al personale impiegato, sono state fortemente influenzate dallo stretto collegamento esistente tra le Fondazioni stesse e le rispettive Banche conferitarie.

Sia le funzioni di direzione sia quelle esecutive sono state inizialmente assolve, prevalentemente, da personale appartenente alla Banca conferitaria.

Quasi ovunque, infatti, sono state adottate formule, quali il distacco di personale o la stipula di convenzioni di service, in base alle quali le Banche conferitarie hanno destinato alcuni elementi del proprio personale allo svolgimento delle attività proprie delle Fondazioni di riferimento.

Una valutazione prospettica del fenomeno induce a ritenere, tuttavia, che la situazione descritta sia destinata a modificarsi nel tempo per effetto della progressiva attenuazione dei legami tra le Fondazioni bancarie e le aziende creditizie collegate, che potrà essere indotta anche dalla diversificazione degli attivi patrimoniali delle Fondazioni.

Un'indagine condotta dall'ACRI, con riferimento alla composizione degli organici delle Fondazioni C.R. relativamente al 1996, rivela alcuni segnali di un cambiamento in tal senso.

La linea di tendenza più interessante al riguardo, che emerge dal quadro generale descritto nelle tabelle presentate di seguito, è l'aumento del numero di persone totalmente dedicate all'attività della Fondazione, con conseguente diminuzione delle risorse impegnate in attività riguardanti sia la Banca conferitaria sia l'Ente conferente.

Sembrerebbero crearsi, così, le condizioni per pervenire ad una più completa autonomia strutturale ed organizzativa delle Fondazioni C.R. e per un ulteriore consolidamento delle specializzazioni professionali del personale.

Nella Tab.13 viene descritta la composizione, in base alla natura del rapporto di lavoro, degli organici delle Fondazioni C.R., considerate sia nel loro insieme sia per raggruppamenti dimensionali.

Il numero complessivo delle persone impegnate nell'attività delle Fondazioni C.R. nel 1996, pari a 324 unità, non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente (nel 1995 sono state censite 314 unità).

Tale entità, certamente non elevata se si tiene conto del numero e dell'articolazione territoriale delle Fondazioni C.R. facenti parte del sistema, e delle loro dimensioni patrimoniali sembra confermare la scelta di fondo, delle stesse, di mantenere entro volumi molto contenuti l'impiego di per-

Tab. 13 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione (1996).

Gruppi dimensionali ²⁰	Natura del rapporto di lavoro									
	Organico proprio dell'Ente		Organico distaccato dalla Banca conferitaria		Organico in service		Collaborazioni esterne		Totale classe	
	Unità	%	Unità	%	Unità	%	Unità	%	Unità	%
Fondazioni piccole	2	4	1	2	49	90	2	4	54	100
Fondazioni medio-piccole	4	12	4	12	25	76	0	0	33	100
Fondazioni medie	6	11	8	14	35	64	6	11	55	100
Fondazioni medio-grandi	10	17	16	26	28	46	7	11	61	100
Fondazioni grandi	13	11	91	75	14	12	3	2	121	100
Sistema Fondazioni C.R.	35	11	120	37	151	47	18	5	324	100

²⁰ I gruppi dimensionali qui utilizzati coincidono con i quinti della distribuzione, ordinata in senso crescente dei patrimoni di ciascuna delle 81 Fondazioni C.R. Di conseguenza, ogni gruppo comprende 16 Fondazioni, salvo uno (il primo, che ne contiene 17 per via del numero totale di Fondazioni non perfettamente divisibile per 5).

sonale, onde non appesantire oltre i limiti strettamente indispensabili la propria struttura organica, di snellire al massimo l'operatività della stessa e contenerne la relativa incidenza sui costi di gestione.

Le collaborazioni esterne, fondate prevalentemente su rapporti di prestazione coordinata e continuativa, costituiscono ancora una quota marginale (5%) rispetto alle varie tipologie di rapporto di lavoro dipendente ma, nel 1996, hanno iniziato ad assumere rilevanza statistica, soprattutto con riferimento alle Fondazioni C.R. di dimensione media e medio-grande (11%).

Il dato riveste interesse in quanto evidenzia l'adozione, da parte delle Fondazioni C.R., di una forma di collaborazione non tipica del settore bancario e, in qualche misura, espressiva di una ricerca di soluzioni organizzative in grado di offrire, almeno potenzialmente, maggiore flessibilità alla struttura organica.

Per l'analisi degli altri tipi di rapporto lavorativo, riconducibili tutti alla fattispecie del lavoro dipendente, è utile confrontare i dati relativi al 1996 con quelli del 1995 (v. Tab. 14) per osservare alcune interessanti linee di tendenza.

L'analisi dei dati relativi al totale delle Fondazioni C.R. evidenzia come, nel 1996, sia aumentata a tutti i livelli dimensionali la percentuale delle risorse inquadrare nell'organico proprio (+5%), con una corrispondente diminuzione del personale utilizzato sulla base di convenzioni di service.

Tenuto conto del fatto che quest'ultima formula si traduce spesso in un totale affidamento all'esterno (quasi ovunque verso la Banca conferitaria) di funzioni operative della Fondazione, si può dedurre che esse, nel loro insieme, siano più propense che in passato a scegliere soluzioni organizzative caratterizzate da un legame più diretto con le proprie risorse operative.

In generale, quindi, sembra emergere un orientamento delle Fondazioni C.R. tendente a conferire alla propria struttura organica un assetto meglio definito, più stabile e più autonomamente controllabile.

Questa tendenza, tuttavia, non appare ancora uniformemente distribuita su tutte le classi dimensionali delle Fondazioni C.R.: l'esame dell'andamento relativo ai vari gruppi, infatti, evidenzia una condotta differenziata tra quelle di diversa dimensione.

Mentre nelle Fondazioni C.R. maggiori il ricorso alla formula del service è in diminuzione (-9% in quelle grandi e -3% in quelle medio-grandi), in quelle più piccole questa soluzione organizzativa continua ad essere la più utilizzata, e vede addirittura crescere significativamente la propria incidenza percentuale (+22% nelle Fondazioni C.R. piccole, +26% in quelle medio-piccole e +8% nelle medie).

Si registra, quindi, una differenza piuttosto netta tra le politiche del personale perseguite nelle Fondazioni C.R. maggiori rispetto a quelle me-

Tab. 14 - Rapporti di lavoro dipendente: distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione.

Gruppi dimensionali	Natura del rapporto di lavoro							
	Organico proprio dell'Ente in %		Organico distaccato dalla Banca conferitaria in %		Organico in service in %		Totale classe	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Fondazioni piccole	3	4	25	2	72	94	100	100
Fondazioni medio-piccole	6	12	44	12	50	76	100	100
Fondazioni medie	7	12	29	16	64	72	100	100
Fondazioni medio-grandi	5	18	40	30	55	52	100	100
Fondazioni grandi	16	11	63	77	21	12	100	100
Sistema Fondazioni C.R.	7	12	39	39	54	49	100	100

dio-piccole, con le prime già impegnate nel disegno di una nuova configurazione dei rapporti di lavoro e le seconde, invece, tuttora ancorate alle soluzioni organizzative di partenza (cioè caratterizzate da un massiccio ricorso delle Fondazioni C.R. al supporto operativo ed organizzativo delle Banche conferitarie).

Anche il dato riguardante il distacco di personale dalle Banche conferitarie presso l'Ente conferente, formula organizzativa che può considerarsi una soluzione intermedia tra quella del service (debole legame organizzativo) e quella dell'organico proprio (forte legame organizzativo), evidenzia una diversità di orientamenti tra le Fondazioni di differente dimensione.

Il confronto tra il 1995 ed il 1996 dei dati riguardanti la globalità delle Fondazioni C.R. non evidenzia variazioni, ma analizzando gli andamenti delle diverse classi dimensionali si osserva una tendenza all'aumento del fenomeno nelle realtà più grandi (+14%) mentre per gli altri gruppi la sua incidenza percentuale si riduce in misura sempre più marcata con il decrescere della dimensione.

Si rileva, in definitiva, che il ricorso alla formula del distacco ha un andamento inverso rispetto all'utilizzo dell'opzione service: quando il primo cresce la seconda diminuisce, e viceversa. Considerando che entrambe le soluzioni organizzative configurano il coinvolgimento prestante delle Banche conferitarie nello svolgimento delle attività della Fondazione, si può ipotizzare che gli andamenti in questione dipendano da valutazioni contingenti, variabili caso per caso, circa le modalità più opportune e convenienti con cui debba essere fornito alle Fondazioni stesse il necessario supporto operativo da parte delle Banche conferitarie. Passando ad esaminare la durata dell'impegno giornaliero delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni C.R., si può rilevare (v. Tab. 15) una significativa variazione, tra il 1995 e il 1996, della proporzione tra i rapporti di lavoro a tempo pieno e quelli a tempo parziale.

Questi ultimi, che nel 1995 includevano per quasi i due terzi del totale, nel 1996 si sono ridotti in misura rilevante (-20%), con un corrispondente incremento dei rapporti di lavoro a tempo pieno.

Da un lato, ciò può ritenersi l'effetto di un aumento, nell'anno di rilevazione rispetto al precedente, delle attività operative delle Fondazioni C.R., con un conseguente maggior utilizzo delle risorse umane disponibili.

Dall'altro, il fenomeno evidenzia una forte correlazione con le scelte operate dalle Fondazioni C.R. in merito all'utilizzo del service, una soluzione Organizzativa che, nella pratica, comporta sovente l'adibizione part-time di risorse della Banca conferitaria all'assolvimento delle incombenze

Tab. 15 - Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla durata dell'impegno di lavoro giornaliero e per gruppi dimensionali di Fondazioni.

Gruppi dimensionali	Tipologia del rapporto di lavoro					
	Part Time (%)		Full Time (%)		Totale classe	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Fondazioni piccole	100	93	-	7	100	100
Fondazioni medio-piccole	83	79	17	21	100	100
Fondazioni medie	75	76	25	24	100	100
Fondazioni medio-grandi	74	59	26	41	100	100
Fondazioni grandi	30	15	70	85	100	100
Sistema Fondazioni C.R.	73	53	27	47	100	100

proprie della Fondazione.

Confrontando i dati esposti nella Tab. 14 e nella Tab. 15, infatti, si rileva che l'aumento dei rapporti di lavoro full time assume un rilievo più marcato nelle Fondazioni C.R. di dimensioni più grandi (+15% in quelle medie e medio-grandi), cioè in quelle dove si è registrata una diminuzione del ricorso al service.

L'analisi degli inquadramenti contrattuali del personale dipendente, impegnato a vario titolo nell'attività delle Fondazioni C.R. (organico proprio o distaccato dalla Banca conferitaria o impegnato dalla stessa sulla base di una convenzione di service), evidenzia alcune ulteriori novità, nel 1996, rispetto alla situazione registrata nell'anno precedente (v. Tab. 16).

Nel 1996 si rileva, infatti, una diminuzione percentuale rispetto al 1995, di tutti i ruoli direttivi e intermedi, pari al 17% della loro incidenza complessiva sul totale degli organici (-6% dei dirigenti, -9% dei funzionari e -2% dei quadri).

Per contro è aumentato il numero delle risorse operanti a livello impietistico, che rappresentano, nel 1996, il 53% degli organici complessivi contro il 36% rilevato nel 1995.

Questa tendenza sembra rispecchiare un orientamento delle Fondazioni C.R. a bilanciare l'assetto degli inquadramenti contrattuali interni che, come evidenziato anche nel Primo Rapporto, vedeva prevalere i livelli più alti.

La tendenza emersa nel 1996, tuttavia, non muta la peculiarità di fondo del fenomeno rilevato, costituita da una forte incidenza dei livelli di inquadramento più elevati.

Una spiegazione, almeno parziale, può essere ricercata nel fatto che il mantenimento di organici numericamente molto esigui, da parte delle Fondazioni C.R., finisce per determinare un contenimento maggiore dei livelli esecutivi, a cui sono associati gli inquadramenti più bassi. Questi, infatti, possono essere più facilmente compresi nel numero o surrogati dalle varie forme di supporto operativo che le Banche conferitarie ancor oggi offrono ai rispettivi Enti conferenti.

Per i ruoli direttivi, invece, si deve considerare l'esistenza di una soglia minima al di sotto della quale sembra difficile poter scendere. Essi sono collegati, infatti, a posizioni di responsabilità particolarmente qualificate, in relazione al contributo di elevata professionalità ad esse richiesto (ad esempio il Segretario Generale o i Responsabili dei vari settori operativi), il cui numero non è riducibile oltre una certa misura.

Tab. 16 - Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. sulla base dell'inquadramento contrattuale e per gruppi dimensionali di Fondazioni.

Gruppi dimensionali	Inquadramento contrattuale									
	Dirigenti in %		Funzionari in %		Quadri in %		Impiegati in %		Totale classe	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Fondazioni piccole	32	27	28	17	7	12	32	44	100	100
Fondazioni medio-piccole	25	30	19	18	19	15	37	37	100	100
Fondazioni medie	26	29	32	10	12	10	30	51	100	100
Fondazioni medio-grandi	25	17	29	24	5	5	42	54	100	100
Fondazioni grandi	16	10	21	20	21	9	42	61	100	100
Sistema Fondazioni C.R.	25	19	27	18	12	10	36	53	100	100

4.4 La struttura organizzativa delle Fondazioni C.R.

A conclusione di questo capitolo, dedicato all'esame delle tematiche principali atinenti l'efficienza economica e gestionale delle Fondazioni C.R., sembra utile fornire alcuni ulteriori spunti di riflessione esaminando l'attuale stadio di sviluppo relativo alla strutturazione interna delle funzioni operative.

Da tale configurazione dipendono infatti, in misura non indifferente, alcune importanti voci di costo che le Fondazioni bancarie debbono sostenere, come già visto in modo analitico nella prima parte di questo capitolo, per garantire il proprio funzionamento.

In questo paragrafo si intende riferire, in particolare, in merito alle principali tendenze rilevate nell'ambito del sistema circa la definizione dei ruoli, la suddivisione delle funzioni e l'articolazione delle attività attraverso cui le Fondazioni C.R. concretamente operano per il perseguimento dei propri fini.

La questione riveste interesse, ed è nello stesso tempo di non facile approccio, per effetto di una realtà in forte movimento, caratterizzata dalla ricerca, ancora non completata da parte di molte Fondazioni bancarie, di un definitivo assetto organizzativo.

Si può facilmente intuire come ciò derivi soprattutto dai problemi, già più volte richiamati, che esse hanno dovuto, e in diversi casi devono ancora oggi, affrontare per raggiungere una definitiva autonomia operativa rispetto alle Banche conferitarie. È noto infatti che esse, non disponendo di proprie strutture nella fase di avviamento della loro attività, hanno inizialmente operato ricorrendo massicciamente (in molti casi in via esclusiva) alle risorse tecniche ed umane messe a disposizione, a vario titolo, dalle Banche conferitarie.

Molte Fondazioni C.R. hanno successivamente avviato processi di riorganizzazione che, in modo molto differenziato e con tempi di realizzazione diversi, stanno gradualmente introducendo nel sistema una linea di demarcazione più netta tra le risorse operative dedicate all'attività della Fondazione e quelle che presidiano l'operatività della Banca conferitaria.

La situazione odierna presenta, pertanto, uno scenario molto variegato, di cui pare interessante descrivere gli aspetti più salienti e, soprattutto, cogliere i segnali e le prospettive di cambiamento.

Nella parte seguente di questo paragrafo si riportano i principali risultati di una ricerca svolta dall'ACRI, sull'argomento in questione, con riferimento alle Fondazioni C.R.

I dati di struttura sono stati raccolti in modo analitico e, successivamente, rielaborati in modo da evidenziare gli andamenti del sistema con ri-

ferimento a gruppi omogenei di Fondazioni C.R. e a modelli organizzativi standard, cui siano riconducibili le diverse strutture organizzative rilevate. In particolare, sotto il primo aspetto, le Fondazioni C.R. sono state classificate in base al loro patrimonio in tre gruppi dimensionali: le grandi, le medie e le piccole.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi di riferimento, invece, i dati rilevati hanno permesso di individuare tre prevalenti configurazioni, a cui si riconduce la larga maggioranza delle strutture rilevate:

- struttura operativa esterna, cioè caratterizzata da un ricorso totale alle strutture della Banca conferitaria per l'assolvimento di tutte le funzioni operative della Fondazione, con l'unica eccezione di quelle di coordinamento generale riferibili al Segretario Generale (unica posizione di lavoro prevista nell'organigramma della Fondazione);
- struttura operativa elementare, cioè caratterizzata da un'unica posizione di coordinamento, il Segretario Generale (eventualmente coadiuvato da una figura di sostituto, variamente denominata), da cui dipendono direttamente le posizioni di addetto impegnate nell'attività corrente. Talora, anche in tale configurazione è previsto, pur se in misura molto differenziata da caso a caso, il ricorso alle strutture della Banca conferitaria per l'assolvimento di alcune funzioni operative della Fondazione;
- struttura operativa articolata, cioè caratterizzata dalla distinzione formale di diversi centri di responsabilità, per ognuno dei quali è definita una specifica posizione di coordinamento. Si configura, quindi, una struttura piramidale al cui vertice vi è il Segretario Generale della Fondazione, a livello intermedio i Responsabili di funzione, e alla base gli addetti operativi, da questi ultimi coordinati.

Nella Tab. 17 è evidenziata la distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. raggruppate dimensionalmente, tra le suddette configurazioni organizzative.

Come si può osservare, il dato relativo alla totalità delle Fondazioni C.R. indica una prevalenza di configurazioni organizzative elementari (55,7%) mentre appare ormai contenuto il novero delle Fondazioni C.R. che si affidano completamente all'esterno (10%) e comincia a diffondersi il ricorso a forme di struttura più articolate (34,3%).

Questa tendenza alla maggiore strutturazione delle funzioni operative emerge con più evidenza, com'era naturale attendersi, nelle Fondazioni C.R. di maggiori dimensioni, mentre tende ad attenuarsi con il diminuire della loro dimensione operativa.

Il fenomeno può essere letto, da un lato, come indice di un più avanzato stadio di sviluppo organizzativo delle grandi Fondazioni C.R. rispetto

Tab. 17 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e per tipologia di struttura

Fondazioni		Tipologie di struttura			
Gruppi dimensionali	Numero	Struttura esterna %	Struttura elementare %	Struttura articolata %	Totali %
Fondazioni piccole	37	20,0	53,3	26,7	100
Fondazioni medie	35	3,2	64,6	32,2	100
Fondazioni grandi	9	0,0	33,3	66,7	100
Sistema Fondazioni C.R.	81	10,0	55,7	34,3	100

alle medie e alle piccole; d'altra parte, tuttavia, si può osservare che quelle di più contenuta dimensione hanno forse già raggiunto, con il tipo di struttura elementare, un livello adeguato di strutturazione, che consente loro di perseguire gli scopi istituzionali mantenendo i caratteri dell'organizzazione agile e snella.

Per quanto riguarda i contenuti specifici di attività, previsti nell'ambito delle configurazioni con struttura interna alla Fondazione, l'indagine svolta ha evidenziato quanto segue:

– nelle strutture elementari prevale l'attribuzione agli addetti di funzioni di segreteria amministrativa, ricomprendendo in essa le attività di segreteria in senso stretto e quelle legate all'istruttoria, alla gestione e al controllo delle pratiche di erogazione.

Meno ricorrente è l'attribuzione delle funzioni di contabilità e bilancio, per le quali è ancora molto frequente il ricorso, basato su apposite convenzioni di service, alle strutture operative specializzate della Banca conferitaria.

La specificazione di funzioni di altra natura, quali ad esempio la gestione delle relazioni esterne o la consulenza legale e tributaria, è prevista solo sporadicamente:

– nelle strutture articolate, le aree funzionali che con maggiore ricorrenza vengono integrate in specifici centri di responsabilità, con relativa individuazione di una posizione di lavoro preposta al coordinamento, sono quelle della segreteria generale e della contabilità e bilancio. Nell'ambito della segreteria generale sono spesso previsti comparti operativi distinti per l'attività di supporto al funzionamento degli Organi Collegiali e per la realizzazione dell'attività istituzionale (gestione delle pratiche di erogazione).

È poco frequente, e si rileva solo nelle Fondazioni C.R. dotate delle strutture più complesse, l'enucleazione di un centro di responsabilità tecnico, specificamente preposto alla valutazione, alla gestione e al controllo dei progetti di intervento istituzionale.

A parte rare eccezioni, nelle configurazioni organizzative rilevate non sono previsti ruoli specialistici interni preposti alla gestione delle attività patrimoniali. Per l'assolvimento di questa funzione, infatti, è di uso comune il ricorso delle Fondazioni C.R. agli uffici finanziari delle Banche conferitarie.

CAPITOLO 5

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEGLI ENTI CONFERENTI

Premessa

Dopo aver esaminato, nei precedenti capitoli, la natura e l'entità delle risorse delle Fondazioni bancarie rivenienti dalla gestione dei loro patrimoni, nonché le principali componenti dei costi di funzionamento sostenuti, si analizzano, in questo capitolo del Rapporto, le modalità con cui esse hanno perseguito, nel 1995, le loro finalità istituzionali.

Come è noto, queste sono state individuate dal Legislatore nel conseguimento di scopi di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali più deboli.

Per fornire un quadro esaustivo dell'attività istituzionale degli Enti conferenti, vengono illustrati sia i dati quantitativi sulle erogazioni effettuate, sia i connotati qualitativi dell'attività svolta, indispensabili per comprendere pienamente la valenza e la portata del fenomeno in esame.

Nel primo paragrafo, denominato "Le risorse destinate all'attività erogativa", si presentano i dati relativi alle erogazioni, tratti dai bilanci 1993/94 e 1994/95. Il quadro informativo viene completato proponendo alcuni indicatori che, rapportando le quantità erogate alle altre principali poste di bilancio, facilitano una più immediata lettura del fenomeno e consentono di articolare ulteriormente la valutazione dell'efficienza delle Fondazioni bancarie.

Anticipando, in estrema sintesi, gli esiti dell'analisi che sarà sviluppata nel paragrafo, si può osservare che nel corso del 1995 sono complessivamente aumentate le risorse destinate all'attività istituzionale e che, in tale ambito, si è accresciuta la quota degli interventi delberati e realizzati nel corso dell'esercizio.

Nel secondo paragrafo, denominato "L'autodisciplina delle Fondazioni C.R.: gli statuti ed i regolamenti", si procede ad un esame dell'apparato normativo interno di cui le Fondazioni C.R. si sono dotate per assolvere più efficacemente alle finalità istituzionali loro assegnate.

Come si ricorderà, su questo fondamentale aspetto la Direttiva Dini aveva indicato alcuni specifici indirizzi ai quali ispirare l'adeguamento degli statuti da parte delle Fondazioni bancarie.

Vengono presentati, nel paragrafo in argomento, dati che evidenziano come le Fondazioni C.R. abbiano ormai completato il suddetto processo di adeguamento e che illustrano analiticamente i contenuti salienti dei nuovi statuti e dei relativi regolamenti.

Il terzo paragrafo, denominato "I requisiti di professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R.", è dedicato all'esame delle caratteristiche professionali degli Amministratori delle Fondazioni C.R., da cui si evince una correlazione, più stretta che in passato, tra i requisiti professionali dei componenti degli Organi ed i settori di intervento previsti.

Il quarto paragrafo, denominato "L'attività erogativa delle Fondazioni C.R.", è dedicato alla presentazione dei risultati dell'indagine svolta dall'ACRI sulle modalità ed i criteri seguiti nella realizzazione dell'attività erogativa.

L'esame analitico dell'ampia messe di dati proposti permette di valutare in termini complessivamente positivi l'operato delle Fondazioni C.R., le quali hanno sostanzialmente adempiuto agli scopi istituzionali loro assegnati.

L'attività erogativa è stata pressoché totalmente orientata, infatti, verso i settori di intervento istituzionali ed ha visto consolidarsi l'adozione di criteri, per la selezione delle iniziative, che privilegiano la specializzazione funzionale e la progettualità degli interventi.

Inoltre, si conferma il forte radicamento delle Fondazioni C.R. nelle rispettive aree di origine, all'insegna della conservazione dell'importante patrimonio di tradizione accumulato nel tempo dalle Casse di risparmio italiane.

5.1 Le risorse destinate all'attività erogativa

5.1.1 Il processo di formazione delle risorse disponibili per le erogazioni

Le Fondazioni bancarie destinano all'attività istituzionale i proventi dell'esercizio che residuano dopo aver coperto i costi di funzionamento (Margine Lordo), dopo aver pagato le imposte e dopo aver effettuato gli accantonamenti che sono previsti dalla legge o dallo statuto. A tale somma, che definiamo "Margine netto dell'esercizio", vanno aggiunte le risorse che si sono originate in esercizi precedenti e che, non essendo state impegnate in erogazioni, sono ancora disponibili. Tali somme sono accantonate in appositi fondi del passivo dello Stato patrimoniale, che vengono denominati "Fondi per le erogazioni da deliberare" o, come proposto nello schema di bilancio tipo, "Stanziamanti per le erogazioni da deliberare".

È utile chiarire immediatamente la natura di questi fondi che, per la diversa funzione svolta all'interno dello Stato patrimoniale, vanno distinti dai "Debiti per erogazioni già deliberate".


I fondi in questione non rappresentano debiti in quanto riguardano somme destinate a finanziare l'attività erogativa in genere, o stanziata a favore di uno o più settori di intervento. Tali fondi costituiscono disponibilità accantonate in attesa dell'individuazione del progetto o del beneficiario del finanziamento.

La costituzione di fondi per erogazioni da deliberare risponde ai principi di una corretta e prudente politica gestionale che, nel caso specifico, mira alla stabilizzazione del flusso erogativo, rendendolo meno sensibile alle variazioni del flusso di proventi e consente, quindi, una migliore programmazione degli interventi.

La posta di bilancio "Debiti per erogazioni già deliberate", invece, si riferisce agli impegni assunti con formale esecuzione di spesa o di finanziamento, cui non è stata ancora data formale esecuzione a causa del tempo tecnico necessario per il perfezionamento della pratica (ad esempio la produzione, da parte del beneficiario, della documentazione richiesta).

Lo schema che segue rappresenta graficamente il processo di formazione delle risorse disponibili per l'attività istituzionale e la loro destinazione ad erogazioni: fenomeno che ci proponiamo di analizzare, sotto l'aspetto quantitativo e di bilancio, nel presente paragrafo.

L'analisi, dunque, prende in esame l'andamento, rilevato nel biennio 1994-1995, degli aggregati di bilancio relativi agli accantonamenti effettuati, all'utilizzo dei fondi per erogazioni, all'attività istituzionale com-



piessiva ed alle singole voci in cui essa può essere suddivisa: Volontariato L. 266/91, erogazioni deliberate, stanziamenti per erogazioni da deliberare.

La lettura dei dati di bilancio evidenzia che il margine netto della gestione è in sensibile aumento sia perché, come già visto nel precedente capitolo, cresce il margine lordo (proventi meno costi di funzionamento), sia perché si sono drasticamente ridimensionati gli accantonamenti che le Fondazioni bancarie hanno effettuato. Particolare attenzione merita il dato relativo agli accantonamenti finalizzati alla costituzione e al mantenimento della riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Banca conferitaria, previsti dalla normativa vigente (art. 12 del D.Lgs. 356/90).

Tale norma, integrata da una disposizione della Banca d'Italia, prevedeva che il 50% dei dividendi percepiti dalla Banca conferitaria fosse accantonato a riserva; successivamente essa è stata modificata dalla Direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 che ha previsto la facoltà per le Fondazioni bancarie di ridurre l'aliquota sino ad un valore non inferiore al 10%, fin tanto che esse detengano il controllo della Società conferitaria²¹.

Va precisato che il dato complessivo degli accantonamenti, che si rileva nei bilanci 1994/95, per ora risente solamente delle modifiche del regime della riserva operate dalle Fondazioni bancarie che hanno adeguato lo stanio prima della chiusura dell'esercizio; l'effetto si dovrebbe poter apprezzare in tutta la sua portata nei bilanci relativi all'esercizio 1995/96.

Passando all'analisi dei dati (v. Tab. 45), si rileva che, per il complesso delle Fondazioni bancarie, il margine netto dell'esercizio 1994/95 è pari a 328 miliardi ed aumenta, rispetto a quello precedente, di 91 miliardi, a fronte di un incremento dei proventi di 34 miliardi. Con riferimento alle Fondazioni C.R. il margine netto è di 295 miliardi, e presenta una crescita di 68 miliardi a fronte di un incremento dei proventi di 53,5 miliardi. Per le Fondazioni I.C.D.P., infine, si riscontra una variazione positiva del margine netto di 23 miliardi (passa da 10 a 33 miliardi) a fronte di un decremento dei proventi (infatti solo una Fondazione, tra queste, ha incassato dividendi nell'esercizio 1994/95).

Il rapporto fra il margine netto ed i proventi esprime, in sintesi, quanta parte dei proventi risulta disponibile per l'attività istituzionale, dopo aver sottratto i costi di funzionamento ed aver effettuato i dovuti accantonamen-

ti; è, quindi, un indicatore molto utile per valutare l'efficienza gestionale delle Fondazioni bancarie.

Il rapporto calcolato sui dati relativi al 1995, per il complesso delle Fondazioni bancarie, presenta un netto miglioramento rispetto all'anno precedente: esso, infatti, passa da 33,3% a 43,9%. Per le Fondazioni C.R. esso passa da 36,7% a 44%, mentre le Fondazioni I.C.D.P. fanno registrare l'aumento più consistente: da 10,8% a 43,2%.

Il dato, quindi, testimonia un netto miglioramento della gestione complessiva, valutazione questa, che assume maggior rilievo se si tiene conto che la Direttiva Dini stabilisce solo il livello minimo dell'aliquota di dividendi percepiti da accantonare, e lascia, quindi, alla libera iniziativa delle Fondazioni bancarie decidere se e di quanto ridurre tale aliquota, originariamente prevista al 50%.

Si è già detto che alle risorse prodotte dalla gestione ordinaria dell'esercizio, cioè al "Margine netto dell'esercizio" ora analizzato, si aggiungono le risorse derivanti dai fondi accantonati negli esercizi precedenti e il saldo della gestione straordinaria²².

La somma di queste tre voci determina il "Totale delle disponibilità per erogazioni" e individua il livello massimo di erogazioni che, in teoria, sarebbe possibile deliberare senza incorrere nel rischio di chiudere il bilancio finanziario in disavanzo.

La lettura dei bilanci permette di osservare che l'azione combinata del margine netto, in sensibile crescita, e dell'utilizzo di fondi per le erogazioni, che, come si vedrà, è in sensibile diminuzione, determina, per le Fondazioni bancarie, un incremento del totale delle disponibilità per le erogazioni del 4,2% circa, che passa da 424 a 442 miliardi.

Per le Fondazioni C.R. il totale delle disponibilità per le erogazioni aumenta da 387 miliardi a 410 miliardi circa, con un incremento pari al 6%, mentre per le Fondazioni I.C.D.P. il dato passa da 37 a 33 miliardi con un decremento del 10,8%, dovuto essenzialmente al dato negativo del saldo della gestione straordinaria.

Per offrire un quadro interpretativo corretto circa le ragioni che hanno determinato, nel biennio 1993/94-1994/95, le variazioni del totale delle disponibilità per le erogazioni, conviene analizzare con particolare attenzione l'andamento della posta di bilancio relativa all'utilizzo dei fondi per le erogazioni.

²¹ La stessa Direttiva (art. 6) e la relativa circolare applicativa del 28 giugno 1995 hanno, infatti, previsto che l'obbligo di accantonamento, ex art. 12 del D.Lgs. 356/90, non sussiste per le Fondazioni bancarie che hanno perso il controllo della conferitaria. Queste ultime possono, comunque, mantenere la previsione dell'accantonamento secondo un'aliquota ritenuta congrua. Le Fondazioni bancarie che, invece, hanno ceduto la totalità delle azioni della conferitaria non possono effettuare accantonamenti ex art. 12 del citato decreto e debbono svicolare la relativa riserva.

²² Per gestione straordinaria si intende il risultato netto tra le voci di ricavo e di costo legate ad eventi non prevedibili sia nell'"art" che nel "quantum"; in altri termini, le poste in questione accolgono valori relativi a fenomeni dei quali non è possibile prevedere il verificarsi oppure stimare l'effettiva entità economica.

Tale voce di bilancio è complessivamente in diminuzione per le Fondazioni bancarie: da 170 a 115 miliardi. Con riferimento alle Fondazioni C.R. il dato passa da 148 a 102 miliardi, con una variazione di -46 miliardi pari al -45%. Per le Fondazioni I.C.D.P. la posta di bilancio passa da 22 a 13 miliardi con una variazione di -9 miliardi pari al -41% circa.

5.1.2 I dati di bilancio sull'attività istituzionale

Esaminato in dettaglio l'andamento dell'aggregato relativo al totale delle risorse destinabili alle erogazioni, analizziamo, ora, le quantità riguardanti la gestione erogativa.

Una prima lettura dei bilanci, a tale proposito, evidenzia una situazione complessivamente positiva. Infatti il dato riferito all'esercizio 1994/95 mostra che l'importo dell'attività istituzionale delle Fondazioni bancarie, nel suo complesso, aumenta del 2% circa rispetto al precedente esercizio, passando da 378 a 385 miliardi; per le Fondazioni C.R. l'incremento delle erogazioni totali è del 3,2% (da 343 a 354 miliardi); per le Fondazioni I.C.D.P., infine, il dato registra una leggera flessione e passa dai 36 miliardi del 1994 ai 30 del 1995.

È interessante esaminare l'andamento delle singole voci che compongono il valore aggregato, analizzando in primo luogo i dati relativi alle Fondazioni C.R. e, successivamente, quelli delle Fondazioni I.C.D.P.

Riguardo alle Fondazioni C.R. si nota che l'ammontare delle delibere di erogazione assunte nell'esercizio 1994/95 è pari a 236 miliardi circa con un aumento del 20% rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente. Si rileva, inoltre, che le erogazioni per il Volontariato L. 266/91 aumentano del 21% ed ammontano ad oltre 23 miliardi, mentre lo stanziamento per le erogazioni future passa da 127 miliardi a 95 miliardi con un decremento del 25%.

Si nota inoltre che, rispetto al totale delle disponibilità per le finalità istituzionali, l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso dell'esercizio 1994/95 rappresenta il 57,5% (51% nell'esercizio precedente), il 5,7% viene destinato al Volontariato L. 266/91 (5% nel 1994), e lo stanziamento per interventi da effettuare in futuro è pari al 23% (33% nel 1994).

Sempre con riferimento alle Fondazioni C.R., si rileva che il 98,8% dell'avanzo dell'esercizio 1994/95, pari a 55 miliardi, viene destinato al sostegno dell'attività erogativa dell'esercizio futuro, come risulta dalla lettura delle delibere di Consiglio, con le quali sono stati approvati i bilanci in esame.

Per quanto riguarda le Fondazioni I.C.D.P. il dato relativo all'attività istituzionale va letto in riferimento all'andamento dei proventi che, come si è già detto, subiscono una flessione consistente.

Il dato complessivo è, infatti, fortemente condizionato dalla critica situazione economica in cui versano il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia le cui vicende si ripercuotono negativamente sulla gestione delle rispettive Fondazioni che, non avendo percepito dividendo alcuno, non hanno potuto destinare risorse all'assolvimento dei compiti istituzionali.

Nonostante ciò, si è visto in precedenza che la gestione operativa delle Fondazioni I.C.D.P. è complessivamente migliorata come emerge dall'aumento del margine netto prodotto nell'esercizio 1994/95.

Il livello complessivo dell'attività istituzionale mostra comunque una lieve flessione (-10,8% rispetto all'esercizio precedente); il dato, anche in questo caso, deve essere interpretato alla luce della situazione negativa cui prima si faceva riferimento.

Ciò nonostante, la lettura complessiva dei dati relativi all'intero sistema delle Fondazioni bancarie permette di confermare il quadro interpretativo, già emerso dall'analisi svolta in precedenza, relativamente alla politica istituzionale seguita dalle stesse.

In sintesi, si rileva un aumento generale delle erogazioni, sia di quelle deliberate per interventi nei settori istituzionali, sia di quelle destinate al Volontariato, in base agli obblighi previsti dalla L. 266/91. Inoltre, si riscontra un minor ricorso ad accantonamenti a fondi generici per erogazioni da liberare in futuro, il cui ammontare si va attestando su livelli fisiologici, congruenti con i principi di avveduta gestione già richiamati in precedenza e consentiti da una maggiore esperienza operativa.

5.2 L'autodisciplina delle Fondazioni C.R.: statuti e regolamenti

5.2.1 L'analisi comparata degli statuti

Le Fondazioni C.R. sin dal 1993 hanno avviato un processo di riflessione circa il proprio assetto statutario, regolamentare ed operativo teso a realizzare una più efficace e mirata presenza sociale sul territorio, anche attraverso la definizione di una politica di intervento caratterizzata da un'attività di pianificazione gestionale e da una maggiore specializzazione nei settori di intervento.

Presso le Fondazioni C.R. la ricerca di un assetto statutario ed operativo più rispondente ai compiti istituzionali era già iniziata, infatti, con il 16° Congresso Nazionale (Venezia 1993) nel corso del quale era emersa la necessità di procedere ad una migliore specificazione degli ambiti di attività e di adottare schemi operativi propri di soggetti che svolgono un'azione propositiva nei settori di intervento istituzionali.

In questo contesto evolutivo, che presso le Fondazioni C.R. già nel corso del 1994 aveva determinato una prima fase di revisione statutaria, si è inserita la Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 che, nel fare proprie le esigenze di adeguamento operativo e normativo avvertite dalle Fondazioni bancarie, ha sollecitato tutti gli Enti conferenti ad una più puntuale qualificazione della loro attività sul piano funzionale, individuando gli specifici settori di intervento ed elaborando criteri per la gestione dell'attività istituzionale.

Inoltre, al fine di rendere più funzionale ed efficace l'attività degli Enti conferenti nei campi di operatività, la Direttiva ha invitato gli stessi a modificare gli statuti per realizzare, con riferimento alla composizione degli Organi collegiali, un maggiore collegamento con gli interessi connessi ai settori d'intervento prescelti, e per ridurre o eliminare, a seguito dell'abrogazione delle norme in materia di controllo pubblico delle Società bancarie, la quota di accantonamento annuale alla riserva per futuri aumenti di capitale delle Banche conferitarie.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva ministeriale e nella relativa circolare applicativa del 28 giugno 1995, le Fondazioni C.R. hanno proceduto ad una ulteriore fase di revisione statutaria che, nel corso del 1996, ha interessato principalmente gli scopi, le modalità operative, l'assetto organizzativo e la misura degli accantonamenti alla riserva di cui all'art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 356/1990.

Con riferimento a questi aspetti, si ritiene utile fornire alcuni dati di carattere generale tratti dalla ricerca che l'ACRI ha condotto sui testi degli statuti delle Fondazioni C.R. e che ha avuto l'obiettivo di esaminare gli attuali assetti.

Per quanto riguarda le finalità, si può osservare come la quasi totalità delle Fondazioni C.R. indichi nei propri statuti i quattro settori di intervento istituzionali previsti dalle norme di legge, ai quali si affianca la tradizionale attività di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, mentre solo il 4% fornisce una indicazione più specifica in termini di specializzazione settoriale della propria attività.

Va, peraltro, specificato che le norme statutarie delle Fondazioni C.R. rinviano, come previsto dalla richiamata circolare ministeriale, a successive deliberazioni interne la delimitazione dei settori di intervento che consentono di ridefinire periodicamente gli ambiti di operatività anche in funzione di esigenze sociali emergenti.

Per quanto concerne le modalità di attuazione delle finalità statutariamente previste, si può registrare, come verrà successivamente illustrato nella parte relativa all'analisi dei regolamenti, come oltre il 70% delle Fondazioni C.R. preveda che la propria attività sia svolta attraverso la definizione di programmi e progetti propri, pur non limitando il sostegno economico e progettuale ad iniziative di terzi.

Ciò evidenzia il preciso orientamento delle Fondazioni C.R. ad operare in modo autonomo, adottando una logica di intervento nel sociale di tipo progettuale.

Tutto ciò rende possibile, coerentemente con le risorse disponibili e con la struttura organizzativa esistente, l'attivazione, in funzione di specifici obiettivi nei settori di intervento, di una reale pianificazione dell'attività della singola Fondazione, con riferimento anche alle iniziative pluriennali.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, l'analisi comparata degli statuti ha evidenziato, in linea con la rilevazione effettuata nel Primo Rapporto dell'ACRI, come tutte le Fondazioni C.R. adottino analoghe discipline, a parte le naturali differenze legate alla loro struttura istituzionale o associativa.

In relazione alle funzioni degli Organi collegiali, si è rilevato come l'Organo di indirizzo dell'attività sia rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nelle Fondazioni a struttura istituzionale e dall'Assemblea dei Soci nelle Fondazioni a struttura associativa, mentre l'Organo di gestione coincide in quasi la totalità delle Fondazioni C.R. con il Consiglio di Amministrazione. Solo due Fondazioni, infatti, prevedono la presenza di un Comitato Esecutivo con funzioni gestionali.

Per quanto riguarda la figura del Segretario Generale, l'analisi degli statuti ha evidenziato come il 78% delle Fondazioni C.R. attribuisca al Segretario funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli Organi amministrativi, di capo dell'esecutivo e di rappresentanza esterna, mentre il restante 22% delle Fondazioni C.R. non definisce nello statuto le sue competenze, rimandando al Consiglio di Amministrazione il compito di provvedere alla loro individuazione.

Tutte le Fondazioni C.R. prevedono organi tecnico-scientifici che coadiuvano l'attività del Consiglio, fornendo supporto nella valutazione dei progetti proposti da terzi, nonché nella predisposizione di quelli propri.

Circa la composizione di tali commissioni e comitati, dall'analisi degli statuti delle Fondazioni C.R. emerge che l'88% prevede la presenza di membri interni ed esterni e che il restante 12% prevede solo membri esterni. Per quanto riguarda i requisiti professionali degli Amministratori, su cui ci si soffermerà più dettagliatamente nel successivo paragrafo, è utile sottolineare come nell'ambito degli statuti sia riservata particolare attenzione a questo aspetto.

In linea con la nuova impostazione e con gli spazi di centralità che nell'ambito del sociale le Fondazioni C.R. stanno assumendo, esse sono orientate a dotarsi di professionalità in grado di interpretare le esigenze dei diversi contesti sociali e di fornire risposte più incisive.

Va, al riguardo, specificato che la circolare ministeriale del 28 giugno 1995 indica i metodi attraverso i quali, nell'ambito degli statuti, può essere

realizzato l'obiettivo del maggiore collegamento con i settori di intervento auspicato dalla Direttiva. A tale fine la circolare prevede che tale collegamento possa essere realizzato attraverso: l'ampliamento dell'Organo di Amministrazione con attribuzione del potere di nomina ad Enti che rappresentino gli interessi connessi ai settori prescelti; l'ampliamento dell'Organo di Amministrazione mediante cooperazione; il mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero ed alle competenze delle nomine con la previsione di requisiti di professionalità.

Tra le diverse modalità previste dalla circolare, risulta che 4 Fondazioni C.R. hanno adottato la soluzione che prevede l'ampliamento dell'Organo amministrativo, mentre tutte le altre Fondazioni hanno proceduto ad una migliore specificazione dei requisiti di professionalità, senza modificare il numero dei componenti l'Organo.

A quest'ultimo proposito, nell'ambito della normativa statutaria non si rileva, nella totalità delle Fondazioni C.R., una indicazione dettagliata, in termini di competenze o più in generale di profili professionali, ma si evidenzia la necessità di definire i requisiti in funzione delle linee di indirizzo generali e delle esigenze di presidio dei settori di intervento della Fondazione.

Con riferimento agli accantonamenti a riserva finalizzati alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale nella Società conferitaria (art. 12 del D.Lgs. 356/90) l'art. 6, lett. b) della Direttiva Dini prevede che venga accantonato almeno il 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione, fino a quando permene il controllo della Società conferitaria.

A tale proposito, i risultati della rilevazione effettuata sono riportati nella Tab. 18:

Tab. 18 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. in base all'aliquota statutariamente prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 356/90.

Aliquota prevista	% sul totale delle Fondazioni C.R.
10	74
20	3
30	2
50	10
Totale	89
Fondazioni esenti dall'obbligo di accantonamento	11
Totale	100

Da tali dati emerge che la maggioranza delle Fondazioni C.R. ha provveduto a ridurre l'aliquota di accantonamento e che l'11% delle stesse ha eliminato il relativo obbligo, secondo le indicazioni della circolare del Ministero del tesoro del 28 giugno 1995, non avendo più il controllo della Società conferitaria.

Dall'analisi degli statuti si evidenzia, inoltre, come la totalità delle Fondazioni C.R. preveda, secondo le vigenti disposizioni di legge, la possibilità di acquisire partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla Società conferitaria ed interessenze in società non bancarie, purché strumentali agli scopi istituzionali o finalizzate a diversificare l'investimento del patrimonio. Per quanto riguarda l'acquisizione di partecipazioni in società strumentali, l'11% delle Fondazioni la limita a quelle di minoranza.

5.2.2 L'analisi comparata dei regolamenti

La Direttiva Dini del 18 novembre 1994 ha fornito agli Enti conferenti, oltre ai criteri e alle procedure per la dismissione delle partecipazioni bancarie e per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli Enti stessi, alcune indicazioni specifiche relative alle modalità da adottare per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Con riferimento a questo aspetto, l'art. 5 della Direttiva prevede che gli Enti conferenti adottino un regolamento nel quale siano individuati i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento, i criteri per la scelta all'interno dei settori di intervento prescelti dei singoli progetti da finanziare, la previsione dell'incarico ad esperti esterni per la valutazione di merito dei progetti di maggiore dimensione, l'obbligo di rendere pubblico un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

La circolare del Ministero del tesoro del 28 giugno 1995 definisce in modo più preciso l'articolazione che dovrà avere il regolamento, in quanto strumento di disciplina dell'attività degli Enti conferenti nei settori di intervento, fornendone anche uno schema-tipo.

In particolare, oltre agli aspetti indicati dalla Direttiva, la circolare prevede la possibilità di definire nell'ambito dei regolamenti gli specifici settori di interesse, le diverse modalità di intervento dell'Ente nei settori prescelti (ad esempio intervento diretto, finanziamento di iniziative di terzi, ecc.); la procedura di presentazione e di valutazione dei progetti promossi da terzi.

Con riferimento agli aspetti più significativi sopra indicati, nel seguito verranno presentati alcuni risultati della ricerca effettuata dall'ACRI sulle l'analisi comparata dei regolamenti delle Fondazioni C.R.

Un primo dato di carattere generale è quello relativo al numero delle Fondazioni C.R. che hanno proceduto all'approvazione dei regolamenti che è pari a circa il 95% delle Fondazioni C.R., mentre per il restante 5% il regolamento è stato approvato dai competenti Organi delle Fondazioni ed è in fase di valutazione da parte dell'Autorità tutoria.

Per quanto riguarda la tipologia di regolamenti elaborato, risulta che una parte imitata delle Fondazioni C.R. ha adottato lo schema proposto dal Ministero del tesoro, una parte rilevante lo schema suggerito dall'ACRI e la maggioranza ha adottato un proprio regolamento, mutuando le indicazioni contenute nello schema ministeriale e in quello associativo.

A questo proposito, va rilevato come il regolamento proposto dall'Associazione prenda in particolare considerazione gli aspetti relativi alla definizione delle modalità di intervento, con riferimento specifico alla pianificazione delle attività in sede di predisposizione del bilancio preventivo, ai criteri di ripartizione delle risorse economiche (relativamente anche alle iniziative di durata pluriennale) ed alle procedure per l'istruttoria e la valutazione dei progetti.

Un dato di particolare interesse, come indicato nella parte relativa all'analisi degli statuti, è quello relativo alle modalità di intervento adottate dalle Fondazioni C.R.

Oltre il 70% delle Fondazioni C.R. individua principalmente nella realizzazione di progetti propri (o diretti, secondo la definizione del Ministero del tesoro) la modalità operativa da privilegiare.

Si evidenzia, inoltre, come tra le modalità di attuazione delle proprie finalità le Fondazioni C.R. prevedano la realizzazione di interventi plurienali, seguendo una logica di progettazione e di programmazione degli interventi.

In base alle previsioni della circolare ministeriale, i regolamenti adottati disciplinano, secondo le indicazioni statutarie, l'intervento consultivo di soggetti esterni alle Fondazioni C.R., eventualmente riuniti in comitati tecnici o scientifici, nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggiore rilievo.

Per quanto attiene alle modalità di selezione dei progetti proposti da terzi, dai regolamenti si evidenzia come le Fondazioni C.R. adottino criteri che privilegiano il territorio di insediamento e metodi di valutazione che prevedono il ricorso all'analisi costi/benefici ed al confronto tra iniziative diverse all'interno dello stesso settore.

Infine, con riferimento alle modalità di pubblicizzazione delle iniziative realizzate, tutti i regolamenti prevedono la predisposizione di un resoconto annuale, allegato al bilancio consuntivo, che viene reso pubblico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione e consegnato a chiunque ne faccia richiesta.

Tale documento fornisce un'analisi generale degli interventi effettuati, finalizzata a fornire un'ampia gamma di elementi informativi non strettamente di natura contabile riguardanti gli obiettivi, le modalità e lo stato di realizzazione dei progetti, nonché i risultati conseguiti.

5.3 I requisiti di professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R.

Premessa

Obiettivo di questo paragrafo è l'analisi della composizione degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. con riferimento alle caratteristiche di professionalità degli Amministratori.

La Direttiva Dini (art. 6, lett. a) e la successiva circolare del Ministero del tesoro del 28 giugno 1995 (art. 3, punto 1) attribuiscono una particolare rilevanza agli aspetti inerenti i requisiti professionali degli Amministratori e, più in generale, individuano modalità attraverso le quali assicurare forme di rappresentatività all'interno degli Organi collegiali degli interessi connessi con i settori di intervento prescelti dalle singole Fondazioni.

La particolare attività svolta dalle Fondazioni bancarie nei diversi contesti ambientali richiede, infatti, la presenza all'interno degli Organi Amministrativi di soggetti che, in possesso di specifiche competenze professionali, sappiano interpretare e rispondere in modo efficace alle istanze sociali rivolte alle Fondazioni.

Tali brevi riferimenti normativi possono essere considerati la cornice di riferimento all'interno della quale si è svolto lo studio che l'ACRI ha realizzato sulle caratteristiche e la tipologia dei profili professionali degli Amministratori.

E' opportuno, inoltre, illustrare i criteri che sono stati adottati per l'analisi e l'interpretazione dei dati e che hanno riguardato la funzione e il ruolo delle Fondazioni C.R. nel sociale, la definizione del modello di riferimento per l'analisi dei requisiti di professionalità e per la rilevazione delle caratteristiche professionali degli Amministratori.

5.3.1 Il ruolo delle Fondazioni C.R. in campo sociale

Una prima osservazione di carattere generale che è possibile effettuare, riguarda il ruolo istituzionale che le Fondazioni possono assumere nell'ambito del territorio, anche in considerazione della normativa (art. 12 del

DLgs. 29 novembre 1990 n. 356 e la Direttiva Dini del 18 novembre 1994) che attribuisce loro una funzione rilevante per lo sviluppo e il progresso sociale della comunità.

I fattori distintivi che conferiscono alle Fondazioni notevoli potenzialità in termini di intervento sociale sono rappresentati, oltre che dagli specifici obiettivi istituzionali, da strutture organizzative estremamente flessibili, da un'elevata autonomia gestionale ed operativa, da un ampio raggio di intervento sul territorio e da un significativo patrimonio di risorse economiche e professionali.

Per tali ragioni, la politica di intervento delle Fondazioni bancarie sarà sempre più caratterizzata dalla progettualità e dalla partecipazione ai processi di cambiamento sociale e sarà finalizzata a contribuire al miglioramento della qualità della vita, inteso, in termini generali, come rispondenza tra aspettative degli individui e risorse sociali disponibili.

In questo senso la Fondazione bancaria può assumere come proprio obiettivo strategico e gestionale l'acquisizione della leadership sociale nel proprio territorio di riferimento.

La Fondazione, infatti, può porsi nei riguardi delle comunità cui si rivolge come punto di riferimento dei diversi attori sociali e di networking, attraverso la creazione e la gestione di un sistema di collegamenti con le istituzioni pubbliche e private operanti negli stessi settori di intervento.

L'individuazione di ambiti progettuali, nei quali una politica di alleanze può creare valore aggiunto, consente alle Fondazioni di accrescere l'impatto sul territorio in termini di soddisfazione dei bisogni della comunità e facilitare il raggiungimento degli obiettivi di carattere sociale.

Tale ruolo presuppone, quindi, la presenza all'interno della Fondazione bancaria di professionisti che, con livelli e tipologie di competenza diverse, siano in grado di interpretare la complessità della domanda sociale, di sviluppare situazioni di integrazione e sinergia tra soggetti sociali diversi e di individuare linee di indirizzo coerenti con la mission e la definizione delle risposte operative più adeguate.

5.3.2 I criteri generali di analisi

La definizione di una efficace strategia di intervento sul territorio richiede all'interno degli Organi la presenza di professionalità che nel loro insieme garantiscano la coerenza con i settori di intervento istituzionali e che, al tempo stesso, siano in grado di adottare un linguaggio comune che sappia interpretare i bisogni sociali sia emergenti che latenti.

Pertanto, in virtù del fatto che tale strategia sia comunque riferita al-

l'intero sistema sociale e ai suoi diversi sottosistemi (economico, socio-salutario, culturale, ecc.), è opportuno che la Fondazione adotti un'ottica di intervento sistemica nell'ambito della quale le iniziative e gli interventi da realizzare siano integrati e rientrino in un progetto globale di politica territoriale.

Per tale motivo, l'insieme delle professionalità presenti nella Fondazione possono rappresentare o essere considerate espressione della complessità del sistema sociale nell'ambito del quale opera la singola Fondazione.

I singoli professionisti devono operare non solo come tecnici o esperti che valutano l'efficacia in termini di analisi costi/benefici del singolo intervento, ma la loro attività e la loro competenza deve risultare funzionale al disegno progettuale e di intervento della Fondazione.

La diversificazione professionale e l'integrazione progettuale possono essere più efficacemente conseguite prevedendo la presenza di competenze manageriali in grado di creare le condizioni di collegamento tra le diverse tipologie di know how tecnico.

È necessario, quindi, per la migliore definizione e realizzazione dei programmi di intervento e il perseguimento degli scopi istituzionali che vi sia un equilibrio tra il know how tecnico (competenza specialistica sui settori) e quello manageriale (visione d'insieme degli obiettivi delle singole iniziative e valutazione della rispondenza di ciascuna di esse alla politica della Fondazione).

5.3.3 L'elaborazione dei dati

Prima di procedere all'esame delle caratteristiche di professionalità degli Amministratori è opportuno effettuare una breve considerazione di carattere metodologico.

Nel seguito verranno presentate diverse tabelle le quali, con un progressivo livello di approfondimento dei dati, sono finalizzate ad illustrare i diversi aspetti che caratterizzano la professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R.

Infatti, al fine di individuare le caratteristiche della composizione degli Organi collegiali, sono state adottate diverse forme di classificazione ed aggregazione degli stessi dati informativi con lo scopo di rappresentare in modo più dettagliato ed analitico la complessa realtà di competenze, cultura ed orientamenti dei soggetti.

L'analisi dei dati relativa alla professionalità degli Amministratori è stata condotta adottando un modello di riferimento che prende in conside-

razione le componenti professionali anche in relazione alla loro funzionalità rispetto agli obiettivi della Fondazione.

Una prima analisi di carattere generale che è stata effettuata esaminando l'attuale composizione degli Organi amministrativi, ha interessato il settore professionale di appartenenza degli Amministratori.

Sotto questo profilo si rileva, in linea con quanto già evidenziato nel Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, una sostanziale stabilità dei dati (v. Tab. 19).

La rilevante incidenza della professionalità riferibili ad aziende private (42,6%) e all'esercizio della libera professione (39,5%) può essere considerata un'importante risorsa, per un Ente orientato ad adottare una politica di intervento che privilegi l'iniziativa, l'efficienza organizzativa e l'orientamento ai risultati.

Nella Tab. 20, all'interno della quale tale dato è stato approfondito, le professioni sono state classificate in quattro tipologie che prendono in considerazione il livello di complessità e la funzione aziendale espressa dalla singola professione.

Per quanto riguarda la situazione attuale, la tabella mostra come la composizione degli Organi collegiali sia caratterizzata da una elevata presenza sia di persone appartenenti al mondo dirigenziale ed imprenditoriale (38%) sia di soggetti con skills professionali di alta specializzazione tecnica (38%), mentre la componente tecnico-amministrativa rappresenta il 23% del totale delle professioni presenti.

Tale dato evidenzia come il ruolo istituzionale delle Fondazioni richieda, per la complessità delle variabili sociali, culturali ed economiche sulle quali agisce nei diversi ambiti operativi, l'utilizzo di una modalità gestionale di tipo manageriale ed imprenditoriale.

Inoltre, per interpretare e svolgere al meglio tale funzione le Fondazioni C.R. si sono anche dotate di un patrimonio di risorse professionali di tipo specialistico che consente loro di operare in modo incisivo nei diversi campi di attività.

A tale proposito, con riferimento alla distribuzione delle nuove nomine, la Tab. 20 evidenzia per il 1995 un'incidenza del 41% e per il 1996 un'incidenza del 40% sul totale delle nomine effettuate, delle professioni ad alto contenuto tecnico-specialistico.

Nel complesso appare possibile osservare come la composizione degli Organi amministrativi sia caratterizzata da una equilibrata copertura di tutte le funzioni di gestione, specialistiche e di amministrazione che devono essere presidiate dai medesimi.

Un altro dato che può essere interessante illustrare, ad integrazione delle informazioni relative alla professione degli Amministratori, è quello

Tab. 19 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di settore professionale.

Tipologia di settore professionale	Amministratori in carica nel 1995		Amministratori in carica nel 1996	
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale
Azienda privata	371	44,1	362	42,6
Amministrazione pubblica	152	18,0	152	17,9
Liberi professionisti	320	37,9	335	39,5
Totale	843	100,0	849	100,0

Tab. 20 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di professionalità.

Tipologia di professionalità degli Amministratori	Amministratori nominati nel 1995		Amministratori nominati nel 1996		Tot. Amministratori in carica	
	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale
Dirigenziale ed imprenditoriale	79	36	37	28	321	38
Ad elevata specializzazione	90	41	53	40	319	38
Tecnico-amministrativa	52	23	43	31	203	23
Commerciale e di servizio	0	0	1	1	6	1
Totale	221	100	134	100	849	100

Tab. 21 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di formazione scolastica ed universitaria.

Tipologia di formazione	Amministratori nominati nel 1995		Amministratori nominati nel 1996		Totale Amministratori in carica	
	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale
Agraria	10	4	10	7	45	5
Economica	48	22	25	19	188	22
Giuridica	50	23	39	29	193	23
Letteraria	21	9	10	7	94	11
Medica	25	12	15	12	78	10
Scientifica	32	14	14	11	102	12
Tecnica	13	6	10	7	63	7
Politico-sociale	11	5	3	2	35	4
Altre	11	5	8	6	51	6
Totale	221	100	134	100	849	100

relativo al titolo di studio o, più precisamente, alla tipologia di formazione scolastica ed universitaria (v. Tab. 21).

L'analisi dei dati illustrati nella Tab. 21 consente di rilevare per quanto riguarda la totalità degli Amministratori, la presenza, accanto ai titoli di studio di natura economica e giuridica che rappresentano insieme il 45%, di una parte considerevole di altre tipologie quali ad esempio quella scientifica (12%), letteraria (11%) e medica (10%).

In particolare, con riferimento alle nomine effettuate negli anni 1995 e 1996, si registra una maggiore incidenza percentuale dei soggetti che possiedono una formazione giuridica (29% nel 1996) medica (12% nel 1995 e 1996) e scientifica (14% nel 1995).

Nel complesso, anche sotto questo profilo, si può registrare una eterogeneità di esperienze formative che all'interno delle Fondazioni C.R. possono essere utilizzate come serbatoi di conoscenza e di sapere che agiscono e si integrano con gli aspetti relativi alle competenze professionali ed attribuiscono notevole flessibilità all'Organo amministrativo.

Come già anticipato, l'obiettivo dell'indagine sulle professionalità è quello di descrivere, oltre che le caratteristiche di tipo generale delle professioni degli Amministratori (cfr. Tab. 19 e Tab. 20), anche le particolari relazioni che collegano le professioni stesse all'attività della Fondazione nell'ambito del sociale.

A tal fine è stato definito un modello innovativo di analisi che prende in considerazione gli aspetti legati alla funzione e al ruolo che la singola professione può svolgere nelle aree di attività tipiche della Fondazione.

Poiché l'assunto di base di questa impostazione è che la Fondazione si rivolge in termini di offerta globale di intervento al proprio ambiente di riferimento, il modello di analisi elaborato identifica sei grandi tipologie di professionalità. In particolare, ciascuna tipologia si rivolge ad uno specifico settore sociale ed il suo valore è dato essenzialmente dal tipo di contributo che essa può fornire all'analisi del contesto ambientale e alla coerente definizione di piani e programmi d'intervento.

La sei tipologie di professionalità previste sono le seguenti:

Professionalità imprenditoriali e manageriali - Tale tipologia identifica le professioni che hanno come comune denominatore un orientamento alla attivazione e alla gestione di iniziative e progetti di impresa esprimendo competenze sul piano metodologico nell'utilizzo di strumenti di pianificazione e di integrazione sistemica.

Professionalità dell'ambiente e del territorio - Tale tipologia identifica professionalità che, con livelli diversi di specializzazione tecnica, operano

Tab. 22 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali.

Tipologie professionali	Amministratori nominati nel 1995		Amministratori nominati nel 1996		Totale Amministratori in carica	
	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale
<i>Professionalità imprenditoriali e manageriali</i> (dirigente d'azienda, dirigente pubblica amministrazione, imprenditore, artigiano, commerciante)	82	37	43	32	340	40
<i>Professionalità dell'ambiente e del territorio</i>						
• progettazione del sistema ambiente/territorio (ingegnere, architetto, agronomo)	11	5	9	7	57	7
• realizzazione (geometra)	10	5	6	5	46	6
	1	0	3	2	11	1
<i>Professionalità di supporto socio-economico</i>						
• consulenza professionale (avvocato, notaio, commercialista, assicuratore)	77	34	51	38	268	31
• sostegno socio-sanitario (medico, farmacista, assistente sociale)	47	21	34	25	181	21
• orientamento e sviluppo (consulente del lavoro, insegnante, formatore)	23	10	13	10	69	8
	7	3	4	3	18	2
<i>Professionalità tecnologiche, innovative e di comunicazione</i> (giornalista, operatore informatico)	2	1	0	0	5	1
<i>Professionalità amministrative</i> (impiegati, ragionieri, bancari)	34	16	29	22	131	15
<i>Professionalità creative, di studio e di ricerca</i> (esperto d'arte, docente universitario)	15	7	2	1	48	6
Totale	221	100	134	100	849	100

nella progettazione e nella gestione esecutiva dei progetti di conservazione, valorizzazione e sviluppo dell'ambiente e del territorio.

Professionalità di supporto socio-economico - Tale tipologia identifica le professionalità operanti nel campo dell'assistenza e della consulenza sia di natura giuridica (normativa generale e di settore) ed economica, sia di tipo socio-sanitario, sia di orientamento e sviluppo sociale ed individuali.

Professionalità tecnologiche, innovative e di comunicazione - Tale tipologia identifica le professionalità che operano nel settore della comunicazione di massa e della tecnologia informatica e di rete e che esprimono competenze riferibili all'area del networking.

Professionalità amministrative - Tale tipologia identifica l'insieme delle professionalità destinate alla gestione di problematiche economico-amministrative, organizzative e produttive.

Professionalità creative, di studio e di ricerca - Tale area identifica le professionalità caratterizzate da un marcato orientamento all'innovazione e che si occupano della gestione dei processi qualitativi che interessano le strutture di produzione del sapere e dei valori artistici espressi dalla comunità.

Nella Tab. 22 vengono illustrati, con riferimento alle sei tipologie di professionalità individuate, alcuni dati relativi alle caratteristiche funzionali delle singole professioni nell'ambito del sistema sociale e dei suoi sottosistemi.

Nella Tab. 22 la mappa delle professioni degli Amministratori delle Fondazioni C.R. evidenzia, per quanto riguarda l'attuale composizione degli Organi amministrativi, una presenza elevata di professionalità di tipo manageriale ed imprenditoriale (il 40% delle professioni censite è rappresentato principalmente da dirigenti d'azienda sia pubblici che privati e da imprenditori).

Marcata appare anche la presenza delle professionalità di supporto socio-economico (31%), con riferimento sia alle figure professionali la cui attività è legata alla risoluzione di problematiche di natura economica e giuridica (avvocato, commercialista, ecc.), sia a figure professionali il cui contenuto di lavoro trova espressione in una serie di attività finalizzate a fornire a soggetti diversi sostegno socio-sanitario (medico, assistente sociale, farmacista), sia a figure professionali la cui attività nell'ambito del sociale è orientata a favorire la crescita e lo sviluppo di gruppi di individui e di organizzazioni sia pubbliche che private (consulente organizzativo, insegnante, formatore).

Anche le professionalità di natura amministrativa sono presenti in misura significativa e costituiscono il 15% del totale delle professioni degli Am-

ministratori. All'interno di questa tipologia rientrano ragionieri, contabili, impiegati e funzionari bancari, in sintesi professionalità la cui area di competenza è rappresentata dalla gestione di aspetti relativi alla contabilità, all'amministrazione e alla valutazione, in generale, degli aspetti economici di privati ed iniziative di diversa natura.

Particolarmente interessante, anche se non rilevante in termini percentuali (6%), appare il dato relativo alle professionalità ad alto contenuto intellettuale e creativo, quali ad esempio il docente universitario, l'esperto d'arte, ecc. Questa specifica tipologia esprime essenzialmente professionalità in possesso di una specifica competenza tecnica in alcuni settori di intervento istituzionali (es. arte e cultura, ricerca scientifica, ecc.).

Di elevato interesse può essere considerata anche la presenza di professionalità la cui attività è collegata direttamente con la gestione delle problematiche relative all'ambiente ed al territorio (7%). Nell'ambito di tale tipologia rientrano professioni la cui area di intervento prevede l'utilizzo di competenze sia di tipo progettuale (ingegnere, architetto) che realizzativo (geometra).

Le professionalità tecnologiche e di comunicazione rappresentano invece solo l'1% del totale delle professioni. La presenza di professionisti che rientrano in questa tipologia (giornalista, operatore informatico) rappresenta, infatti, un fenomeno recente che può essere positivamente interpretato come attenzione e orientamento da parte delle Fondazioni verso una politica di comunicazione efficace della propria attività sul territorio.

Per quanto riguarda le nuove nomine, un dato particolarmente significativo, come illustrato nella Tab. 22, è rappresentato dalla massiccia immissione nel 1995 (37%) e nel 1996 (32%) all'interno degli Organi collegiali di soggetti in possesso di una elevata competenza manageriale ed imprenditoriale.

Tale competenza trova il suo campo di applicazione nella necessità di definire, in funzione della leadership culturale e sociale che la Fondazione può esercitare nel proprio territorio di appartenenza, gli indirizzi operativi, la pianificazione strategica degli interventi e la gestione operativa dei progetti (project management).

Per quanto riguarda queste ultime nomine, un altro dato significativo è rappresentato dall'incidenza delle professioni di supporto socio-economico sul totale delle nomine effettuate che rappresenta, per le professionalità riconducibili alla gestione di problematiche socio-sanitarie, il 10% (1995 e 1996) e per quelle di orientamento e sviluppo il 3% (1995 e 1996).

Questo dato evidenzia l'attenzione delle Fondazioni verso l'insieme delle problematiche di natura sociale e, quindi, la necessità di affrontare in termini complessivi i diversi contesti sociali di riferimento.

Tab. 23 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali ed ai settori di intervento (*).

Tipologie professionali	Arte		Sanità		Istruzione Scientifica		Ricerca Sociale		Utilità Sociale	
	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri
<i>Professionalità imprenditoriali e manageriali</i> (dirigente d'azienda, dirigente pubblica amministrazione, imprenditore, artigiano, commerciante)	56	30	15	18	20	15	32	32	146	52
<i>Professionalità dell'ambiente e del territorio</i> progettazione del sistema ambiente/territorio (ingegnere, architetto, agronomo) realizzazione (geometra)	17	9	2	3	7	5	1	1	19	7
	16	8	2	3	7	5	1	1	13	5
	1	1	0	0	0	0	0	0	6	2
<i>Professionalità di supporto socio-economico</i> consulenza professionale (avvocato, notaio, commercialista, assicuratore) sostegno socio-sanitario (medico, farmacista, assistente sociale) orientamento e sviluppo (consulente del lavoro, insegnante, formatore)	71	38	53	65	47	35	36	36	78	27
	55	29	8	11	36	27	20	20	49	18
	9	5	44	53	4	3	15	15	18	6
<i>Professionalità tecnologiche, innovative e di comunicazione</i> (giornalista, operatore informatico)	7	4	1	1	7	5	1	1	10	3
	2	1	1	1	1	1	0	0	2	1
<i>Professionalità amministrative</i> (impiegati, ragionieri, bancari)	27	15	9	10	43	32	22	22	30	10
<i>Professionalità creative, di studio e di ricerca</i> (esperto d'arte, docente universitario)	13	7	2	3	17	12	9	9	8	3
Totale	186	100	82	100	135	100	100	100	283	100

(*) Nella presente tabella sono riportati i dati relativi ai 595 Amministratori che hanno risposto all'indagine (pari a circa il 70% degli Amministratori in carica); a ciascuno di essi è stato richiesto di esprimere la propria propensione verso uno o più settori di interesse.

Nelle tabelle 23 e 24 è stata presa in considerazione la distribuzione delle scelte effettuate dagli Amministratori, in termini di conoscenza generale ed interesse circa le problematiche connesse ai settori di intervento istituzionali.

Tali scelte, rilevate nell'ambito della ricerca quali-quantitativa sulle erogazioni, rappresentano l'insieme delle valutazioni individuali effettuate dagli Amministratori attualmente in carica relativamente ai settori verso i quali ritengono di possedere maggiori conoscenze o verso i quali propende il loro interesse.

In particolare, nella Tab. 23 i dati presentati evidenziano il collegamento fra funzione sociale della singola professione e il settore scelto.

L'analisi di alcuni dati significativi consente di evidenziare come il settore arte e cultura sia stato indicato, in termini di area di interesse, per il 30% da soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale, per il 38% da professionisti che operano nel settore socio-economico (avvocato, notaio, ecc.), per il 9% da professionisti che operano nell'ambito dell'ambiente e del territorio ed, infine, per il 7% da soggetti che ricoprono incarichi di studio e di ricerca.

Il settore sanità è stato individuato come terreno professionale di propria competenza per il 65% da professionisti dell'area socio-economica (tra cui il 53% è rappresentato da operatori socio-sanitari), per il 18% da imprenditori e manager e per il 10% da professionisti di tipo amministrativo.

Il settore istruzione è risultato prescelto per il 35% dalle professionalità di supporto socio-economico, per il 32% da professionalità amministrative, per il 12% da professionalità creative e di studio.

La ricerca scientifica si caratterizza per una distribuzione più equilibrata delle varie professionalità. Si rileva la presenza in termini di scelte effettuate del 32% di imprenditori, del 36% di professionisti di supporto socio-economico e del 9% di esponenti del mondo universitario e della ricerca.

Nel settore utilità sociale si registra, infine, una presenza elevata di professionalità imprenditoriali (52%) e, anche se in misura minore (27%), del settore socio-economico.

La lettura integrata di questi dati consente di tracciare un quadro di sintesi sulla composizione e distribuzione delle aree di competenza collegate alle professioni nei diversi settori di intervento delle Fondazioni C.R.

La componente manageriale è presente in misura elevata sostanzialmente in ognuno dei cinque settori, anche se in modo più accentuato nell'arte e cultura e nella utilità sociale, verso i quali, peraltro, sono state indirizzate maggiori risorse economiche. Ciò può essere interpretato come una evidenza dell'importanza che assumono gli aspetti gestionali nell'attività di progettazione e realizzazione degli interventi, e più in generale, nella pianificazione dell'attività della Fondazione.

Per quanto riguarda le professionalità di supporto socio-economico, in particolare quelle legate ad aspetti socio-sanitari, il settore verso il quale si è riscontrata una maggiore incidenza è quello della sanità. In questo caso appare evidente un collegamento tra problematiche specifiche del settore ed opportunità di interpretare ed affrontare le stesse attraverso l'utilizzo di professionalità ad elevato profilo specialistico.

Con riferimento alle professionalità di tipo amministrativo, coerentemente con gli specifici contenuti di lavoro, si rileva una loro considerevole presenza in tutti e cinque i settori di intervento.

Nel complesso, tali dati consentono di evidenziare come negli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. siano presenti, a nostro avviso, nelle giuste proporzioni, professionalità di tipo manageriale, la cui area di competenza e di azione si esprime nell'attività di pianificazione e gestione delle iniziative, professionalità di tipo tecnico-specialistico, il cui contributo è rivolto all'analisi e alla valutazione tecnica dei progetti e professionalità di tipo amministrativo, che pur non direttamente collegate con i settori di intervento istituzionali, assolvono una funzione imprescindibile per una corretta gestione della Fondazione.

La Tab. 24 offre un quadro di sintesi sull'orientamento e l'interesse degli Amministratori nei settori di intervento istituzionali.

Gli ambiti di intervento verso i quali si sono concentrate in misura maggiore le scelte dei soggetti sono rappresentati dai settori arte e cultura e utilità sociale, mentre i settori che appaiono più deficitari sotto questo profilo sono la sanità e la ricerca scientifica.

La minore copertura di questi ultimi due settori può essere attribuita alla necessità delle Fondazioni C.R. di disporre, in particolari ambiti di attività, di professioni caratterizzate da un'elevata specializzazione tecnica.

La complessità, infatti, dell'attività di valutazione e di gestione dei

Tab. 24 - Distribuzione percentuale delle propensioni espresse dagli Amministratori delle Fondazioni C.R. verso i settori di intervento istituzionali.

Settori di intervento	% sul totale delle scelte effettuate
Arte e cultura	24
Sanità	10
Istruzione	17
Ricerca scientifica	13
Utilità sociale	36
Totale	100

progetti collegata a tali settori può essere considerata uno degli elementi di interpretazione del fenomeno.

È interessante, peraltro, osservare come le aree di interesse e di conoscenza di tipo generale nei settori istituzionali seguano, in termini proporzionali, la stessa distribuzione delle erogazioni nei settori di intervento.

La lettura integrata di queste due tipologie di dati consente di stabilire ed individuare una coerenza tra settore di destinazione delle erogazioni e livello di copertura dello stesso in termini di conoscenza ed orientamento generale.

Ad esempio, arte e cultura, istruzione ed utilità sociale rappresentano, non solo settori verso i quali è stata espressa una maggiore propensione, ma anche gli ambiti di attività che hanno visto maggiormente impegnate, sotto il profilo economico e progettuale, le Fondazioni C.R.

Al contrario, sanità ed istruzione rappresentano campi di attività nei quali si registra una minore attività erogativa ed una ridotta copertura professionale delle problematiche ad essi connesse.

In sintesi, i risultati dell'indagine evidenziano come all'interno degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. siano presenti, in linea con gli indirizzi politico-gestionali derivanti dalla normativa, professionalità coerenti con i settori di intervento istituzionali e con il ruolo sempre più rilevante che in campo sociale esse stanno assumendo.

5.4 Indagine quali-quantitativa sulle erogazioni delle Fondazioni C.R. nel 1995

Premessa

Conformemente a quanto avvenuto in occasione della pubblicazione del Primo Rapporto, l'analisi dettagliata dell'attività erogativa delle Fondazioni C.R., relativamente al 1995, si basa su un'apposita elaborazione dei dati raccolti dall'ACRI mediante un'indagine censuaria realizzata sull'argomento.

L'esperienza maturata con la rilevazione dello scorso anno, unitamente ai numerosi spunti di riflessione e alle richieste di ulteriore approfondimento provenienti dai molti addetti ai lavori che hanno accolto con grande interesse la pubblicazione del Primo Rapporto, hanno suggerito di strutturare l'indagine di quest'anno in modo ancor più esteso ed articolato del precedente.

È stata rilevata una gamma maggiore di informazioni, sono stati rivisti alcuni criteri di aggregazione dei dati e sono state scelte, con riferimento

ad alcuni dei fenomeni osservati, nuove modalità di rappresentazione degli stessi, atte a descriverli in modo estremamente analitico.

Per favorire il lettore interessato ad un'analisi comparativa tra le risultanze relative al 1995 e quelle riferite all'anno 1994 si è proceduto pertanto, laddove necessario, ad una rielaborazione dei dati di base del 1994 ed alla loro riesposizione all'interno delle nuove tabelle proposte in questo studio.

Si è invece omissso il confronto temporale quando i termini da comparare non risultano omogenei oppure, com'è ovvio, nell'esame di variabili non censite nella precedente indagine.

Un'ultima importante annotazione: i dati riportati nello studio si riferiscono alla attività erogativa delle Fondazioni C.R. svoltesi nell'arco degli anni solari presi in considerazione, e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre del 1994 e del 1995.

Consequentemente non vi è una perfetta confrontabilità tra il totale delle erogazioni annue riportate in questo paragrafo e le corrispondenti poste di bilancio, a cui si fa riferimento in altre parti di questo Rapporto, che evidenziano i dati relativi alle erogazioni deliberate negli esercizi contabili 1993/94 e 1994/95.

5.4.1 I criteri di classificazione dei dati

I dati censiti attraverso l'indagine sono stati preventivamente classificati secondo un duplice criterio.

Il primo criterio si ispira alla portata informativa delle problematiche affrontate con il questionario di rilevazione che, oltre al numero delle erogazioni e al loro importo, riguardano:

- le caratteristiche delle iniziative, comprendenti le modalità dell'intervento, l'eventuale collaborazione di terzi in sede di realizzazione del progetto (erogazioni in pool), l'eventuale valutazione e selezione dell'iniziativa mediante l'analisi costi/benefici;
- i beneficiari dei fondi erogati;
- la finalizzazione dell'intervento, ossia la destinazione finale delle somme erogate;
- la località nella quale è stato realizzato l'intervento.

Il secondo criterio di classificazione adottato si riconduce alle Fondazioni C.R., che sono state raggruppate:

- secondo la dimensione operativa, misurata sulla base della capacità erogativa della Fondazione (determinata considerando l'importo complessivo erogato nell'anno di riferimento). A questo riguardo sono state contemplate cinque classi di dimensione operativa decrescente; la corrispon-

dente tipologia può essere letta, nell'ordine, come Fondazione grande, medio-grande, media, medio-piccola e piccola²³;

– secondo l'area territoriale del Paese alla quale appartiene la sede della Fondazione. A questo proposito sono state utilizzate le 4 tradizionali ripartizioni geografiche: Nord ovest, Nord est, Centro e Mezzogiorno²⁴.

Qualche ulteriore precisazione appare necessaria.

Nel questionario predisposto dall'ACRI per la raccolta dei dati elementari sono state rilevate distintamente le erogazioni annuali di importo modesto (non superiore a 10 milioni), le erogazioni annuali di importo superiore a 10 milioni e le erogazioni pluriennali.

Questa tripartizione esprime in progressione crescente, nell'ipotesi assunta nell'indagine, la diversa progettualità ed incidenza economica riferibili ai singoli interventi realizzati dalle Fondazioni. Per quanto riguarda le erogazioni di importo modesto (non superiore a 10 milioni), la rilevazione ha contemplato un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie di intervento, per cui dette erogazioni non sono considerate in alcune delle analisi sviluppate in questo studio.

Nelle pagine che seguono l'analisi è dapprima riferita alle 81 Fondazioni C.R. considerate nella loro globalità; successivamente, l'attenzione è rivolta ai due esplicitati gruppi di Fondazioni (secondo la dimensione operativa delle Fondazioni e secondo la ripartizione geografica).

5.4.2 L'analisi riferita al totale delle Fondazioni C.R.

Come è stato preannunciato nel precedente paragrafo, l'attenzione è inizialmente rivolta ai risultati delle elaborazioni compiute con riferimento alla totalità delle Fondazioni C.R.

Quadro sintetico

Nel 1995 le 81 Fondazioni C.R., attraverso 13.680 interventi (inferiori

²³ Per maggiori indicazioni sul criterio utilizzato per la composizione delle diverse classi dimensionali si rimanda, in particolare, alla nota metodologica.

²⁴ Per comodità del lettore si riportano le regioni comprese in ciascuna ripartizione geografica del Paese:

Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;

Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

del 4,9% al corrispondente numero del 1994), hanno complessivamente erogato 211,3 miliardi di lire (v. Tab. 25). L'ammontare delle erogazioni del 1995 segna un incremento del 7,8% rispetto a quello del 1994, con una variazione significativa se si tiene presente che nel medesimo lasso di tempo il tasso di inflazione è stato del 5,5%²⁵. A seguito dei suddetti mutamenti nell'ammontare e nel numero di progetti, l'importo medio per iniziativa è cresciuto nei confronti del 1994, passando da 13,6 a 15,4 milioni di lire.

La Tab. 25 evidenzia come le Fondazioni C.R. privilegino le erogazioni annuali rispetto a quelle pluriennali: le prime incidono infatti per il 99,3% in termini di numero (99,4% nel 1994) e per l'88,4% dell'importo totale (92,3% nell'anno precedente). Si noti però che, rispetto al 1994, sono le erogazioni pluriennali a segnare la variazione positiva più marcata, sia per quanto riguarda il numero (+28,4%) sia in particolare modo per quanto concerne gli importi (+61,4%) e che detta duplice variazione comporta, altresì, la crescita dell'importo medio per intervento (passato da 186,0 a 233,9 milioni di lire).

Ciò sembra confermare la tendenza, già rilevata nel 1994, ad accrescere la valenza progettuale complessiva degli interventi delle Fondazioni C.R.

Tra le erogazioni annuali, quelle di importo non superiore a 10 milioni di lire manifestano una frequenza relativa elevata (82,7%, a fronte dell'84,9% nel 1994); pur tuttavia, la loro incidenza in termini di importo è modesta (14,3%) e decrescente (era il 15,6% nel 1994). Tra le sei contemplate classi di importi unitari, questa è l'unica ad aver conosciuto un calo, tra il 1994 e il 1995.

Rispetto a tutte le erogazioni, quelle di ragguardevole importo unitario (convenzionalmente, oltre 500 milioni di lire) sono pochissime in termini di numero (lo 0,34% del numero complessivo) ma pesano per il 24,6% (dal 23,3% nel 1994) in termini di importo erogato.

Più in generale, le erogazioni presentano un grado di concentrazione, quanto a importo, elevato e crescente nel 1995: quelle non inferiori a 50 milioni di lire cadauna assorbono il 64,5% dell'importo complessivo (63,0% nel 1994), pur rappresentando soltanto il 4,8% del numero totale di interventi (4% nel 1994).

Il quadro complessivo che emerge da questi primi dati di sintesi sembra indicare, pertanto, una crescente attenzione delle Fondazioni C.R. verso interventi di rilievo economico sempre maggiore, pur non essendo trascurato il tradizionale sostegno alle piccole iniziative locali, spesso molto importanti per la realtà socio-economica del territorio di riferimento.

²⁵ Il suddetto tasso inflattivo è stato misurato sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Tab. 25 - Quadro sintetico riguardante l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. relativamente agli anni 1994 e 1995 (anni solari).

Voci	1994				1995			
	Importo		Numero		Importo		Numero	
	Valore (milioni)	%	Interventi	%	Valore (milioni)	%	Interventi	%
Totale erogazioni	195.968	100,0	14.389	100,0	211.261	100,0	13.680	100,0
Tipologia di erogazioni:								
1) erogazioni annuali:								
a) di importo non superiore a 10 ml	30.510	15,6	12.223	84,9	30.296	14,3	11.310	82,7
b) di importo superiore a 10 ml	150.384	76,7	2.085	14,5	156.638	74,1	2.266	16,6
2) erogazioni pluriennali:	15.074	7,7	81	0,6	24.327	11,6	104	0,7
- Classi di importi unitari delle erogazioni:								
- oltre 1 mld	24.564	12,5	13	0,1	27.384	13,0	15	0,1
- 500 ml - 1 mld	21.136	10,8	27	0,2	24.599	11,6	32	0,2
- 200 - 500 ml	29.775	15,2	93	0,6	30.430	14,4	98	0,7
- 50 - 200 ml	47.997	24,5	442	3,1	53.966	25,5	519	3,8
- 10 - 50 ml	41.986	21,4	1.591	11,1	44.585	21,2	1.706	12,5
- meno di 10 ml	30.511	15,6	12.223	84,9	30.297	14,3	11.310	82,7

Caratteristiche delle iniziative

È interessante, in primo luogo, analizzare l'origine dei progetti (v. Tab. 26), distinguendo quelli propri delle Fondazioni C.R., rivelatori di una autonomia linea strategica, dai progetti di terzi, per i quali le stesse operano in una selezione tra le richieste ad essi inoltrate da soggetti diversi.

Tab. 26 - Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per origine della progettualità (1995).

Origine	Distribuzione secondo l'importo		Distribuzione secondo il numero			
	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.		
Progetti propri	23,7	17,5	54,7	9,5	9,0	19,0
Progetti di terzi	76,3	82,5	45,3	90,5	91,0	81,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Non è forse del tutto superfluo annotare che, nella tradizionale attività di beneficenza delle originarie Casse di risparmio, l'attività erogativa, consistente nell'assistenza e nella tutela delle categorie più deboli, era massimamente ancorata all'esame di domande di fondi presentate da terzi, sicché questa origine delle erogazioni assumeva, in passato, un ruolo quasi esclusivo.

Orbene, badando alla totalità delle iniziative risulta evidente come, pur prevalendo la progettualità di terzi, come era da attendersi, i progetti in proprio occupino attualmente uno spazio non indifferente, sia considerando il numero degli interventi (9,5%) sia, ancor di più, considerando gli importi erogati (23,7%).

Una significativa differenza emerge se si distinguono le erogazioni pluriennali da quelle annuali di importo superiore a 10 milioni di lire. Infatti, con riferimento agli importi, tra le erogazioni pluriennali i progetti in proprio pesano addirittura di più (54,7%), mentre nell'ambito delle erogazioni annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire essi rappresentano il 17,5%. Con riguardo al numero delle iniziative, i progetti in proprio sono presenti per il 19,0% tra le erogazioni pluriennali e per il 9,0% per le altre. Un altro aspetto interessante, che emerge dal confronto delle incidenze percentuali calcolate sugli importi e sul numero delle erogazioni, è che il finanziamento dei progetti in proprio risulta, mediamente, di importo maggiore di quello riguardante i progetti di terzi (anzi, sempre in media, il primo ammontare è quasi triplo del secondo).

Tab. 27 - Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. in relazione all'uso dell'analisi costi/benefici e al coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell'iniziativa (1995).

Caratteristiche	Distribuzione secondo l'importo			Distribuzione secondo il numero		
	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali
Percentuale di progetti valutati con l'analisi costi/benefici	12,1	6,1	52,2	6,5	5,7	22,6
Percentuale di iniziative realizzate con altri soggetti						
Con quali soggetti (in %):	7,1	5,4	18,5	5,9	5,1	23,4
Fondazioni bancarie	5,6	8,6	4,2	6,2	7,3	9,4
Altre Fondazioni e Organizzazioni non profit	11,4	10,3	21,7	8,6	9,3	12,5
Imprese	24,2	28,5	33,3	26,2	30,0	31,3
Enti pubblici	51,2	64,5	62,4	40,5	42,0	68,8
Organizzazioni estere	1,3	2,4	-	1,4	2,0	-

La seconda caratteristica delle iniziative delle Fondazioni C.R. presa in esame concerne il grado di diffusione dell'analisi costi/benefici in sede di valutazione e selezione dei progetti (v. Tab. 27).

La suddetta tecnica valutativa risulta avere un utilizzo di rilievo con riferimento alle erogazioni pluriennali (52,2% degli importi e 22,6% del numero), a fronte di un uso modesto nel complesso (12,1% degli importi e 6,5% del numero).

Questa tecnica trova un utilizzo ancor più attenuato in corrispondenza dei progetti di terzi (7,6% degli importi e 6,0% del numero): a quei progetti corrisponde, come appena visto, un importo inferiore a quello dei progetti in proprio.

Si può dedurre quindi, come era facile supporre, che l'entità dell'importo erogato e la spesso conseguente complessità del progetto realizzato, siano le variabili che determinano la scelta, da parte della Fondazione, di attivare, con l'analisi costi/benefici, un processo di valutazione delle iniziative da sovvenzionare più oneroso sia in termini economici che organizzativi.

Ancora poco diffusa è la terza caratteristica dei progetti presa in esame, consistente nel coinvolgimento di altri soggetti non più in sede di progettazione, bensì in quella di finanziamento dell'iniziativa (v. Tab. 27). Le erogazioni in pool riguardano, nella globalità, il 7,1% degli importi e il 5,9% del numero di progetti: le incidenze salgono rispettivamente al 18,5% e al 23,4% per le erogazioni pluriennali.

Riguardo alla modalità erogativa in questione, si registra comunque un deciso passo in avanti nel 1995 rispetto all'anno precedente: l'importo globale delle erogazioni in pool è aumentato infatti di ben il 70,1%.

Quando vi è coinvolgimento di terzi, il soggetto più ricorrente è l'Ente pubblico (coinvolto nel 40,5% dei casi complessivi), seguito dalle Imprese (26,2%). A distanza vengono le Organizzazioni non profit (8,6%) e le Fondazioni bancarie (6,2%). Il coinvolgimento di Organizzazioni estere è evento raro (1,4%).

I dati sopra esposti lasciano intravedere, quindi, spazi ancora ampi per la crescita delle iniziative delle Fondazioni C.R. fondate sulla cooperazione con altri soggetti e, ancor più in particolare, per lo sviluppo di iniziative comuni con le altre Fondazioni C.R. appartenenti al sistema.

Settori di intervento

La normativa vigente dispone, come è noto, che le Fondazioni bancarie perseguano fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente

nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, oltre a mantenere le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli (finalità che nei decenni trascorsi ha avuto una importante valenza sociale e che è auspicabile siano preservate anche per il futuro in relazione al verosimile ridimensionamento dell'intervento pubblico al riguardo).

A tale proposito, la Tab. 28a evidenzia come i settori istituzionali di intervento delle Fondazioni C.R. (comprendendovi anche i Fondi speciali per il volontariato, di cui alla legge 266/91) abbiano assorbito anche nel 1995 la quota largamente prevalente degli importi complessivamente erogati (84,4%), sebbene tale incidenza abbia subito una diminuzione percentuale rispetto al 1994 (era l'89,8%).

L'esame dei risultati per singoli settori evidenzia un ampio ventaglio degli importi erogati. Il settore che continua ad occupare, come negli anni passati, il primo posto per importanza è quello dell'Arte e cultura (col 28,6%), a conferma della tradizionale vocazione che il mondo delle Casse di risparmio ha sempre espresso verso la tutela e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale nazionale. Seguono, alquanto distanziati: l'Istruzione (15,9%) e l'Assistenza sociale (15,1%); i Fondi speciali per il volontariato (11,1%)²⁶, la Sanità (9,6%) e la Promozione e sviluppo della comunità locale (7,9%). Occupano gli ultimi posti: la Ricerca scientifica (col 4,1%), lo Sport e le attività ricreative (2,6%) e, infine, la Tutela dell'ambiente (0,3%).

Con riferimento al tipo delle erogazioni, si può notare, sempre per quanto attiene agli importi assegnati, che il settore dell'Arte e cultura è maggiormente presente tra le erogazioni pluriennali (col 40,7% dei fondi erogati per tale tramite). Anche l'Istruzione è significativamente rappresentata tra le erogazioni pluriennali (30,5%) mentre l'Assistenza sociale lo è tra le erogazioni annuali di importo non superiore a 10 milioni di lire (col 23,3%).

È in questo settore, infatti, che rientrano i numerosi interventi di piccolo importo unitario (ma di grande utilità per i soggetti beneficiari) che vengono destinati dalle Fondazioni C.R. all'assistenza e alla tutela delle categorie più deboli.

²⁶ Si rammenta che, secondo quanto disposto dalla legge quadro sul volontariato (legge 266/91, art. 15), le Fondazioni bancarie devono accantonare in appositi fondi speciali regionali una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi al netto delle spese di funzionamento e del già citato accantonamento patrimoniale previsto dal D.Lgs. 20/1/90, n. 356, art. 12, comma 1, lett. d).

Il valore percentuale indicato nel testo, ovviamente, esprime il rapporto tra l'entità globale delle somme così accantonate ed il valore complessivo delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni C.R. nel corso dell'anno solare preso come riferimento.

Tab. 28a - Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1994/1995).

Settori	1994				1995			
	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali
		<= 10 ml.	> 10 ml.			<= 10 ml.	> 10 ml.	
Arte e cultura	28,0	23,8	29,2	26,4	28,6	27,5	27,0	40,7
Istruzione	12,5	18,0	12,0	10,0	15,9	17,1	13,0	30,5
Assistenza sociale	13,7	17,0	12,8	20,5	15,1	23,3	14,2	13,3
Fondi spec.li volontariato (L. 266/91)	9,1	0,0	11,9	0,0	11,1	0,2	14,3	0,0
Volontariato ed associazionismo	2,9	7,9	2,0	1,7	-	-	-	-
Sanità	16,9	9,1	16,5	18,3	9,6	6,8	10,5	6,5
Promozione e sviluppo della comunità locale	3,5	4,2	3,7	0,9	7,9	4,8	8,9	4,2
Ricerca scientifica	6,7	5,8	6,1	15,3	4,1	3,8	4,1	4,4
Sport e attività ricreative	2,8	5,6	2,4	2,3	2,6	6,9	2,4	0,1
Tutela ambiente	0,4	0,5	0,4	1,0	0,3	0,6	0,3	0,1
Altri	3,5	8,1	3,0	3,6	4,8	9,0	5,3	0,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 28b - Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1994/1995).

Settori	1994				1995			
	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali
		<= 10 ml.	> 10 ml.			<= 10 ml.	> 10 ml.	
Arte e cultura	21,9	20,2	28,2	39,8	21,7	19,2	30,0	35,5
Istruzione	16,4	17,8	11,0	10,6	17,1	18,9	11,0	10,2
Assistenza sociale	18,4	18,6	18,2	9,7	24,6	25,6	21,1	21,2
Fondi spec.li volontariato (L. 266/91)	0,6	0,0	3,1	0,0	0,8	0,2	3,0	0,0
Volontariato ed associazionismo	8,5	9,5	4,6	1,8	-	-	-	-
Sanità	7,9	6,8	12,0	14,2	7,5	6,4	10,7	16,8
Promozione e sviluppo della comunità locale	4,4	4,3	5,2	6,2	6,1	6,1	6,0	2,9
Ricerca scientifica	3,9	3,5	5,4	5,3	3,0	2,4	4,9	8,0
Sport e attività ricreative	7,9	8,7	5,0	2,7	7,9	8,8	4,9	1,5
Tutela ambiente	0,6	0,5	0,9	2,7	0,6	0,7	0,5	0,7
Altri	9,5	10,1	6,4	7,0	10,7	11,7	7,9	3,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

I Fondi speciali per il volontariato, ma anche l'Arte e cultura, la Sanità, la Promozione e sviluppo della comunità locale e la Ricerca scientifica sono caratterizzati da progetti che, mediamente, impegnano importi più consistenti²⁷.

Rispetto al 1994 i settori che hanno visto crescere la loro presenza sono la Promozione e sviluppo della comunità locale (che, partendo da un ruolo modesto, ha segnato un incremento del 143,3% per l'importo e del 31,8% per il numero dei progetti), l'Istruzione (che ha registrato un incremento degli importi erogati del 37,1% per un numero di interventi rimasto sostanzialmente invariato), l'Assistenza sociale (18,8% e 27,1%).

Hanno segnato un regresso, invece, i settori Sanità (-38,7% e -9,7%) e Ricerca scientifica (-34,3% e -26,8%).

Si può notare, inoltre, che con la progressiva entrata a regime del meccanismo di contribuzione obbligatoria alle attività di volontariato, previsto dalla legge quadro del 1991, gli interventi delle Fondazioni C.R. in questo settore si sostanziano ormai completamente negli accantonamenti per i Fondi speciali per il volontariato istituiti a livello regionale.

Beneficiari delle iniziative

I beneficiari dell'attività erogativa delle Fondazioni C.R., oltre che per i settori, possono essere utilmente classificati con riferimento ai soggetti destinatari delle erogazioni. A questo riguardo si possono ricavare interessanti elementi conoscitivi dalla Tab. 29.

I primi sette soggetti beneficiari risultano, secondo l'ordine decrescente per importo: le Università e gli Istituti di ricerca (col 16,0%) i Centri di servizio per il Volontariato²⁸ (14,6%) e gli Organismi ecclesiastici e religiosi (14,5%); gli Enti e organismi assistenziali vari (12,5%) nonché le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (12,2%); l'Amministrazione pub-

²⁷ Se ne ha conferma nella circostanza che, per tali settori, l'incidenza percentuale calcolata sull'importo supera quella corrispondente calcolata sul numero dei progetti.

²⁸ Tali Centri vengono indicati, in questa sede, quali destinatari finali delle somme accantonate dagli Enti conferenti in base alla legge 266/91 sul Volontariato. La legge prevede, come è noto, che queste somme siano messe a disposizione di Comitati di gestione regionali appositamente costituiti, i quali dispongono della loro assegnazione ai Centri di servizio istituiti a livello regionale.

Per quanto riguarda il significato del valore percentuale indicato nel testo si rimanda a quanto già specificato nella nota 26.

Tab. 29 - Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1995).

Soggetti	Distribuzione secondo l'importo			Distribuzione secondo il numero		
	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali
Università e Istituti di ricerca	16,0	13,3	33,9	8,8	8,5	16,4
Centri di servizio per il volontariato	14,6	16,8	0,0	3,4	3,4	0,0
Organismi ecclesiastici e religiosi	14,5	15,5	7,3	20,6	20,7	17,2
Enti e organismi assistenziali vari	12,5	12,3	13,4	20,9	21,1	17,2
Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	12,2	9,2	32,1	6,0	5,9	9,5
Amministrazione pubblica	10,5	11,6	2,8	13,1	13,1	13,8
Ospedali e strutture sanitarie	9,5	9,8	7,6	8,4	7,9	19,0
Associazioni culturali varie	5,0	5,7	0,2	9,1	9,5	0,9
Scuole	2,9	2,9	2,6	4,1	4,1	5,2
Associazioni sportive e ricreative	1,5	1,7	0,1	3,8	3,9	0,8
Asili e scuole materne	0,7	1,0	0,0	1,6	1,6	0,0
Associazioni naturalistiche	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

blica³⁹ (10,5%), gli Ospedali e le strutture sanitarie (9,5%).

Il suddetto ordine di successione subisce qualche variazione se si distinguono le erogazioni pluriennali e quelle annuali di importo superiore a 10 milioni di lire. Invero, tra le prime si rafforza in particolare il ruolo delle Università e Istituti di ricerca (la loro incidenza sull'importo complessivamente erogato per tale via sale al 33,9%) e delle Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (32,1%); tra le seconde aumentano il loro peso, sebbene in modo meno consistente, gli Organismi ecclesiastici e religiosi (15,5%), l'Amministrazione pubblica (11,6%) e le Associazioni culturali varie (5,7%).

Dall'osservazione delle erogazioni sotto l'aspetto non più dell'importo bensì del numero dei progetti emerge che, nel loro insieme, sono più numerosi i progetti a favore di Enti e organismi assistenziali vari (20,9%) seguiti da quelli in favore di soggetti che fanno capo agli Organismi ecclesiastici e religiosi (20,6%), all'Amministrazione pubblica (13,1%) e alle Associazioni culturali varie (9,1%). Questa graduatoria trova conferma relativamente alle erogazioni annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire, mentre tra le erogazioni pluriennali balzano al primo posto, per numerosità, gli interventi a favore degli Ospedali e strutture sanitarie (col 19,0%).

Dal raffronto tra la distribuzione delle erogazioni secondo l'importo e quella secondo il numero scaturisce che beneficiano di importi medi unitari superiori le Università e gli Istituti di ricerca nonché le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali.

Finalizzazione delle iniziative

La distribuzione delle erogazioni secondo la loro destinazione è esposta nella Tab. 30. Essa mostra un ventaglio diversificato di impieghi finali, dipendente, a sua volta, dalla gamma di bisogni dei beneficiari intesi, questi ultimi, come settori e come soggetti.

Anche per il 1995, come negli anni precedenti, prevalgono complessivamente le erogazioni per finalizzazioni specifiche (69,3%) rispetto ai contributi di gestione (30,7%), il cui fine ultimo è quello generico di sostenere economicamente il funzionamento di Enti ed organizzazioni diverse.

E da considerare, tra l'altro, che in quest'ultimo tipo di finalizzazione so-

³⁹ Tale voce classificatoria fa riferimento prevalentemente alle erogazioni destinate al finanziamento di iniziative e progetti promossi da Enti locali (province e comuni), Sovrintendenze ai beni culturali e da altre articolazioni territoriali della pubblica amministrazione.

Tab. 30 - Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (1994/1995).

Finalizzazione	1994		1995	
	Secondo l'importo	Secondo il numero	Secondo l'importo	Secondo il numero
Contributi di gestione	31,0	28,2	30,7	15,4
Realizzazione e recupero strutture stabili	13,6	15,0	19,3	19,9
Acquisto beni e attrezzature	21,8	23,0	15,3	21,6
Conservazione e restauro patrimonio artistico	14,8	12,5	14,1	13,2
Manifestazioni culturali	8,4	11,0	9,1	10,2
Progetti di ricerca	4,8	3,6	3,3	3,0
Servizi socio-assistenziali	2,3	1,1	3,1	6,1
Congressi, convegni, seminari (*)	-	-	1,8	4,0
Pubblicazioni	1,3	2,8	1,7	3,5
Borse di studio	1,7	2,5	1,3	2,7
Acquisizione di opere artistiche	0,3	0,3	0,3	0,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Il dato relativo alla voce Congressi, convegni, seminari, per il 1994, non è stato rilevato in modo distinto ma ricompreso nella voce Manifestazioni culturali.

no interamente compresi gli stanziamenti destinati al Volontariato, per i quali la legge quadro del 1991 in materia prevede, come è noto, l'accantonamento obbligatorio di Fondi speciali la cui gestione è affidata ad appositi Comitati di gestione regionali.

Con riferimento alle finalizzazioni mirate, in particolare rivestono un ruolo meritevole di menzione per consistenza degli importi quelle rappresentate:

- dalla realizzazione e recupero di strutture stabili (col 19,3% del totale, rispetto al 13,6% del 1994). Questo impiego finale dei Fondi è particolarmente diffuso tra i settori dell'Assistenza sociale e dello Sport e attività ricreative;
- dall'acquisto di beni e attrezzature (15,3% da 21,8% nel 1994). Questa finalizzazione risulta primaria per il settore Sanità e premimente, al suo interno, per gli Ospedali e strutture sanitarie pubbliche;
- dalla conservazione e restauro del patrimonio artistico (14,1% da 14,8% nel 1994). Naturalmente rispondono a questa finalità prevalentemente i progetti del settore Arte e cultura e, tra questi, quelli destinati a Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali.

Localizzazione delle iniziative

Le località nelle quali sono realizzati gli interventi, rilevati per provincia nell'ambito dell'indagine condotta dall'ACRI, sono qui raggruppate in quattro tipologie, nell'intento di evidenziare l'estensione dell'area territoriale interessata dall'attività erogativa delle Fondazioni C.R.

Dalla Tab. 31a emerge la assoluta predominanza dei progetti realizzati nell'area territoriale di immediato riferimento (oltre il 95% nel 1995), con prevalenza, tra essi, di quelli relativi alla provincia sede della Fondazione stessa (73,2%) rispetto a quelli delle altre province della medesima regione. Risultano, per contro, assai modesti gli importi destinati ad interventi in altre regioni e ripartizioni geografiche.

L'andamento del 1995 non modifica sostanzialmente le tendenze già rilevate nell'anno precedente (v. Tab. 31b), a confronto delle quali è solo da rilevare un ulteriore aumento dell'incidenza degli interventi realizzati nella provincia sede della Fondazione.

Il dato conferma, in modo molto evidente, la profonda vocazione localistica delle Fondazioni C.R., le quali hanno rivolto un'attenzione pressoché esclusiva almeno sino ad oggi, al sostegno ed allo sviluppo del tessuto economico-sociale del territorio di rispettiva origine.

L'esame analitico delle diverse tipologie di erogazione non rivela differenze tra l'andamento di ciascuna di esse e quello generale; la tendenza a con-

Tab. 31a - Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1995).

Localizzazione degli interventi	Distribuzione importi				Distribuzione numero di interventi			
	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali
		<= 10 ml.	> 10 ml.			<= 10 ml.	> 10 ml.	
Provincia sede della Fondazione	73,2	72,2	70,1	95,2	78,7	77,5	82,6	95,4
Altre province della stessa regione della Fondazione	22,0	23,1	24,4	4,8	17,6	19,0	13,2	4,6
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	2,0	2,6	2,2	0,0	2,3	2,4	1,9	0,0
Altre ripartizioni geografiche	2,8	2,1	3,4	0,0	1,4	1,1	2,3	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 31b - Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1994).

Localizzazione degli interventi	Distribuzione degli importi				Distribuzione del numero di interventi			
	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali		Erogazioni pluriennali
		<= 10 ml.	> 10 ml.			<= 10 ml.	> 10 ml.	
Provincia sede della Fondazione	69,5	69,8	67,6	94,9	76,4	74,4	84,7	89,9
Altre province della stessa regione della Fondazione	24,3	25,9	25,5	4,1	19,8	21,9	11,1	7,9
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	2,0	1,0	2,3	0,1	1,1	1,0	1,4	1,1
Altre ripartizioni geografiche	4,2	3,3	4,6	0,9	2,7	2,7	2,8	1,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

centrare gli interventi nelle rispettive aree territoriali di riferimento trova conferma sia nei progetti di minore importo unitario sia in quelli di maggior rilevanza economica. Le erogazioni pluriennali, addirittura, sono totalmente concentrate nell'ambito della regione sede delle Fondazioni C.R.

Dal confronto tra i dati relativi agli importi erogati e al numero degli interventi, si evince che i progetti realizzati nelle altre province della regione di appartenenza della Fondazione C.R. sono di importo medio superiore rispetto a quelli relativi alla provincia sede della stessa³⁰.

Le linee generali del delineato quadro conoscitivo non subiscono modifiche apprezzabili ove si considerino gli interventi distinti per settori e soggetti beneficiari, nonché per finalizzazione.

5.4.3 L'analisi riferita a gruppi di Fondazioni C.R.

Dopo aver ultimato l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni C.R. considerate nella loro globalità, si inizia, ora, l'illustrazione dei risultati ottenuti con riferimento a gruppi di esse.

È il caso di rammentare che i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due, tra di loro complementari.

Il primo, che descrive la dimensione operativa delle Fondazioni C.R., è ancorato alla loro capacità erogativa, espressa dall'importo complessivamente distribuito da ciascuna delle 81 Fondazioni C.R., e distingue cinque classi dimensionali decrescenti.

Il secondo criterio è di tipo territoriale, e distingue le 81 Fondazioni C.R. secondo la loro appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese.

Si avverte, infine, che questa seconda parte dello studio è sviluppata mantenendo fermo l'ordine di successione degli argomenti seguito nella parte precedente.

Quadro sintetico

Relativamente ai gruppi formati secondo le classi dimensionali, le 81 Fondazioni C.R. evidenziano una elevata concentrazione (v. Tab. 32): le 16 grandi, caratterizzate da importo assegnato elevato (che, numericamen-

³⁰ Se ne ha una conferma nella circostanza che, in tali casi, l'incidenza percentuale calcolata sull'importo supera quella corrispondente calcolata sul numero di progetti.

Tab. 32 - Quadro sintetico dell'attività erogativa delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali ed area geografica (1994-1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Distribuzioni					
	Fondazioni C.R.		1994		1995	
	Numero	%	Importi erogati in %	Numero degli interventi in %	Importi erogati in %	Numero degli interventi in %
1) Secondo classi dimensionali:						
Fondazioni grandi	16	19,75	78,0	60,1	72,1	60,4
Fondazioni medio-grandi	16	19,75	9,7	12,9	13,5	14,2
Fondazioni medie	16	19,75	6,3	10,7	8,6	11,2
Fondazioni medio-piccole	16	19,75	4,2	12,4	3,9	10,3
Fondazioni piccole	17	21,00	1,8	3,9	1,9	3,9
Sistema Fondazioni C.R.	81	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	16	19,75	48,5	36,1	43,7	35,7
Nord est	29	35,80	33,7	38,2	36,6	35,0
Centro	27	33,34	15,8	23,4	16,4	26,4
Mezzogiorno	9	11,11	2,0	2,3	3,3	2,9
Sistema fondazioni C.R.	81	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 33a - Distribuzione percentuale dell'importo delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	12,5	20,3	25,3	12,2	12,6	17,1	100,0
Fondazioni medio-grandi	14,1	21,7	24,3	24,9	10,7	4,3	100,0
Fondazioni medie	19,9	23,3	28,9	20,1	7,8	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	33,4	29,6	26,1	10,9	0,0	0,0	100,0
Fondazioni piccole	20,9	21,1	27,1	6,4	24,5	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	14,3	21,1	25,6	14,4	11,7	12,9	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	12,9	17,6	23,9	12,9	14,8	17,9	100,0
Nord est	14,6	24,1	24,8	15,8	8,2	12,5	100,0
Centro	17,7	23,5	31,3	15,5	8,8	3,2	100,0
Mezzogiorno	14,2	22,5	26,5	14,2	22,6	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	14,3	21,0	25,6	14,4	11,7	12,9	100,0

Tab. 33b - Distribuzione percentuale del numero delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	80,35	14,13	4,35	0,71	0,29	0,17	100,0
Fondazioni medio-grandi	82,54	12,46	3,50	1,19	0,26	0,05	100,0
Fondazioni medie	84,99	10,59	3,51	0,78	0,13	0,00	100,0
Fondazioni medio-piccole	91,02	6,99	1,78	0,21	0,00	0,00	100,0
Fondazioni piccole	90,70	6,64	2,28	0,19	0,19	0,00	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	82,68	12,47	3,79	0,72	0,23	0,11	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	82,39	12,34	4,04	0,74	0,35	0,14	100,0
Nord est	79,65	15,14	4,04	0,83	0,19	0,15	100,0
Centro	87,54	8,75	3,04	0,53	0,11	0,03	100,0
Mezzogiorno	78,37	15,78	4,58	0,76	0,51	0,00	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	82,68	12,47	3,79	0,72	0,23	0,11	100,0

Tab. 33c - Distribuzione percentuale dell'importo delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1994).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	13,1	19,4	23,4	15,1	12,9	16,1	100,0
Fondazioni medio-grandi	19,1	30,8	22,0	20,8	7,3	0,0	100,0
Fondazioni medie	24,8	25,3	35,2	14,7	0,0	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	34,2	29,0	33,0	3,8	0,0	0,0	100,0
Fondazioni piccole	26,6	26,8	28,0	18,6	0,0	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	15,6	21,4	24,5	15,2	10,8	12,5	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	12,4	17,2	24,5	16,6	13,2	16,1	100,0
Nord est	19,6	25,5	21,9	11,5	9,7	11,8	100,0
Centro	16,0	24,1	28,5	19,6	7,1	4,7	100,0
Mezzogiorno	22,0	32,0	36,6	9,4	0,0	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	15,6	21,4	24,5	15,2	10,8	12,5	100,0

Tab. 33d - Distribuzione percentuale del numero delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per classi di importi singoli e per gruppi di Fondazioni (1994).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Classi di importi singoli						Totale
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	82,32						
Fondazioni medio-grandi	84,41	12,73	3,68	0,83	0,29	0,15	100,0
Fondazioni medie	89,30	12,63	2,20	0,65	0,11	0,00	100,0
Fondazioni medio-piccole	92,84	7,52	2,79	0,39	0,00	0,00	100,0
Fondazioni piccole	91,04	5,53	1,57	0,06	0,00	0,00	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	84,99	6,68	1,93	0,35	0,00	0,00	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest		11,03	3,06	0,64	0,19	0,09	100,0
Nord est	83,26						
Centro	84,79	1,38	4,00	0,92	0,31	0,13	100,0
Mezzogiorno	88,32	12,11	2,41	0,45	0,15	0,09	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	81,60	8,42	2,58	0,56	0,09	0,03	100,0
	84,99	13,85	4,15	0,30	0,00	0,00	100,0
		11,03	3,06	0,64	0,19	0,09	100,0

rispondono al 19,75% del totale) hanno distribuito il 72,1% della ricchezza complessiva (78% nel 1994), attraverso il 60,4% degli interventi (72% dell'anno precedente).

Restanti quattro gruppi, l'importo erogato e il numero degli interventi sono sottorappresentati rispetto all'incidenza del corrispondente numero di Fondazioni C.R.. La divergenza massima è tipica delle 17 piccole: numericamente esse sono il 21% del totale, ma contano soltanto per il 3,9% dell'ammontare e per il 3,9% delle iniziative.

La concentrazione risulta pure accentuata, anche se in misura meno rilevante, passando a considerare i gruppi formati secondo la ripartizione geografica di appartenenza delle 81 Fondazioni C.R.

Di fatto, il Nord ovest, con il 19,75% delle Fondazioni C.R., incide per il 35,7% del numero di progetti (36,1% nel 1994) e per il 43,7% dell'importo (48,5% nel 1994).

Anche il Nord est, che in termini di numero rappresenta il 35,8% delle Fondazioni C.R., presenta una elevata incidenza, sia per importi erogati (46% a fronte del 33,7% nel 1994) sia per numero di interventi realizzati (57% dal 38,2% nel 1994).

Sono, per contro sottorappresentati, rispetto al numero di Fondazioni C.R., gli importi e le iniziative nel Centro e, soprattutto, nel Mezzogiorno. Tale situazione di squilibrio, già storicamente presente in queste aree e che per il ridotto numero di Fondazioni C.R. ivi operanti, è andata via via accentuandosi nel tempo. Dapprima, per le difficoltà incontrate dalle Banche conferitarie partecipate dalle Fondazioni C.R. presenti in queste ripartizioni geografiche, successivamente per le gravi situazioni di crisi che hanno colpito, negli anni più recenti, gli Istituti di credito di diritto pubblico meridionali.

Se si prendono in esame gli importi singoli di tutti gli interventi realizzati, convenzionalmente ricondotti a sei classi, si può notare (v. Tab. 33a) la presenza di iniziative di importo superiore al miliardo di lire soltanto nei due maggiori gruppi di Fondazioni C.R. (nel 1994 solo nel gruppo delle grandi - v. Tab. 33c).

Inoltre, osservando gli importi unitari da 1 miliardo a 500 milioni di lire, l'insieme degli importi unitari erogati eccedenti i 500 milioni di lire risulta incidere per il 29,7% (29% nel 1994) nel gruppo delle Fondazioni C.R. grandi.

La suddetta aliquota diventa del 15% per le medio-grandi (da 7,3% nel 1994), del 7,8% per le medie (era nulla nel 1994), dello 0% per le medio-piccole (come nel 1994) e, infine, 24,5% per le piccole (quest'ultimo risultato dipende dalla circostanza che nel 1995 vi è stata una assegnazione di importo eccedente i 500 milioni di lire, contro nessuna nel 1994).

Le corrispondenti frequenze relative al numero di interventi (v. Tab. 33b), sempre per classi di importi unitari, sono 0,46% nel primo gruppo di Fondazioni C.R. (0,44% nel 1994 - v. Tab. 33d), 0,31% nel secondo (0,11% un anno prima), 0,13% nel terzo (ma il numero assoluto di interventi è limitato a due, contro nessuno nel 1994), 0% nel quarto (come nel 1994) e 0,19% nell'ultimo (per via di un solo intervento, a fronte di nessuno nel 1994).

In definitiva, i progetti di importo notevole (oltre 500 milioni di lire) sono poco frequenti, ma essi incidono molto in termini di importo.

Passando ai gruppi di Fondazioni C.R. per ripartizione geografica si rileva (v. Tab. 33a e Tab. 33b per il 1995, Tab. 33c e Tab. 33d per il 1994) che gli importi unitari eccedenti i 500 milioni di lire rappresentano:

- nel Nord ovest, il 32,7% dell'importo totale (29,3% nel 1994) e lo 0,49% del numero complessivo di iniziative (0,44% nel 1994);
- nel Nord est, il 20,7% dell'ammontare (21,5% un anno prima) e lo 0,34% del numero (0,24% nel 1994);
- nel Centro, rispettivamente il 12% (11,8% nel 1994) e lo 0,14% (0,12% nel 1994);
- nel Mezzogiorno, rispettivamente il 22,6% (non ne erano stati distribuiti nel 1994) e lo 0,51% (il numero assoluto corrisponde a due).

Caratteristiche delle iniziative

Con riferimento all'importo distribuito, in questo paragrafo si prendono in considerazione quattro caratteristiche degli interventi (v. Tab. 34a e Tab. 34b): il grado di importanza dei progetti aventi durata superiore a quella dell'anno in cui sono stati deliberati (erogazioni pluriennali), il grado di rilevanza dei progetti propri delle Fondazioni C.R., il rilievo della collaborazione con altre organizzazioni in sede di realizzazione delle iniziative (erogazioni in pool) e, infine, il ruolo dell'analisi costi/benefici in occasione della valutazione e della selezione dei progetti.

Relativamente alla prima caratteristica, si osserva una accentuata importanza delle erogazioni pluriennali tra le Fondazioni C.R. di dimensione grande (il 12,8% dell'ammontare totale è erogato in tale modo) e medio-grande (12,6%).

Per questi due gruppi il ruolo delle erogazioni pluriennali è cresciuto rispetto al 1994 (quando era, rispettivamente, uguale al 6,7% e all'11,9%), contrariamente a quanto è accaduto per le medie e medio-piccole (in flessione, rispettivamente, da 12,4% a 5,4% e da 12,7% a 2,6%); nelle piccole questo tipo di erogazioni conferma il suo ruolo marginale (1,9%).

Tab. 34a - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per tipo di intervento e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Erogazioni annuali <= 10 ml.		Erogazioni annuali > 10 ml.		Erogazioni pluriennali		Totale	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	9,4	12,6	83,9	74,7	6,7	12,8	100,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	16,2	14,1	71,9	73,3	11,9	12,6	100,0	100,0
Fondazioni medie	20,1	19,9	67,5	74,6	12,4	5,5	100,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	27,6	33,3	59,7	64,1	12,7	2,6	100,0	100,0
Fondazioni piccole	20,9	20,9	77,4	77,3	1,7	1,9	100,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	15,6	14,3	76,7	74,1	7,7	11,6	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	8,7	12,9	89,6	73,0	1,7	14,1	100,0	100,0
Nord est	15,1	14,6	71,0	74,0	13,9	11,4	100,0	100,0
Centro	12,7	17,6	73,2	75,2	14,1	7,2	100,0	100,0
Mezzogiorno	18,8	14,2	81,2	84,9	0,0	0,9	100,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	15,6	14,3	76,7	74,1	7,7	11,6	100,0	100,0

Tab. 34b - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per alcune caratteristiche dei progetti e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	% di progetti propri	% di progetti in pool		% di progetti valutati con l'analisi costi/benefici
		1994	1995	
1) Secondo classi dimensionali:				
Fondazioni grandi	22,7	3,6	3,9	11,7
Fondazioni medio-grandi	19,1	10,8	16,4	4,4
Fondazioni medie	21,1	5,0	17,4	24,0
Fondazioni medio-piccole	37,7	17,6	15,2	24,2
Fondazioni piccole	76,9	13,1	6,8	10,3
Sistema Fondazioni C.R.	23,7	4,5	7,1	12,1
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	17,6	1,6	6,0	10,9
Nord est	33,3	26,3	28,8	35,4
Centro	19,5	19,0	23,2	28,3
Mezzogiorno	53,6	2,7	1,8	0,0
Sistema Fondazioni C.R.	23,7	4,5	7,1	12,1

Gli andamenti osservati denotano una sorta di assestamento dei dati, tra il 1994 ed il 1995, che ripristina una proporzione diretta tra le erogazioni pluriennali e la dimensione operativa della Fondazione.

Gli interventi della specie in esame, infatti, caratterizzati da importi unitari maggiori e da maggiore complessità organizzativa, assumono l'incidenza maggiore nelle Fondazioni C.R. dotate di maggiori disponibilità per le erogazioni e di più articolate strutture organizzative.

Sotto l'aspetto territoriale, un deciso progresso nel ricorso a erogazioni pluriennali è stato compiuto dalle Fondazioni C.R. del Nord ovest, che hanno portato l'incidenza degli importi erogati in tal modo da 1,7% nel 1994 a 14,1% nel 1995.

Le Fondazioni C.R. del Nord est e, soprattutto, quelle del Centro mettono in evidenza una flessione (rispettivamente, da 13,9% a 11,4% e da 14,1% a 7,2%); quelle del Mezzogiorno hanno raggiunto lo 0,9% lasciando lo 0% del 1994.

Dall'esame della Tab. 34a emerge anche un andamento non uniforme dei diversi gruppi dimensionali di Fondazioni C.R. rispetto alla entità economica delle erogazioni annuali effettuate.

Mentre quelle piccole e quelle medie continuano a stanziare per le erogazioni di importo minore (non superiori a 10 milioni di lire) una percentuale stabile (che oscilla intorno al 20%) gli altri gruppi evidenziano politiche di intervento contrastanti: le Fondazioni C.R. grandi e, soprattutto, le medio-piccole incrementano la percentuale destinata a questo tipo di erogazione (rispettivamente del 3,2% e del 5,7%); le medio-grandi ne riducono l'incidenza (del 2,1%).

Riguardo all'origine della progettualità, merita di essere segnalato come le iniziative proprie delle Fondazioni C.R. raggiungano il massimo di importanza tra le piccole (col 76,9%) e medio-piccole (37,7%) nonché tra quelle del Mezzogiorno (53,6%) e del Nord est (33,3%).

Anche il rilievo delle iniziative realizzate in pool mostra diversità al mutare delle tipologie delle Fondazioni C.R.. L'incidenza degli importi erogati per iniziative aventi tale caratteristica è più elevata tra quelle di dimensione media (17,4% a fronte del 5% nel 1994), medio-grande (16,4% da 10,8% dell'anno precedente) e medio-piccola (15,2% da 17,6% nel 1994).

Secondo l'ottica geografica, le incidenze più elevate si riscontrano nel Nord est (28,8% da 26,3% nel 1994) e nel Centro (23,2% da 19%).

Infine, l'utilizzo dell'analisi costi/benefici è maggiore tra le Fondazioni C.R. di dimensione media (24%) e medio-piccola (24,2%), nonché tra quelle ubicate nel Nord est (35,4%) e nel Centro (28,3%).

Tab. 35a - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per settori principali e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Settori							
	Arte e cultura	Assistenza sociale	Istruzione	Fondi speciali per il volont.	Sanità	Ricerca scientif.	Promozione e sviluppo della comunità locale	Sport e attività ricreative
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	28,7	16,6	16,4	10,4	8,5	3,6	9,5	2,1
Fondazioni medio-grandi	25,5	14,0	12,9	14,5	1,3	8,7	5,6	2,8
Fondazioni medie	36,8	11,8	14,1	11,6	14,1	3,6	1,8	2,4
Fondazioni medio-piccole	30,1	13,1	11,4	13,4	20,1	1,6	2,0	4,3
Fondazioni piccole	22,4	8,4	18,1	8,3	5,2	1,2	6,2	2,2
Sistema Fondazioni C.R.	28,6	15,1	15,9	11,1	9,6	4,1	7,9	2,6
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	29,8	11,1	17,1	10,6	9,7	3,6	10,2	3,2
Nord est	28,0	20,1	17,8	12,3	7,1	4,2	4,1	2,7
Centro	31,6	17,0	7,9	9,9	15,7	1,2	11,5	1,2
Mezzogiorno	13,4	7,0	9,9	11,9	7,8	24,9	3,4	2,3
Sistema Fondazioni C.R.	28,6	15,1	15,9	11,1	9,6	4,1	7,9	2,6

Tab. 35b - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per settori principali e per gruppi di Fondazioni (1994).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Settori							
	Arte e cultura	Assistenza sociale	Istruzione	Fondi speciali per il volontariato	Sanità	Ricerca scientifica	Promoz. e sviluppo della comunità locale	Sport e attività ricreative
1) Secondo classi dimensionali								
Fondazioni grandi	28,2	14,9	12,7	9,1	16,0	6,7	3,6	2,0
Fondazioni medio-grandi	30,7	11,6	9,9	12,3	11,1	10,0	3,7	4,9
Fondazioni medie	29,1	11,5	13,8	11,7	14,9	3,1	2,3	7,2
Fondazioni medio-piccole	25,2	10,6	12,8	9,1	20,8	1,9	3,7	4,3
Fondazioni piccole	27,0	6,1	15,3	11,5	20,3	0,9	1,0	3,6
Sistema Fondazioni C.R.	28,1	13,7	12,6	9,1	16,9	6,7	3,5	2,7
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	29,7	14,7	13,1	8,0	19,4	6,3	3,0	2,1
Nord est	25,2	16,0	14,1	10,3	10,3	8,1	3,1	3,8
Centro	30,5	7,1	7,5	12,9	18,1	5,3	6,3	2,6
Mezzogiorno	33,0	13,6	14,2	12,3	2,1	6,4	1,0	1,6
Sistema Fondazioni C.R.	28,1	13,7	12,6	9,1	16,9	6,7	3,5	2,7

Settori di intervento

L'incidenza della somma distribuita ai settori beneficiari subisce non rare e non irrilevanti variazioni quando ci si riferisce non più alla globalità delle Fondazioni C.R., bensì ai gruppi delle stesse. A questo confronto è dedicata l'analisi che segue, mentre si lascia al lettore l'ulteriore comparazione dei dati con quelli del 1994, evidenziati nella Tab. 35b.

Circoscrivendo l'analisi ai cambiamenti più vistosi e di segno positivo si osserva che (v. Tab. 35a):

- il settore Arte e cultura ha un rilievo maggiore tra le Fondazioni C.R. medie (col 36,8%) e tra quelle ubicate nel Centro (31,6%);
- l'Assistenza sociale è più significativa nel Nord est (20,1%) e nel Centro (17%), nonché tra le Fondazioni C.R. grandi (16,6%);
- l'Istruzione vede rafforzato il suo ruolo tra le Fondazioni C.R. di piccola dimensione (18,1%) e nel Nord est (17,8%);
- i Fondi speciali per il volontariato sono maggiori tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (14,5%) e nel Nord est (12,3%);
- la Sanità si spinge più avanti nel Centro (15,7%) e tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (20,1%) e medie (14,1%);
- la Ricerca scientifica è decisamente presente nel Mezzogiorno (24,9%) e tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (8,7%);
- la Promozione e sviluppo della comunità locale vede crescere la propria importanza nel Centro (11,5%) e nel Nord ovest (10,2%) nonché tra le Fondazioni C.R. grandi (9,5%).

In considerazione della presenza di parecchi settori beneficiari, si è voluto quantificare il grado di specializzazione settoriale che manifestano gli importi erogati dalle Fondazioni C.R. A tal fine, è stato costruito un indice che può assumere tre modalità alternative:

- a. grado alto, quando l'ammontare erogato ad un settore rappresenta almeno il 50% del totale, oppure l'ammontare erogato a due settori rappresenta almeno il 60% del totale;
- b. grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- c. grado basso, nelle restanti evenienze.

L'interesse ad analizzare il fenomeno della concentrazione settoriale degli interventi deriva dal collegamento, che ad esso può essere associato, con politiche erogative delle Fondazioni C.R. orientate a specializzare la loro presenza sul territorio. E anche tramite tale specializzazione che può determinarsi, infatti, un affinamento delle professionalità interne alla Fondazione ed una più efficace strutturazione organizzativa della stessa, in grado di favorire un più incisivo assolvimento degli scopi istituzionali.

L'applicazione dell'indice di concentrazione, come sopra definito, ha fornito i risultati esposti nella Tab. 36a, dalla quale emerge che tutte le 81 Fondazioni C.R. presentano un grado di specializzazione settoriale non basso: più precisamente, prevale il grado alto tra quelle di dimensione piccola (85,7%), media (71,4%) e medio-piccola (62,5%) e tra quelle ubicate nel Centro (75%), Mezzogiorno (62,5%) e Nord est (60,7%).

Il dato, che sostanzialmente conferma e rafforza l'andamento già rilevato nel 1994 (v. Tab. 36b), appare positivo soprattutto in quanto evidenzia come le Fondazioni C.R. che dispongono di minori somme da erogare siano orientate ad evitare una eccessiva frammentazione delle erogazioni tra i diversi settori beneficiari. Esse tendono, invece, a selezionare gli interventi sulla base di specifiche scelte riferibili ad una vocazione settoriale predefinita.

Beneficiari delle iniziative

Anche la distribuzione dell'importo erogato tra soggetti beneficiari denuncia modificazioni passando dalla globalità delle Fondazioni C.R. ai gruppi delle stesse.

Limitando l'esame alle variazioni più consistenti e di segno positivo, si può rilevare che (v. Tab. 37):

- il soggetto Università e Istituti di ricerca rafforza il proprio ruolo nel Mezzogiorno (col 46,3%) e tra le Fondazioni C.R. di piccole dimensioni (43,9%);
- gli Organismi ecclesiastici e religiosi beneficiano di più consistenti somme nel Nord ovest (19,6%) e da parte delle Fondazioni C.R. di dimensione grande (17,8%) e media (16%);
- gli Enti e organismi assistenziali vari contano di più nel Nord est (16,4%) e tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (16,1%) e grandi (15,2%);
- le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali si spingono più avanti nel Centro (19,7%) e nel Nord ovest (18,2%) nonché tra le Fondazioni C.R. che si trovano agli estremi delle classi dimensionali (16,5% per quelle piccole e 15,8% per quelle grandi);
- l'Amministrazione pubblica vede crescere l'importanza nel Nord est (16,6%) e nel gruppo delle Fondazioni C.R. medio-piccole (17,7%);
- gli Ospedali e le strutture sanitarie godono di maggiori interventi nel Centro (15,5%) e da parte delle Fondazioni C.R. medio-piccole (35,8%);
- le Associazioni culturali varie, infine, occupano maggior spazio nel

Tab. 36a - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Grado di specializzazione settoriale			
	Alto	Medio	Basso	Totale
1) Secondo classi dimensionali:				
Fondazioni grandi	43,8	56,2	0,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	43,8	56,2	0,0	100,0
Fondazioni medie	71,4	28,6	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	62,5	37,5	0,0	100,0
Fondazioni piccole	85,7	14,3	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	60,5	39,5	0,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	37,5	62,5	0,0	100,0
Nord est	60,7	39,3	0,0	100,0
Centro	75,0	25,0	0,0	100,0
Mezzogiorno	62,5	37,5	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	60,5	39,5	0,0	100,0

Tab. 36b - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale e per gruppi di Fondazioni (1994).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Grado di specializzazione settoriale			
	Alto	Medio	Basso	Totale
1) Secondo classi dimensionali:				
Fondazioni grandi	12,5	87,5	0,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	62,5	37,5	0,0	100,0
Fondazioni medie	62,5	37,5	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	50,0	50,0	0,0	100,0
Fondazioni piccole	78,6	21,4	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	52,6	47,4	0,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	31,3	68,8	0,0	100,0
Nord est	44,8	55,2	0,0	100,0
Centro	65,4	34,6	0,0	100,0
Mezzogiorno	85,7	14,3	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	52,6	47,4	0,0	100,0

Tab. 37 - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Soggetti beneficiari							
	Università e Istituti di ricerca	Organismi ecclesiastici e religiosi	Enti e organismi assistenziali vari	Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	Amm.ne pubblica (centrale e periferica)	Ospedali e strutture sanitarie	Assoc. culturali varie	Scuole
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	18,0	17,8	15,2					
Fondazioni medio-grandi	26,1	14,2	16,1	15,8	12,2	9,4	5,5	3,5
Fondazioni medie	15,4	16,0	8,5	5,4	12,2	13,4	6,6	2,4
Fondazioni medio-piccole	8,0	11,6	12,8	13,6	11,5	17,4	9,8	2,7
Fondazioni piccole	43,9	4,1	4,8	3,2	17,7	35,8	3,1	4,3
Sistema Fondazioni C.R.	16,0	14,5	12,5	16,5	8,5	10,4	3,4	3,9
2) Secondo la ripartizione geografica:				12,2	10,5	9,5	5,0	2,9
Nord ovest	17,5	19,6	14,2					
Nord est	22,0	14,7	16,4	18,2	10,9	10,4	4,0	3,4
Centro	12,0	14,2	14,7	5,6	16,6	10,0	6,8	4,1
Mezzogiorno	46,3	11,5	3,5	19,7	10,4	15,5	8,5	2,1
Sistema Fondazioni C.R.	16,0	14,5	12,5	2,6	4,7	8,5	9,6	4,1
				12,2	10,5	9,5	5,0	2,9

Mezzogiorno (9,6%) e nel Centro (8,5%) e tra le Fondazioni C.R. di media dimensione (9,8%).

Finalizzazione delle iniziative

Come già osservato per le altre variabili sinora analizzate, anche la suddivisione dell'importo degli interventi secondo la loro destinazione all'interno dei gruppi di Fondazioni C.R. mostra diffuse variazioni rispetto a quanto risulta per la loro totalità.

Restringendo l'analisi ai dati del 1995 (per un raffronto con quelli del 1994, si rimanda il lettore alla Tab. 38b) e, in particolare, alle variazioni positive più marcate, si osserva innanzitutto (v. Tab. 38a) che la voce Contributi di gestione, avente la finalità generica di sostenere economicamente il funzionamento di Enti ed organizzazioni diversi, registra la consistenza più forte nel Nord ovest (col 39,2%) e tra le Fondazioni C.R. di dimensioni piccole (37,4%).

Tra le destinazioni mirate si riscontra che:

- la Realizzazione ed il recupero di strutture stabili conta più nel Nord est (25,2%), nonché tra le Fondazioni C.R. di grandi dimensioni (23,1%);
- l'Acquisito di beni e attrezzature aumenta l'incidenza nel Centro (22,6%) e tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (29,4%) e medie (22,8%);
- la Conservazione ed il restauro del patrimonio artistico beneficia di più consistenti contributi nel Nord ovest (20,2%) e tra le Fondazioni C.R. di media dimensione (18%);
- le Manifestazioni culturali crescono di importanza nel Centro (20%) e tra le Fondazioni C.R. medie (12,8%) e medio-piccole (12,3%);
- i Progetti di ricerca fruiscono di somme maggiori nel Mezzogiorno (39,6%) e tra le Fondazioni C.R. di piccole dimensioni (30,2%);
- i Servizi socio-assistenziali, infine, avanzano nel Centro (8,4%) e tra le Fondazioni C.R. di dimensioni medio-grandi (8,5%).

Localizzazione delle iniziative

Delle quattro zone geografiche contemplate verso le quali si indirizzano gli importi erogati, quelle comprese entro i confini della regione di appartenenza delle Fondazioni C.R. presentano un ruolo assolutamente prevalente in corrispondenza di tutti i gruppi considerati in questa parte dello studio (v. Tab. 39a).

Tab. 38a - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Finalizzazioni							
	Contributi di gestione	Realizz. recupero strutt. stabili	Acquisto beni e attrezzature	Conserv. e restauro patrimonio artistico	Manif. culturali	Progetti di ricerca	Servizi socio assist.	Congressi, convegni, seminari
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	31,1	23,1	13,9	15,0	8,4	2,0	2,3	1,5
Fondazioni medio-grandi	27,8	7,9	17,5	8,8	10,3	9,0	8,5	3,6
Fondazioni medie	26,6	5,8	22,8	18,0	12,8	1,0	4,3	4,3
Fondazioni medio-piccole	30,4	8,7	29,4	8,7	12,3	2,6	3,4	0,6
Fondazioni piccole	37,4	0,6	6,3	1,3	8,2	30,2	3,4	0,0
Sistema Fondazioni C.R.	30,7	19,3	15,3	14,1	9,1	3,3	3,1	1,8
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	39,2	19,2	13,1	20,2	2,7	0,8	2,0	1,6
Nord est	25,3	25,2	15,0	8,0	12,5	3,8	2,4	2,7
Centro	18,8	10,5	22,6	11,5	20,0	1,5	8,4	0,6
Mezzogiorno	20,3	6,8	13,5	3,1	8,4	39,6	1,9	3,8
Sistema Fondazioni C.R.	30,7	19,3	15,3	14,1	9,1	3,3	3,1	1,8

Tab. 38b - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali e per gruppi di Fondazioni (1994).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Finalizzazioni							
	Contributi di gestione	Realizz. recupero strutt. stabili	Acquisto beni e attrezzature	Conserv. e restauro patrimonio artistico	Manif. culturali	Progetti di ricerca	Servizi socio assist.	Congressi, convegni, seminari (*)
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	30,9	13,9	20,4	14,9	7,4	5,4	2,2	-
Fondazioni medio-grandi	24,1	13,1	23,7	12,8	13,0	2,2	5,1	-
Fondazioni medie	29,9	11,4	24,6	17,9	9,3	1,3	0,2	-
Fondazioni medio-piccole	26,6	11,1	31,7	11,6	13,6	1,5	0,0	-
Fondazioni piccole	52,1	1,5	23,8	0,8	5,9	0,7	0,4	-
Sistema Fondazioni C.R.	30,4	13,4	21,4	14,5	8,2	4,7	2,3	-
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	26,7	15,7	23,3	17,6	5,7	5,6	3,4	-
Nord est	31,4	12,5	17,5	10,0	11,6	5,0	1,3	-
Centro	38,6	9,0	24,0	15,0	7,7	1,4	0,8	-
Mezzogiorno	43,7	2,9	14,7	7,3	20,0	1,4	0,0	-
Sistema Fondazioni C.R.	30,4	13,4	21,4	14,5	8,2	4,7	2,3	-

(*) Dato non censito per il 1994

Tab. 39a - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi e per gruppi di Fondazioni (1995).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Localizzazione degli interventi				Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche	
1) Secondo classi dimensionali:					
Fondazioni grandi	70,2	23,8	2,5	3,5	100,0
Fondazioni medio-grandi	83,7	15,5	0,2	0,6	100,0
Fondazioni medie	88,5	11,1	0,0	0,4	100,0
Fondazioni medio-piccole	57,5	37,6	4,5	0,4	100,0
Fondazioni piccole	77,7	19,9	0,2	2,2	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	73,2	22,0	2,0	2,8	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord ovest	69,8	23,7	3,6	2,9	100,0
Nord est	71,5	24,0	0,6	3,9	100,0
Centro	86,3	12,7	0,7	0,3	100,0
Mezzogiorno	84,5	14,8	0,0	0,7	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	73,2	22,0	2,0	2,8	100,0

Tab. 39b - Distribuzione percentuale degli importi delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi e per gruppi di Fondazioni (1994).

Gruppi di Fondazioni C.R.	Localizzazione degli interventi				Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche	
1) Secondo classi dimensionali:					
Fondazioni grandi	67,2	25,7	2,3	4,8	100,0
Fondazioni medio-grandi	86,5	13,1	0,5	0,0	100,0
Fondazioni medie	85,9	13,5	0,2	0,4	100,0
Fondazioni medio-piccole	55,2	36,8	2,7	5,3	100,0
Fondazioni piccole	60,9	31,2	0,0	7,9	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	69,5	24,3	2,0	4,2	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord ovest	64,8	26,3	3,7	5,2	100,0
Nord est	70,0	26,0	0,0	4,0	100,0
Centro	86,0	12,7	0,6	0,7	100,0
Mezzogiorno	82,8	13,3	0,0	3,9	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	69,5	24,3	2,0	4,2	100,0

Gli importi erogati sono localizzati in larghissima parte nella provincia sede della Fondazione (con un massimo dell'88,5% per le Fondazioni C.R. di dimensione media e dell'86,3% nel Centro); la quasi totalità dei restanti interventi è concentrata nelle altre province della stessa regione oppure, per quote marginali, in altre regioni appartenenti alla medesima ripartizione geografica della Fondazione.

Sono rare le iniziative realizzate nell'ambito di altre ripartizioni geografiche, con punte appena significative solo con riferimento alle Fondazioni C.R. grandi (3,5%) e a quelle aventi sede nel Nord est del Paese (3,9%).

Queste tendenze confermano gli andamenti rilevati nel 1994 (v. Tab. 39b), rispetto ai quali si osserva, anzi, un aumento della concentrazione delle erogazioni nella provincia sede della Fondazione (con l'unica eccezione delle Fondazioni medio-grandi).

Il fenomeno della forte polarizzazione localistica dell'attività delle Fondazioni C.R., già evidenziato in sede di commento dei dati riferiti alla loro globalità, non trova eccezioni, pertanto, in nessuno dei gruppi dimensionali e geografici considerati, e ripropone la questione di un diverso equilibrio della presenza sul territorio delle Fondazioni C.R.

CAPITOLO 6

LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE FONDAZIONI BANCARIE: UNA PROPOSTA DI LETTURA COORDINATA DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Un tema rilevante nel dibattito attualmente in corso, che ha trovato ulteriore impulso nelle considerazioni che in diversi ambienti vengono sviluppate sulla scorta della Direttiva Dini, è quello dell'efficienza della gestione delle Fondazioni di origine bancaria.

È un argomento complesso, poiché una valutazione corretta dell'efficienza deve poggiare su analisi che riescano ad integrare l'aspetto quantitativo e qualitativo della gestione e, in particolare, dell'attività erogativa.

Questo tipo di analisi è reso particolarmente arduo dalla difficoltà che si incontra nell'individuare strumenti in grado di trattare in maniera omogenea dati quantitativi (tratti dai bilanci) e dati qualitativi (come ad esempio, la valenza sociale degli interventi, i criteri di scelta adottati, la frammentazione dell'attività erogativa) che sono, peraltro, di difficile definizione.

Il presente capitolo si propone l'obiettivo di presentare uno schema di lettura coordinata degli indici di bilancio, quindi di informazioni quantitative, che faciliti l'interpretazione, sotto il profilo economico, dell'andamento della gestione complessiva della Fondazione ed offra un contributo nella ricerca di strumenti e di metodologie per la valutazione dell'efficienza delle Fondazioni bancarie.

Nell'ambito della gestione complessiva delle Fondazioni bancarie è possibile individuare tre aree di attività:

- a) l'attività istituzionale o erogativa;
- b) l'attività di investimento del patrimonio;
- c) la gestione operativa, cioè quella che riguarda il funzionamento della Fondazione stessa.

Per ciascuna delle tre aree si possono calcolare indici sintetici che permettano di inquadrare con immediatezza il problema dell'efficienza economica riferita alla specifica area di indagine.

Bisogna tener presente, come si è detto in precedenza, che gli indicatori sono calcolati rapportando fra loro dati quantitativi tratti dal bilancio (sia stato patrimoniale che conto economico) e pertanto non possono cogliere l'aspetto qualitativo né della gestione, né delle erogazioni.

Tali indici, tuttavia, fornendo una rappresentazione sintetica della gestione passata, permettono di svolgere confronti nel tempo e nello spazio e, quindi, costituiscono uno strumento che offre un valido contributo per la programmazione della futura attività.

Lo schema di lettura coordinata degli indici di bilancio, illustrato nelle pagine seguenti, permette di analizzare l'efficienza complessiva della Fondazione che risulta rappresentabile attraverso i sottoindicati rapporti:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Patrimonio}} = \text{EFFICIENZA COMPLESSIVA}$$

Il secondo rapporto spiega la redditività del patrimonio, cioè misura l'efficienza dell'investimento:

$$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} = \text{EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO}$$

Il terzo rapporto indica come vengono utilizzate le risorse economiche nel corso della gestione ordinaria e, quindi, fornisce una misura dell'efficienza operativa:

$$\frac{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}{\text{Proventi}} = \text{EFFICIENZA OPERATIVA}$$

Il quarto rapporto, infine, costituisce una stima dell'efficienza erogativa della Fondazione, cioè della capacità di erogare le somme disponibili:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} = \text{EFFICIENZA EROGATIVA}$$

Tale indice, infatti, dà la misura di quanto la Fondazione sia attiva nel valutare i progetti e le iniziative, nel finanziare e promuovere interventi in relazione alle proprie potenzialità erogative, costituite dai fondi disponibili per l'attività istituzionale.

Lo schema, nel porre in relazione logico-matematica gli indicatori che esprimono sinteticamente il risultato conseguito in una delle tre aree sopra

descritte, permette di individuare facilmente le connessioni di causalità fra le suddette aree di attività.

Ciascun indice, infatti, si può rappresentare mediante funzioni matematiche (somma o prodotto di altri indici), secondo la classica impostazione c.d. ad albero utilizzata, da tempo, nello studio dei risultati economici delle imprese o delle banche.

L'illustrazione dello schema di lettura coordinata degli indici di bilancio avviene attraverso l'analisi delle tre aree sopraccitate e la descrizione, per ciascuna di esse, dell'indicatore di riferimento e della sua connessione con gli indici delle altre aree.

a) L'attività istituzionale o erogativa.

Le Fondazioni bancarie sono state spesso definite come "un patrimonio per uno scopo"; tale espressione tende a sottolineare lo stretto legame che esiste fra i redditi del patrimonio e la loro destinazione in erogazioni.

L'indice che meglio rappresenta la performance conseguita dalle Fondazioni bancarie a tale riguardo è il seguente:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Patrimonio}}$$

L'indice, in forma percentuale, esprime l'ammontare di erogazioni effettuate per cento lire di patrimonio posseduto; in tal senso può rappresentare una misura estremamente sintetica dell'efficienza complessiva della Fondazione. Infatti valori crescenti dell'indicatore in questione evidenziano un miglioramento complessivo della gestione che consente di incrementare le erogazioni a parità di patrimonio.

L'analisi del fenomeno permette di verificare se il miglioramento rilevato nel livello di efficienza complessiva dipende da una maggiore redditività del patrimonio, da una minore incidenza dei costi di funzionamento, da una migliore capacità erogativa o dalla combinazione di questi tre fattori.

L'ammontare delle erogazioni dipende sia dall'entità dei proventi che dall'ammontare delle disponibilità per le erogazioni.

In altri termini l'attività istituzionale è condizionata dalla redditività del patrimonio e dalla gestione operativa, mediante la quale la Fondazione gestisce le risorse acquisite e le destina all'attività erogativa.

b) L'attività di investimento del patrimonio.

I criteri adottati per la valutazione dell'efficienza dell'attività di investimento delle Fondazioni bancarie non si discostano da quelli tradizionali-

mente adottati per la gestione dei patrimoni. E' infatti necessario che venga perseguita la massimizzazione della combinazione rischio-rendimento ricavabile dal patrimonio.

L'indicatore sintetico che meglio rappresenta la redditività del patrimonio della Fondazione è:

$$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}}$$

Rappresentato in termini percentuali, l'indice esprime l'ammontare dei proventi ogni cento lire di patrimonio posseduto.

Tale indice può essere a sua volta scomposto in una sommatoria di altri indicatori ciascuno relativo alla redditività di una singola categoria di investimento in cui è impiegato il patrimonio.

Si potrebbe ottenere la seguente espressione:

$$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} = \frac{\text{Dividendi da contenziale} \times \text{Partecipazioni nelle contenziali} + \text{Proventi finanziari} \times \text{Investimenti finanziari} + \text{Altri proventi}}{\text{Patrimonio}} + \frac{\text{Partecipazioni nelle contenziali} \times \text{Patrimonio} + \text{Investimenti finanziari} \times \text{Patrimonio} + \text{Patrimonio}}{\text{Patrimonio}}$$

dove, oltre ai termini già noti, si utilizzano i seguenti:

Proventi finanziari = Interessi su titoli + interessi su depositi;

Investimenti finanziari = Titoli + depositi in c/c bancario e postale;

Altri proventi = Proventi diversi da dividendi e interessi (ad esempio i redditi immobiliari).

Questa espressione indica come la redditività globale del patrimonio dipenda dalla redditività delle singole categorie di investimento in cui è impiegato il patrimonio e dal peso relativo che queste hanno sul patrimonio stesso.

A tale proposito si rinvia al paragrafo 3.2 del presente Rapporto che è stato dedicato all'analisi della redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie.

In questa sede preme, invece, richiamare il problema che pone l'inflazione nella corretta valutazione del rendimento degli investimenti finanziari quali, ad esempio, i titoli di stato.

Come si è già detto nel terzo capitolo, il tasso di rendimento degli investimenti finanziari, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni azionarie, è nominale, cioè al lordo dell'effetto esplicito dall'inflazione.

La corretta valutazione del differenziale di rendimento delle varie categorie di investimento va effettuata, invece, considerando i tassi reali, cioè al netto dell'inflazione. A tale riguardo si osserva che una stima attendibile del tasso reale di rendimento dei titoli finanziari è pari alla differenza tra il saggio nominale di rendimento ed il tasso di inflazione. In tal modo si perviene ad un confronto fra dati omogenei.

c) La gestione operativa.

In estrema sintesi si può dire che l'attività della Fondazione bancaria consiste nel distribuire in erogazioni i proventi che percepisce dall'investimento del patrimonio, al netto dei costi di funzionamento e degli accantonamenti (di cui si è detto dettagliatamente nel cap. 5).

L'indicatore che esprime sinteticamente i risultati conseguiti a tale proposito è:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$$

Esso, infatti, indica l'ammontare di erogazioni su cento lire di proventi conseguiti e offre una misura della capacità della Fondazione di tradurre i proventi in erogazioni e, quindi, di assolvere con efficienza i compiti istituzionalmente previsti.

Con riferimento alla gestione operativa vera e propria, la principale condizione di efficienza è da intendersi connessa al controllo dei costi di funzionamento. In altri termini una fondazione dovrebbe massimizzare le proprie erogazioni, utilizzando la quantità minima possibile di risorse economiche per il funzionamento.

All'importante argomento dei costi e delle spese di amministrazione delle Fondazioni bancarie è stato dedicato il cap. 4 del presente Rapporto.

Nell'ambito dell'attività operativa, rilevante importanza riveste anche l'ammontare del totale delle disponibilità per le erogazioni che si ottiene sommando i seguenti tre elementi:

- il margine netto dell'esercizio (che si ottiene sottraendo ai proventi le spese di amministrazione, le imposte e tasse e gli accantonamenti statutari e di legge);
- le risorse accantonate in anni precedenti, disponibili per l'attività erogativa;
- il saldo della gestione straordinaria.

L'indice $\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$ può essere rappresentato come prodotto di due indici:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}} = \frac{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}{\text{Erogazioni}} \times \frac{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}{\text{Proventi}}$$

L'espressione sta ad indicare che l'ammontare delle erogazioni rispetto ai proventi dipende dall'entità delle disponibilità complessive rispetto ai proventi e da quanta parte di esse viene effettivamente erogata.

L'indagine potrebbe essere ulteriormente approfondita scomponendo l'indice $\frac{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}{\text{Proventi}}$ in altri indicatori che evidenzino l'effetto delle componenti sopra accennate:

$$\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}} + \frac{\text{Utilizzo fondi per le erogazioni}}{\text{Proventi}} + \frac{\text{Saldo della gestione straordinaria}}{\text{Proventi}}$$

Analogamente si può procedere con l'altro indice ed otteniamo:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} = \frac{\text{Accantonamento per il Volontariato (L. 266/91)}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} + \frac{\text{Erogazioni deliberate}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} + \frac{\text{Stanziamenti per erogazioni future}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}$$

Tale espressione evidenzia l'effetto di ciascuna delle componenti in cui sono state suddivise le erogazioni e permette di analizzare meglio le variazioni dell'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni bancarie.

In sintesi, il nesso logico che lega le tre aree di attività individuate (erogazione, investimento del patrimonio, gestione dei proventi) trova anche una corrispondenza matematica nel modello illustrato.


Infatti la relazione matematica:

$$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Patrimonio}} = \frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$$

evidenzia come le erogazioni dipendano dalla redditività del patrimonio e dalla gestione operativa.


Le pagine che seguono riportano lo schema di lettura coordinata degli indici di bilancio delle Fondazioni bancarie e due esempi applicativi riferiti ai dati di bilancio delle Fondazioni C.R., relativi agli esercizi 1993/94 e 1994/95.

Schema di lettura coordinata degli indici di bilancio delle Fondazioni bancarie




N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

Schema di lettura coordinata degli indici di bilancio - Fondazioni C.R. - 1993/94



N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazione

Schema di lettura coordinata degli indici di bilancio - Fondazioni C.R. - 1994/95


N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

TABELLE RELATIVE A DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

APPENDICE

Tab. 40 - Stato patrimoniale sintetico

ATTIVO	Fondazioni bancarie			
	1993/94		1994/95	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	305.490	0,68	186.918	0,42
Titoli	1.248.940	2,76	1.549.351	3,44
Crediti:	300.708	0,66	409.183	0,91
<i>di cui Credito d'imposta</i>	297.242	0,66	394.207	0,88
Partecipazioni:	43.217.170	95,57	42.749.376	94,97
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	43.167.000	95,46	42.680.266	94,81
Immobilizzazioni nette	62.174	0,14	79.098	0,18
Altre attività	66.446	0,15	37.815	0,08
Disavanzo di gestione	19.729	0,04	3.193	0,01
TOTALE ATTIVO	45.220.658	100,00	45.014.933	100,00
Conti d'ordine	7.415.567	16,40	8.948.435	19,88
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	7.355.152	16,27	8.548.799	18,99
Altri	60.415	0,13	399.636	0,89

PASSIVO	Fondazioni bancarie			
	1993/94		1994/95	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Debiti	371.324	0,82	413.704	0,92
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	162.589	0,36	198.624	0,44
Fondo per le erogazioni	169.688	0,38	172.283	0,38
Altre passività	428.088	0,95	527.982	1,17
Avanzo di gestione	33.633	0,07	33.694	0,07
TOTALE PASSIVO	1.002.733	2,22	1.147.663	2,55
Patrimonio	44.217.924	97,78	43.867.270	97,45
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	1.614.825	3,57	809.203	1,80
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	45.220.658	100,00	45.014.933	100,00
Conti d'ordine	7.415.567	16,40	8.948.435	19,88
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	7.355.152	16,27	8.548.799	18,99
Altri	60.415	0,13	399.636	0,89

Segue: Tab. 40 - Stato patrimoniale sintetico

ATTIVO	Fondazioni C.R.			
	1993/94		1994/95	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	219.628	0,65	135.768	0,39
Titoli	1.231.479	3,65	1.497.110	4,35
Crediti:	259.222	0,77	334.601	0,97
<i>di cui Credito d'imposta</i>	255.973	0,76	320.124	0,93
Partecipazioni:	31.897.897	94,56	32.332.785	93,95
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	31.868.207	94,47	32.286.389	93,81
Immobilizzazioni nette	58.776	0,17	75.547	0,22
Altre attività	65.145	0,19	36.559	0,11
Disavanzo di gestione	2.010	0,01	3.193	0,01
TOTALE ATTIVO	33.734.157	100,00	34.415.563	100,00
Conti d'ordine	942.479	2,79	2.465.690	7,16
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	882.064	2,61	2.067.444	6,01
Altri	60.415	0,18	398.246	1,16

PASSIVO	Fondazioni C.R.			
	1993/94		1994/95	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Debiti	273.694	0,81	313.982	0,91
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	158.121	0,47	194.538	0,57
Fondo per le erogazioni	149.195	0,44	151.179	0,44
Altre passività	404.726	1,20	514.225	1,49
Avanzo di gestione	33.633	0,10	33.590	0,10
TOTALE PASSIVO	861.247	2,55	1.012.975	2,94
Patrimonio	32.872.910	97,45	33.402.588	97,06
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	647.506	1,92	776.748	2,26
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	33.734.157	100,00	34.415.563	100,00
Conti d'ordine	942.479	2,79	2.465.690	7,16
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	882.064	2,61	2.067.444	6,01
Altri	60.415	0,18	398.246	1,16

Segue: Tab. 40 - Stato patrimoniale sintetico

ATTIVO	Fondazioni I.C.D.P.			
	1993/94		1994/95	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	85.862	0,75	51.150	0,48
Titoli	17.461	0,15	52.241	0,49
Crediti:	41.486	0,36	74.582	0,70
<i>di cui Credito d'imposta</i>	41.269	0,36	74.083	0,70
Partecipazioni:	11.319.273	98,54	10.416.591	98,28
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	11.298.792	98,37	10.393.877	98,06
Immobilizzazioni nette	3.398	0,03	3.550	0,03
Altre attività	1.301	0,01	1.256	0,01
Disavanzo di gestione	17.719	0,15	0	0,00
TOTALE ATTIVO	11.486.500	100,00	10.599.370	100,00
Conti d'ordine	6.473.087	56,35	6.482.744	61,16
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	6.473.087	56,35	6.481.355	61,15
Altri	0	0,00	1.389	0,01

PASSIVO	Fondazioni I.C.D.P.			
	1993/94		1994/95	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Debiti	97.630	0,85	99.721	0,94
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	4.468	0,04	4.086	0,04
Fondo per le erogazioni	20.493	0,18	21.105	0,20
Altre passività	23.363	0,20	13.758	0,13
Avanzo di gestione	0	0,00	105	0,00
TOTALE PASSIVO	141.486	1,23	134.688	1,27
Patrimonio	11.345.014	98,77	10.464.682	98,73
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	967.319	8,42	32.455	0,31
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	11.486.500	100,00	10.599.370	100,00
Conti d'ordine	6.473.087	56,35	6.482.744	61,16
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	6.473.087	56,35	6.481.355	61,15
Altri	0	0,00	1.389	0,01

Tab. 41 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(valori in milioni di lire)

ATTIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	9.044	7.303	24.089
Titoli	29.056	38.838	67.276	88.620
Crediti:	2.829	9.129	14.636	22.046
<i>di cui Credito d'imposta</i>	2.415	9.004	14.456	20.959
Partecipazioni:	629.642	676.204	1.445.912	1.490.228
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	629.622	676.169	1.445.882	1.490.199
Immobilizzazioni nette	764	769	1.844	1.954
Altre attività	833	998	2.175	2.994
Disavanzo di gestione	30	600	138	21
TOTALE ATTIVO	672.198	733.840	1.556.069	1.621.956
Conti d'ordine	157.810	164.963	121.149	259.844
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	140.348	147.531	118.681	253.465
Altri	17.462	17.432	2.469	6.380

PASSIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Debiti	2.470	6.383	11.999
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	1.012	3.391	7.245	8.594
Fondo per le erogazioni	2.204	1.266	2.203	5.221
Altre passività	15.031	19.897	35.632	32.823
Avanzo di gestione	771	1.236	1.016	3.436
TOTALE PASSIVO	20.477	28.783	50.851	57.341
Patrimonio	651.721	705.057	1.505.219	1.564.615
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	19.463	25.216	53.841	62.061
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	672.198	733.840	1.556.069	1.621.956
Conti d'ordine	157.810	164.963	121.149	259.844
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	140.348	147.531	118.681	253.465
Altri	17.462	17.432	2.469	6.380

Segue: Tab. 41 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(valori in milioni di lire)

ATTIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	39.174	44.571	81.205
Titoli	102.005	117.548	316.024	300.061
Crediti:	17.103	33.799	21.721	46.399
<i>di cui Credito d'imposta</i>	15.679	33.111	21.414	38.703
Partecipazioni:	2.440.424	2.657.907	4.690.994	4.054.524
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	2.431.627	2.651.781	4.672.288	4.017.955
Immobilizzazioni nette	4.239	6.186	29.081	34.715
Altre attività	36.921	5.964	7.708	7.253
Disavanzo di gestione	952	1.514	890	890
TOTALE ATTIVO	2.640.819	2.867.488	5.147.622	4.474.143
Conti d'ordine	27.698	35.573	492.294	814.914
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	17.607	33.750	491.121	527.295
Altri	10.091	1.823	1.173	287.619

PASSIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Debiti	26.160	28.374	29.062
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	11.142	14.005	12.035	12.033
Fondo per le erogazioni	6.656	13.787	18.182	27.817
Altre passività	53.696	64.434	74.631	92.012
Avanzo di gestione	884	3.583	8.713	11.735
TOTALE PASSIVO	87.395	110.178	130.588	159.393
Patrimonio	2.553.424	2.757.310	5.017.033	4.314.750
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	94.725	94.224	109.782	81.910
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	2.640.819	2.867.488	5.147.622	4.474.143
Conti d'ordine	27.698	35.573	492.294	814.914
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	17.607	33.750	491.121	527.295
Altri	10.091	1.823	1.173	287.619

Segue: Tab. 41 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(valori in milioni di lire)

ATTIVO	Fondazioni grandi	
	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	66.116
Titoli	717.118	952.043
Crediti:	202.933	223.228
<i>di cui Credito d'imposta</i>	202.008	218.347
Partecipazioni:	22.690.927	23.453.921
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	22.688.789	23.450.284
Immobilizzazioni nette	22.848	31.923
Altre attività	17.509	19.350
Disavanzo di gestione	0	167
TOTALE ATTIVO	23.717.450	24.718.136
Conti d'ordine	143.528	1.190.396
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	114.308	1.105.403
Altri	29.220	84.992

PASSIVO	Fondazioni grandi	
	1993/94	1994/95
	Debiti	204.004
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	126.687	156.516
Fondo per le erogazioni	119.949	101.247
Altre passività	225.736	306.558
Avanzo di gestione	22.249	13.780
TOTALE PASSIVO	571.937	657.121
Patrimonio	23.145.513	24.061.015
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	369.695	513.496
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	23.717.450	24.718.136
Conti d'ordine	143.528	1.190.396
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	114.308	1.105.403
Altri	29.220	84.992

Tab. 42 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(valori in milioni di lire)

ATTIVO	Nord ovest		Nord est	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	52.991	43.719	53.890
Titoli	448.487	597.274	483.919	511.312
Crediti:	132.370	124.046	95.200	160.009
<i>di cui Credito d'imposta</i>	131.426	123.838	93.440	147.778
Partecipazioni:	15.348.315	15.550.147	9.954.359	10.105.492
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	15.343.788	15.544.630	9.945.820	10.098.399
Immobilizzazioni nette	1.807	1.906	33.481	45.689
Altre attività	44.483	12.136	12.343	14.954
Disavanzo di gestione	0	0	1.002	890
TOTALE ATTIVO	16.028.453	16.329.229	10.634.194	10.868.481
Conti d'ordine	82.161	492.178	159.811	1.009.487
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	62.304	453.969	136.735	961.389
Altri	19.856	38.209	23.076	48.098

PASSIVO	Nord ovest		Nord est	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Debiti	137.356	139.169	93.842
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	86.610	108.909	49.929	63.342
Fondo per le erogazioni	96.450	52.955	31.517	48.422
Altre passività	94.395	214.264	229.036	216.666
Avanzo di gestione	5.094	9.240	1.674	9.343
TOTALE PASSIVO	333.296	415.628	356.069	397.438
Patrimonio	15.695.158	15.913.601	10.278.125	10.471.043
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	341.141	366.573	189.038	253.611
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	16.028.453	16.329.229	10.634.194	10.868.481
Conti d'ordine	82.161	492.178	159.811	1.009.487
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	62.304	453.969	136.735	961.389
Altri	19.856	38.209	23.076	48.098

Segue Tab. 42 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(valori in milioni di lire)

ATTIVO	Centro		Mezzogiorno	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	59.813	23.904	52.934
Titoli	203.385	262.952	95.688	125.571
Crediti:	27.416	43.151	4.235	7.395
<i>di cui Credito d'imposta</i>	27.124	41.366	3.982	7.142
Partecipazioni:	4.940.278	5.013.328	1.654.946	1.663.819
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	4.924.188	4.980.061	1.654.411	1.663.299
Immobilizzazioni nette	23.488	27.866	0	87
Altre attività	7.414	7.845	906	1.623
Disavanzo di gestione	223	307	785	1.996
TOTALE ATTIVO	5.262.016	5.379.353	1.809.494	1.838.500
Conti d'ordine	500.608	734.554	199.899	229.472
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	483.146	422.638	199.878	229.448
Altri	17.462	311.916	21	24

PASSIVO	Centro		Mezzogiorno	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Debiti	36.482	41.491	6.014
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	18.640	17.482	2.942	4.806
Fondo per le erogazioni	17.666	46.500	3.561	1.461
Altre passività	65.212	64.286	16.083	20.508
Avanzo di gestione	26.174	13.463	691	1.724
TOTALE PASSIVO	145.534	165.740	26.349	34.009
Patrimonio	5.116.482	5.213.613	1.783.145	1.804.491
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	93.759	116.152	23.567	40.571
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	5.262.016	5.379.353	1.809.494	1.838.500
Conti d'ordine	500.608	734.554	199.899	229.472
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	483.146	422.638	199.878	229.448
Altri	17.462	311.916	21	24

Tab. 43 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(composizione percentuale)

ATTIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	1,35	1,00	1,55	0,99
Titoli	4,32	5,29	4,32	5,46
Crediti:	0,42	1,24	0,94	1,36
<i>di cui Credito d'imposta</i>	0,36	1,23	0,93	1,29
Partecipazioni:	93,67	92,15	92,92	91,88
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	93,67	92,14	92,92	91,88
Immobilizzazioni nette	0,11	0,10	0,12	0,12
Altre attività	0,12	0,14	0,14	0,18
Disavanzo di gestione	0,00	0,08	0,01	0,00
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	23,48	22,48	7,79	16,02
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	20,88	20,10	7,63	15,63
Altri	2,60	2,38	0,16	0,39
PASSIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
Debiti	0,37	0,87	0,77	0,98
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	0,15	0,46	0,47	0,53
Fondo per le erogazioni	0,33	0,17	0,14	0,32
Altre passività	2,24	2,71	2,29	2,02
Avanzo di gestione	0,11	0,17	0,07	0,21
TOTALE PASSIVO	3,05	3,92	3,27	3,54
Patrimonio	96,95	96,08	96,73	96,46
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	2,90	3,44	3,46	3,83
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	23,48	22,48	7,79	16,02
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	20,88	20,10	7,63	15,63
Altri	2,60	2,38	0,16	0,39

Segue Tab. 43 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(composizione percentuale)

ATTIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	1,48	1,55	1,58	0,68	0,28	0,15
Titoli	3,86	4,10	6,14	6,71	3,02	3,85
Crediti:	0,65	1,18	0,42	1,04	0,86	0,90
<i>di cui Credito d'imposta</i>	0,59	1,15	0,42	0,87	0,85	0,88
Partecipazioni:	92,41	92,69	91,13	90,62	95,67	94,89
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	92,08	92,48	90,77	89,80	95,66	94,87
Immobilizzazioni nette	0,16	0,22	0,56	0,78	0,10	0,13
Altre attività	1,40	0,21	0,15	0,16	0,07	0,08
Disavanzo di gestione	0,04	0,05	0,02	0,02	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	1,05	1,24	9,56	18,21	0,61	4,82
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	0,67	1,18	9,54	11,79	0,48	4,47
Altri	0,38	0,06	0,02	6,43	0,12	0,34
PASSIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
Debiti	0,99	0,99	0,56	0,62	0,86	0,95
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	0,42	0,49	0,23	0,27	0,53	0,63
Fondo per le erogazioni	0,25	0,48	0,35	0,62	0,51	0,41
Altre passività	2,03	2,25	1,45	2,06	0,95	1,24
Avanzo di gestione	0,03	0,12	0,17	0,26	0,09	0,06
TOTALE PASSIVO	3,31	3,84	2,54	3,56	2,41	2,66
Patrimonio	96,69	96,16	97,46	96,44	97,59	97,34
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	3,59	3,29	2,13	1,83	1,56	2,08
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	1,05	1,24	9,56	18,21	0,61	4,82
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	0,67	1,18	9,54	11,79	0,48	4,47
Altri	0,38	0,06	0,02	6,43	0,12	0,34

Tab. 44 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(composizione percentuale)

ATTIVO	Nord ovest		Nord est	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	0,33	0,27	0,51
Titoli	2,80	3,66	4,55	4,70
Crediti:	0,83	0,76	0,90	1,47
<i>di cui Credito d'imposta</i>	0,82	0,76	0,88	1,36
Partecipazioni:	95,76	95,23	93,61	92,98
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	95,73	95,20	93,53	92,91
Immobilizzazioni nette	0,01	0,01	0,31	0,42
Altre attività	0,28	0,07	0,12	0,14
Disavanzo di gestione	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	0,51	3,01	1,50	9,29
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	0,39	2,78	1,29	8,85
Altri	0,12	0,23	0,22	0,44

PASSIVO	Nord ovest		Nord est	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Debiti	0,86	0,85	0,88
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	0,54	0,67	0,47	0,58
Fondo per le erogazioni	0,60	0,32	0,30	0,45
Altre passività	0,59	1,31	2,15	1,99
Avanzo di gestione	0,03	0,06	0,02	0,09
TOTALE PASSIVO	2,08	2,55	3,35	3,66
Patrimonio	97,92	97,45	96,65	96,34
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	2,13	2,24	1,78	2,33
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	0,51	3,01	1,50	9,29
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	0,39	2,78	1,29	8,85
Altri	0,12	0,23	0,22	0,44

Segue: Tab. 44 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(composizione percentuale)

ATTIVO	Centro		Mezzogiorno	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	1,14	0,44	2,93
Titoli	3,87	4,89	5,29	6,83
Crediti:	0,52	0,80	0,23	0,40
<i>di cui Credito d'imposta</i>	0,52	0,77	0,22	0,39
Partecipazioni:	93,89	93,20	91,46	90,50
<i>di cui Società bancarie e holding conferitarie</i>	93,58	92,58	91,43	90,47
Immobilizzazioni nette	0,45	0,52	0,00	0,00
Altre attività	0,14	0,15	0,05	0,09
Disavanzo di gestione	0,00	0,01	0,04	0,11
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	9,51	13,66	11,05	12,48
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	9,18	7,86	11,05	12,48
Altri	0,33	5,80	0,00	0,00

PASSIVO	Centro		Mezzogiorno	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	Debiti	0,69	0,77	0,33
<i>di cui per erogazioni già deliberate</i>	0,35	0,32	0,16	0,26
Fondo per le erogazioni	0,34	0,86	0,20	0,08
Altre passività	1,24	1,20	0,89	1,12
Avanzo di gestione	0,50	0,25	0,04	0,09
TOTALE PASSIVO	2,77	3,08	1,46	1,85
Patrimonio	97,23	96,92	98,54	98,15
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	1,78	2,16	1,30	2,21
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	9,51	13,66	11,05	12,48
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	9,18	7,86	11,05	12,48
Altri	0,33	5,80	0,00	0,00

Tab. 45 - Conto economico sintetico scalare

	Fondazioni bancarie							
	1993/94				1994/95			
	(in milioni)	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	(in milioni)	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	713.283	300,6	100,0		747.271	227,7	100,0	
Costi e spese di amministrazione	(56.061)	23,6	7,9		(69.650)	21,2	9,3	
di cui: compensi agli Organi collegiali	15.291	6,4	2,1		20.265	6,2	2,7	
Oneri patrimoniali	(6.321)	2,7	0,9		(8.373)	2,6	1,1	
Margine lordo	650.901	274,4	91,3		669.248	203,9	89,6	
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse	(413.651)	174,4	58,0		(341.002)	103,9	45,6	
di cui: accantonamenti di legge	357.353	150,6	50,1		265.633	80,9	35,5	
Margine netto	237.249	100,0	33,3		328.246	100,0	43,9	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	169.766	71,6	23,8		114.561	34,9	15,3	
Saldo della gestione straordinaria	16.643	7,0	2,3		-526	-0,2	-0,1	
Totale disponibilità per erogazioni	423.659	178,6	59,4	100,0	442.280	134,7	59,2	100,0
Erogazioni:	378.477	159,5	53,1	89,3	384.831	117,2	51,5	87,0
- erogazioni deliberate	221.644	93,4	31,1	52,3	257.769	78,5	34,5	58,3
- per il volontariato (L.266/91)	21.074	8,9	3,0	5,0	25.089	7,6	3,4	5,7
- stanziamenti per erogazioni future	135.759	57,2	19,0	32,0	101.974	31,1	13,6	23,1
Avanzo/disavanzo	45.182	19,0	6,3	10,7	57.449	17,5	7,7	13,0

Segue: Tab. 45 - Conto economico sintetico scalare

	Fondazioni C.R.							
	1993/94				1994/95			
	(in milioni)	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	(in milioni)	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	617.589	272,1	100,0		671.110	227,2	100,0	
Costi e spese di amministrazione	(44.560)	19,6	7,2		(56.184)	19,0	8,4	
di cui: compensi agli Organi collegiali	13.869	6,1	2,2		17.558	5,9	2,6	
Oneri patrimoniali	(297)	0,1	0,0		(1.026)	0,3	0,2	
Margine lordo	572.731	252,3	92,7		613.900	207,9	91,5	
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse	(345.770)	152,3	56,0		(318.571)	107,9	47,5	
di cui: accantonamenti di legge	302.994	133,5	49,1		257.836	87,3	38,4	
Margine netto	226.961	100,0	36,7		295.329	100,0	44,0	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	148.208	65,3	24,0		101.554	34,4	15,1	
Saldo della gestione straordinaria	11.926	5,3	1,9		12.646	4,3	1,9	
Totale disponibilità per erogazioni	387.096	170,6	62,7	100,0	409.529	138,7	61,0	100,0
Erogazioni:	342.865	151,1	55,5	88,6	409.529	138,7	61,0	100,0
- erogazioni deliberate	196.937	86,8	31,9	50,9	235.568	79,8	35,1	86,6
- per il volontariato (L. 266/91)	19.172	8,4	3,1	5,0	23.539	8,0	3,5	5,7
- stanziamenti per erogazioni future	126.755	55,8	20,5	32,7	95.389	32,3	14,2	23,3
Avanzo/disavanzo	44.231	19,5	7,2	11,4	55.033	18,6	8,2	13,4

Segue: Tab. 45 - Conto economico sintetico scalare

	Fondazioni I.C.D.P.							
	1993/94				1994/95			
	(in milioni)	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	(in milioni)	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	95.694	930,1	100,0		76.162	231,4	100,0	
Costi e spese di amministrazione	(11.501)	111,8	12,0		(13.466)	40,9	17,7	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	1.422	13,8	1,5		2.707	8,2	3,6	
Oneri patrimoniali	(6.024)	58,5	6,3		(7.347)	22,3	9,6	
Margine lordo	78.170	759,8	81,7		55.348	168,1	72,7	
Accantonamenti, di legge e statutori, e tasse	(67.882)	659,8	70,9		(22.431)	68,1	29,5	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	54.360	528,4	56,8		7.797	23,7	10,2	
Margine netto	10.288	100,0	10,8		32.917	100,0	43,2	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	21.558	209,5	22,5		13.007	39,5	17,1	
Saldo della gestione straordinaria	4.717	45,8	4,9		-13.173	-40,0	-17,3	
Totale disponibilità per erogazioni	36.563	355,4	38,2	100,0	32.752	99,5	43,0	100,0
Erogazioni:	35.612	346,1	37,2	97,4	30.335	92,2	39,8	92,6
- erogazioni deliberate	24.706	240,1	25,8	67,6	22.201	67,4	29,1	67,8
- per il volontariato (L.266/91)	1.902	18,5	2,0	5,2	1.550	4,7	2,0	4,7
- stanziamenti per erogazioni future	9.004	87,5	9,4	24,6	6.585	20,0	8,6	20,1
Avanzo/disavanzo	951	9,2	1,0	2,6	2.416	7,3	3,2	7,4

Tab. 46 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)

	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
	PROVENTI PATRIMONIALI	16.691	16.972	35.569
Costi e spese di amministrazione	(2.231)	(3.003)	(4.069)	(4.608)
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	1.582	1.783	1.897	1.932
Oneri patrimoniali	(0)	(0)	(0)	(1)
Margine lordo	14.460	13.969	31.499	32.030
Accantonamenti, di legge e statutori, e tasse	(8.902)	(7.857)	(22.699)	(15.113)
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	7.998	6.703	19.583	13.077
Margine netto	5.558	6.112	8.801	16.917
Utilizzo di fondi per le erogazioni	1.116	1.387	5.805	2.295
Saldo della gestione straordinaria	569	662	1.502	61
Totale disponibilità per erogazioni	7.242	8.161	16.108	19.273
Erogazioni:	6.409	7.119	15.408	14.186
- erogazioni deliberate	4.645	4.433	11.464	9.062
- per il volontariato (L.266/91)	407	534	919	1.265
- stanziamenti per erogazioni future	1.357	2.153	3.025	3.858
Avanzo/disavanzo	833	1.042	700	5.087

Segue: Tab. 46 - **Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali**
(valori in milioni di lire)

	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
PROVENTI PATRIMONIALI	63.266	75.184	129.087	105.434	372.976	436.881
Costi e spese di amministrazione	(5.974)	(7.753)	(9.882)	(11.699)	(22.405)	(29.122)
di cui: compensi agli Organi collegiali	2.999	3.327	3.162	3.684	4.229	6.832
Oneri patrimoniali	(204)	(409)	(91)	(395)	(2)	(221)
Margine lordo	57.088	67.022	119.114	93.340	350.569	407.538
Accantonamenti, di legge e statutori, e tasse	(37.727)	(46.271)	(84.414)	(50.743)	(192.028)	(198.587)
di cui: accantonamenti di legge	27.283	38.926	71.071	28.487	177.058	170.643
Margine netto	19.361	20.751	34.701	42.597	158.541	208.952
Utilizzo di fondi per le erogazioni	4.895	6.441	23.226	27.507	113.167	63.923
Saldo della gestione straordinaria	4.301	9.970	-521	1.887	6.076	67
Totale disponibilità per erogazioni	28.557	37.162	57.406	71.992	277.783	272.941
Erogazioni:	27.294	34.584	48.462	56.763	245.292	241.843
- erogazioni deliberate	18.554	25.058	30.085	27.495	132.190	169.519
- per il volontariato (L.266/91)	1.627	2.180	3.036	4.489	13.183	15.072
- stanziamenti per erogazioni future	7.113	7.347	15.342	24.779	99.919	57.252
Avanzo/disavanzo	1.263	2.578	8.944	15.229	32.491	31.098

Tab. 47 - **Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica**
(valori in milioni di lire)

	Nord ovest		Nord est	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
PROVENTI PATRIMONIALI	268.723	294.392	200.074	258.567
Costi e spese di amministrazione	(13.622)	(14.814)	(18.682)	(24.300)
di cui: compensi agli Organi collegiali	3.447	4.048	5.661	7.292
Oneri patrimoniali	(0)	(155)	(243)	(763)
Margine lordo	255.101	279.422	181.150	233.503
Accantonamenti, di legge e statutori, e tasse	(147.560)	(142.467)	(113.052)	(129.160)
di cui: accantonamenti di legge	134.329	133.255	99.716	90.278
Margine netto	107.541	136.956	68.098	104.343
Utilizzo di fondi per le erogazioni	80.428	35.662	26.894	28.187
Saldo della gestione straordinaria	5.775	2.988	1.352	8.554
Totale disponibilità per erogazioni	193.744	175.606	96.344	141.085
Erogazioni:	183.935	154.496	89.074	124.598
- erogazioni deliberate	84.715	108.873	75.084	79.813
- per il volontariato (L.266/91)	6.767	9.839	5.275	9.438
- stanziamenti per erogazioni future	92.453	35.784	8.715	35.348
Avanzo/disavanzo	9.809	21.110	7.270	16.486

Tab. 47 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(valori in milioni di lire)

	Centro		Mezzogiorno	
	1993/94	1994/95	1993/94	1994/95
PROVENTI PATRIMONIALI	128.025	92.490	20.765	25.661
Costi e spese di amministrazione	(8.373)	(11.671)	(3.883)	(5.398)
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	3.253	4.089	1.508	2.129
Oneri patrimoniali	(0)	(1)	(54)	(107)
Margine lordo	119.652	80.818	16.828	20.156
Accantonamenti, di legge e statuari, e tasse	(74.185)	(32.176)	(10.973)	(14.768)
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	60.222	27.335	8.726	6.968
Margine netto	45.467	48.642	5.855	5.388
Utilizzo di fondi per le erogazioni	37.622	34.768	3.265	2.936
Saldo della gestione straordinaria	5.506	567	-707	537
Totale disponibilità per erogazioni	88.595	83.977	8.413	8.861
Erogazioni:	62.307	67.227	7.548	8.175
- erogazioni deliberate	32.464	41.324	4.674	5.557
- per il volontariato (L.266/91)	6.674	3.430	456	832
- stanziamenti per erogazioni future	23.169	22.472	2.419	1.786
Avanzo/disavanzo	26.288	16.751	865	686

Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(composizione percentuale)

	Fondazioni piccole						Fondazioni medio-piccole					
	1993/94			1994/95			1993/94			1994/95		
	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI												
Costi e spese di amministrazione	300,3	100,0		277,7	100,0		404,2	100,0		216,6	100,0	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	40,1	13,4		49,1	17,7		46,2	11,4		27,2	12,6	
Oneri patrimoniali	28,5	9,5		29,2	10,5		21,6	5,3		11,4	5,3	
Margine lordo	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Accantonamenti, di legge e statuari, e tasse	260,2	86,6		228,6	82,3		357,9	88,6		189,3	87,4	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	160,2	53,3		128,6	46,3		257,9	63,8		89,3	41,2	
Margine netto	143,9	47,9		109,7	39,5		222,5	55,1		77,3	35,7	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	100,0	33,3		100,0	36,0		100,0	24,7		100,0	46,2	
Saldo della gestione straordinaria	20,1	6,7		22,7	8,2		66,0	16,3		13,6	6,3	
	10,2	3,4		10,8	3,9		17,1	4,2		0,4	0,2	
Totale disponibilità per erogazioni	130,3	43,4	100,0	133,5	48,1	100,0	183,0	45,3	100,0	113,9	52,6	100,0
Erogazioni:	115,3	38,4	88,5	116,5	41,9	87,2	175,1	43,3	95,7	83,9	38,7	73,6
- erogazioni deliberate	83,6	27,8	64,1	72,5	26,1	54,3	130,3	32,2	71,2	53,6	24,7	47,0
- per il volontariato (L. 266/91)	7,3	2,4	5,6	8,7	3,1	6,5	10,4	2,6	5,7	7,5	3,5	6,6
- stanziamenti per erogazioni future	24,4	8,1	18,7	35,2	12,7	26,4	34,4	8,5	18,8	22,8	10,5	20,0
Avanzo/disavanzo	15,0	5,0	11,5	17,0	6,1	12,8	8,0	2,0	4,3	30,1	13,9	26,4

Segue: Tab. 48 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)

	Fondazioni medie						Fondazioni medio-grandi					
	1993/94			1994/95			1993/94			1994/95		
	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	326,8	100,0		362,3	100,0		372,0	100,0		247,5	100,0	
Costi e spese di amministrazione	30,9	9,4		37,4	10,3		28,5	7,7		27,5	11,1	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	15,5	4,7		16,0	4,4		9,1	2,4		8,6	3,5	
Oneri patrimoniali	1,1	0,3		2,0	0,5		0,3	0,1		0,9	0,4	
Margine lordo	294,9	90,2		323,0	89,1		343,3	92,3		219,1	88,5	
Accantonamenti, di legge e statuari, e tasse	194,9	59,6		223,0	61,5		243,3	65,4		119,1	48,1	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	140,9	43,1		187,6	51,8		204,8	55,1		66,9	27,0	
Margine netto	100,0	30,6		100,0	27,6		100,0	26,9		100,0	40,4	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	25,3	7,7		31,0	8,6		66,9	18,0		64,6	26,1	
Saldo della gestione straordinaria	22,2	6,8		48,0	13,3		-1,5	-0,4		4,4	1,8	
Totale disponibilità per erogazioni	147,5	45,1	100,0	179,1	49,4	100,0	165,4	44,5	100,0	169,0	68,3	100,0
Erogazioni:	141,0	43,1	95,6	166,7	46,0	93,1	139,7	37,5	84,4	133,3	53,8	78,8
- erogazioni deliberate	95,8	29,3	65,0	120,8	33,3	67,4	86,7	23,3	52,4	64,5	26,1	38,2
- per il volontariato (L. 266/91)	8,4	2,6	5,7	10,5	2,9	5,9	8,7	2,4	5,3	10,5	4,3	6,2
- stanziamenti per erogazioni future	36,7	11,2	24,9	35,4	9,8	19,8	44,2	11,9	26,7	58,2	23,5	34,4
Avanzo/disavanzo	6,5	2,0	4,4	12,4	3,4	6,9	25,8	6,9	15,6	35,8	14,4	21,2

Segue: Tab. 48 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)

	Fondazioni grandi					
	1993/94			1994/95		
	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	235,3	100,0		209,1	100,0	
Costi e spese di amministrazione	14,1	6,0		13,9	6,7	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	2,7	1,1		3,3	1,6	
Oneri patrimoniali	0,0	0,0		0,1	0,1	
Margine lordo	221,1	94,0		195,0	93,3	
Accantonamenti, di legge e statuari, e tasse	121,1	51,5		95,0	45,5	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	111,7	47,5		81,7	39,1	
Margine netto	100,0	42,5		100,0	47,8	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	71,4	30,3		30,6	14,6	
Saldo della gestione straordinaria	3,8	1,6		0,0	0,0	
Totale disponibilità per erogazioni	175,2	74,5	100,0	130,6	62,5	100,0
Erogazioni:	154,7	65,8	88,3	115,7	55,4	88,6
- erogazioni deliberate	83,4	35,4	47,6	81,1	38,8	62,1
- per il volontariato (L. 266/91)	8,3	3,5	4,7	7,2	3,4	5,5
- stanziamenti per erogazioni future	63,0	26,8	36,0	27,4	13,1	21,0
Avanzo/disavanzo	20,5	8,7	11,7	14,9	7,1	11,4

Tab. 49 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)												
	Nord ovest						Nord est					
	1993/94			1994/95			1993/94			1994/95		
	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	249,9	100,0		215,0	100,0		293,8	100,0		247,8	100,0	
Costi e spese di amministrazione	12,7	5,1		10,8	5,0		27,4	9,3		23,3	9,4	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	3,2	1,3		3,0	1,4		8,3	2,8		7,0	2,8	
Oneri patrimoniali	0,0	0,0		0,1	0,1		0,4	0,1		0,7	0,3	
Margine lordo	237,2	94,9		204,0	94,9		266,0	90,5		223,8	90,3	
Accantonamenti, di legge e statuari, e tasse	137,2	54,9		104,0	48,4		166,0	56,5		123,8	50,0	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	124,9	50,0		97,3	45,3		146,4	49,8		86,5	34,9	
Margine netto	100,0	40,0		100,0	46,5		100,0	34,0		100,0	40,4	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	74,8	29,9		26,0	12,1		39,5	13,4		27,0	10,9	
Saldo della gestione straordinaria	5,4	2,1		2,2	1,0		2,0	0,7		8,2	3,3	
Totale disponibilità per erogazioni	180,2	72,1	100,0	128,2	59,7	100,0	141,5	48,2	100,0	135,2	54,6	100,0
Erogazioni:	171,0	68,4	94,9	112,8	52,5	88,0	130,8	44,5	92,5	119,4	48,2	88,3
- erogazioni deliberate	78,8	31,5	43,7	79,5	37,0	62,0	110,3	37,5	77,9	76,5	30,9	56,6
- per il volontariato (L.266/91)	6,3	2,5	3,5	7,2	3,3	5,6	7,7	2,6	5,5	9,0	3,7	6,7
- stanziamenti per erogazioni future	86,0	34,4	47,7	26,1	12,2	20,4	12,8	4,4	9,0	33,9	13,7	25,1
Avanzo/disavanzo	9,1	3,7	5,1	15,4	7,2	12,0	10,7	3,6	7,5	15,8	6,4	11,7

Segue: Tab. 49 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)												
	Centro						Mezzogiorno					
	1993/94			1994/95			1993/94			1994/95		
	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.	% marg. netto	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI	281,6	100,0		190,1	100,0		354,7	100,0		476,3	100,0	
Costi e spese di amministrazione	18,4	6,5		24,0	12,6		66,3	18,7		100,2	21,0	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	7,2	2,5		8,4	4,4		25,8	7,3		39,5	8,3	
Oneri patrimoniali	0,0	0,0		0,0	0,0		0,9	0,3		2,0	0,4	
Margine lordo	263,2	93,5		166,1	87,4		287,4	81,0		374,1	78,5	
Accantonamenti, di legge e statuari, e tasse	163,2	57,9		66,1	34,8		187,4	52,8		274,1	57,6	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	132,5	47,0		56,2	29,6		149,0	42,0		129,3	27,2	
Margine netto	100,0	35,5		100,0	52,6		100,0	28,2		100,0	21,0	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	82,7	29,4		71,5	37,6		55,8	15,7		54,5	11,4	
Saldo della gestione straordinaria	12,1	4,3		1,2	0,6		-12,1	-3,4		10,0	2,1	
Totale disponibilità per erogazioni	194,9	69,2	100,0	172,6	90,8	100,0	143,7	40,5	100,0	164,5	34,5	100,0
Erogazioni:	137,0	48,7	70,3	138,2	72,7	80,1	128,9	36,4	89,7	151,7	31,9	92,3
- erogazioni deliberate	71,4	25,4	36,6	85,0	44,7	49,2	79,8	22,5	55,6	103,1	21,7	62,7
- per il volontariato (L. 266/91)	14,7	5,2	7,5	7,1	3,7	4,1	7,8	2,2	5,4	15,4	3,2	9,4
- stanziamenti per erogazioni future	51,0	18,1	26,2	46,2	24,3	26,8	41,3	11,6	28,7	33,1	7,0	20,2
Avanzo/disavanzo	57,8	20,5	29,7	34,4	18,1	19,9	14,8	4,2	10,3	12,7	2,7	7,7

Tab. 50 - Alcuni indici di bilancio
(valori percentuali)

Indicatori	Fondazioni C.R.		Fondazioni I.C.D.P.		Fondazioni bancarie	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
1) Diversificazione patrimoniale						
Partecipazioni nella conferitaria	96,94	96,66	99,59	99,32	97,62	97,29
Patrimonio						
2) Redditività						
Proventi (1)	1,88	2,01	0,84	0,73	1,61	1,70
Patrimonio						
Interessi su titoli						
Consistenza titoli	7,30	8,44	53,16	7,97	7,94	8,42
Proventi finanziari (2)						
Investimenti finanziari	6,67	8,00	12,04	8,36	7,09	8,02
Dividendi da conferitaria						
Partecipazioni nella conferitaria	1,57	1,65	0,60	0,40	1,32	1,35
3) Operatività						
Costi di funzionamento						
Proventi (1)	7,22	8,37	12,02	17,68	7,86	9,32
4) Attività erogativa						
Erogazioni (3)	88,57	86,56	97,40	92,62	89,34	87,01
Totale disponibilità per erogazioni (4)						
Erogazioni (3)						
Proventi (1)	55,52	52,82	37,21	39,83	53,06	51,50
Erogazioni al netto degli stanziamenti (5)						
Totale delle disp. per erogazioni	55,83	63,27	72,77	72,52	57,29	63,85

(1) I proventi utilizzati negli indici non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.

(2) Proventi finanziari= Interessi da liquidità, titoli, dividendi da partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie, altri proventi finanziari. Investimenti finanziari= liquidità in c/c, titoli, partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie.

(3) Comprendono gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91) e gli accantonamenti a fondi erogazioni future.

(4) Desunta dallo schema di bilancio tipo predisposto dall'ACRI.

(5) Oltre alle erogazioni deliberate, comprendono solo gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91).

Tab. 51 - Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(valori percentuali)

Indicatori	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
1) Diversificazione patrimoniale										
Partecipazioni nella conferitaria	96,91	95,92	96,06	95,24	95,23	96,17	93,13	93,12	98,03	97,06
Patrimonio										
2) Redditività										
Proventi (1)	2,56	2,41	2,36	2,34	2,48	2,73	2,57	2,44	1,61	1,82
Patrimonio										
Interessi su titoli										
Consistenza titoli	7,53	7,08	7,99	8,40	6,78	9,41	6,21	9,29	7,78	8,11
Proventi finanziari (2)										
Investimenti finanziari	6,75	7,17	6,77	8,07	5,31	7,78	5,46	8,07	7,56	8,03
Dividendi da conferitaria										
Partecipazioni nella conferitaria	2,19	2,00	2,03	1,89	2,29	2,29	2,21	1,85	1,32	1,52
3) Operatività										
Costi di funzionamento										
Proventi (1)	13,37	17,69	11,44	12,58	9,44	10,31	7,65	11,10	6,01	6,67
4) Attività erogativa										
Erogazioni (3)	88,49	87,23	95,66	73,61	95,58	93,06	84,42	78,85	88,30	88,61
Totale disponibilità per erogazioni (4)										
Erogazioni (3)										
Proventi (1)	38,40	41,95	43,32	38,72	43,14	46,00	37,54	53,84	65,77	55,36
Erogazioni al netto degli stanziamenti (5)										
Totale delle disp. per erogazioni	69,76	60,86	76,88	53,59	70,67	73,29	57,70	44,43	52,33	67,33

(1) I proventi utilizzati negli indici non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.

(2) Proventi finanziari= Interessi da liquidità, titoli, dividendi da partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie, altri proventi finanziari. Investimenti finanziari= liquidità in c/c, titoli, partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie.

(3) Comprendono gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91) e gli accantonamenti a fondi erogazioni future.

(4) Desunta dallo schema di bilancio tipo predisposto dall'ACRI.

(5) Oltre alle erogazioni deliberate, comprendono solo gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91).

Tab. 52 - Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(valori percentuali)

Indicatori	Nord ovest		Nord est		Centro		Mezzogiorno	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
1) Diversificazione patrimoniale								
Partecipazioni nella contrefaria								
Patrimonio	97,76	97,68	96,77	96,44	96,24	95,52	92,78	92,18
2) Redditività								
Proventi (1)	1,71	1,85	1,95	2,74	2,50	1,77	1,16	1,42
Patrimonio								
Interessi su titoli	7,99	7,88	6,99	8,85	7,49	7,91	5,25	10,55
Consistenza titoli								
Proventi finanziari (2)	7,60	7,68	6,63	7,72	6,37	7,13	4,27	8,51
Investimenti finanziari								
Dividendi da contrefaria	1,50	1,57	1,63	2,07	1,92	1,38	0,84	0,65
Partecipazioni nella contrefaria								
3) Operatività								
Costi di funzionamento	5,07	5,03	9,34	9,40	6,54	12,62	18,70	21,04
Proventi (1)								
4) Attività erogativa								
Erogazioni (3)	94,94	87,98	92,45	88,31	70,33	80,05	89,72	96,2
Totale disponibilità per erogazioni (4)								
Erogazioni (3)	68,45	52,48	44,52	48,19	48,67	72,69	36,35	31,65
Proventi (1)								
Erogazioni al netto degli stanziamenti (5)	47,22	67,60	83,41	63,26	44,18	53,29	60,97	72,11
Totale delle disp. per erogazioni								

(1) I proventi utilizzati negli indici non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

(2) Proventi finanziari = Interessi da liquidità, titoli, dividendi da partecipazioni diverse da quelle nelle contrefarie, proventi finanziari. Investimenti finanziari = liquidità in c/c, titoli, partecipazioni diverse da quelle nelle contrefarie.

(3) Comprendono gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91) e gli accantonamenti a fondi erogazioni future.

(4) Desurta dallo schema di bilancio tipo predisposto dall'ACRI.

(5) Oltre alle erogazioni deliberate, comprendono solo gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91).

APPENDICE

**PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E NORMATIVI**

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto

unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooperazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La richiesta di parere relativa al

rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazione di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivinenti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaldità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato 7 al-

l'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonomia personalità giuridica. Ai di-

pendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte del versamento siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve de-

nominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se

l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del

gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione

straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrono i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che osino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

3. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma* (1).

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state

iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

*2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fi-

scale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del pri-

mo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il Guardasigilli VASSALLI

(1) Così costituito dall'art. 28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disciplina per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle Finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14. - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni or-

dinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiedere la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni*.

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivvenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento di azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pub-

blico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Note all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato 7 all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà dei pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per

quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controverse tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalità, la vecchiaia ed i superstiti".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti creditizi di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi menzionati.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 11/4/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di informazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a

medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispektorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispektorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2° e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri del Comitato di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai

dirigenti, liquidatori, commissari, istitori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicare: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispektorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispektorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabili, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispektorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispektorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispektorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello in sistema con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcuna gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispektorato per l'esecuzione".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamen-

10. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità».

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

«Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona,

nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetta il diritto di voto, nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del precedente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono compilate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

E salva l'applicazione dell'articolo 5

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto».

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

«Art. 3 (*Intemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e

degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375. (*Omissis*)».

«Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). -

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Note all'articolo 7.

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

"Art. 3. 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".

"Art. 6. 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio".

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

"Art. 5. - Il controllo dell'Ispektorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli Istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito".

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

"Art. 6. 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni del comma secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576".

"Art. 8. 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificchino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscriverne, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni per-

manenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):
Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

DECRETO LEGISLATIVO
20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del te-

sonoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omisis

TITOLO III
ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.

Norme applicabili

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento

dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

“2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo”. (1)

Art. 12.

Statuti

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata

da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

“3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate”. (2)

Art. 13.

Partecipazioni

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a deliberazione del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

ne o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

Art. 14.

Vigilanza

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

Art. 15.

Estinzione degli enti

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve

essere disposta la liquidazione degli enti:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... omissis

TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

Art. 19.

Permanenza del controllo (4)

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali

indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi nove giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

*Omessa distribuzione delle azioni
in mano pubblica (4)*

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonchè delle società finanziarie o bancarie indicano

nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di distribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

*Autorizzazione del Consiglio
dei Ministri (4)*

1. Il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: *a)* rafforzamento del sistema creditizio italiano; *b)* rafforzamento della sua presenza internazionale; *c)* rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; *d)* raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; *e)* altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

Art. 22.

Clausole statutarie

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Art. 23.

Nomina dei soci

1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonché i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero

con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... ommissis

(1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli

stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini

di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini sindacati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorire lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione conclusiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la stazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle o-

perazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fate salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abitazione dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il *Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

“Art. 600 (*Enti non riconosciuti*). - Le

disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi”.

“Art. 786 (*Donazione a ente non riconosciuto*). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario”.

“Art. 2659 (*Nota di trascrizione*). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

- 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
- 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
- 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquistato, la rinunzia o la modifica-

zione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si scrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*)”.

“Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*);
- 2) la data di morte;
- 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
- 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
- 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
- 6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692”.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408, 1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tribu-

tario della famiglia e delle rendite finanziarie per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroghe ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro i limiti dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'annunziare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato riservato, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

I decreti legislativi, i cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Nota all'art. 11:

- Il capo V della legge n. 241, 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca nome sull'"accesso ai documenti amministrativi".

Nota all'art. 13:

- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obtezione di coscienza".

Nota all'art. 15:

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della i-

struzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi:

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con la società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili

attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione*.

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto*.

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono essere destinate cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti

cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità*.

Nota all'art. 17:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*).

- Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i cri-

teri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abitualità dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di innalzazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività lavorativa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/A relatore sen. E. LIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (PILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

TESTO DEL DECRETO 21 novembre 1991 coordinato con il Decreto Ministeriale 2 dicembre 1994.

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER
GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art.15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di "fondi speciali" presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, "centri di servizio" a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti con la funzione di sostenere e qualificare l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico "fondo speciale", così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi "centri di servizio" possano essere anche più d'uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a

tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi;

Decreta:

Art.1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art.15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art.2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art.2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2. (*)

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art.4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale nominati dal presidente del consiglio regionale;

da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;

da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;

da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,

fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

4. Il comitato di gestione:

a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art.3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. n." e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.3;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritte nel fondo speciale di cui al presente articolo;

e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimino del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimino il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima As-

sociazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero dei membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare la scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:

a) sia un'organizzazione di volon-

tariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della legge, ovvero

b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.

2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I preventivi rivententi invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6. (**)

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive

realità locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. *In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 novembre 1991.

(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 355 del 23 luglio 1992, ha annullato l'articolo nella parte in cui individua l'organo regionale (o provinciale). Legittimato a partecipare al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale).

(**) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 355 del 23 luglio 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la pre-

sentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonché delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modi-

fica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprono cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

Art. 1.

Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

..... omissis

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzato per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate

dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata"

..... omissis

DECRETO MINISTERIALE
1° giugno 1994 (1).

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (2), e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio (3).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei consensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della prova degli organi amministrativi;
Tenuo conto delle difficoltà rap-

presentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti commesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente rinnovare le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

(2) Riportato al n. XXXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dimissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivendute dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto *b)* del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere *a)* e *b)* i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali

e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto *b)*.

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resocroni periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonché informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'Assemblea.

Art. 11.

*Invio delle delibere
al Ministero del tesoro*

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

DECRETO 1° febbraio 1995

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società"; e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare

del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera e), del citato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo credi-

tizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nel-

la società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione; l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione; l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del Tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con

la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dimissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. Procedure per le dimissioni.

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guai all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accertata la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti: in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub a) e b) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poiché decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub c) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

- 1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;
- 2) le singole deliberazioni di esecu-

zione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere a) e b) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dimissioni, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2, lettera c), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera a), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera a), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali atterrarsi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale ampia-

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo, sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrente prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere a) e b).

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in senso all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è applicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera a), della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificanti per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. *Il regolamento.*

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamenti di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo - per gli enti dotati di organo assembleare - possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra perso-

nalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e collaboratori (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. E quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema-tipo in allegato.

Il Ministro: DINI
Allegato

REGOLAMENTO (Schema - tipo)

Art. 1.

Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predefinito.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente, non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosectori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

- a) interventi diretti;
- b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
- c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;
- d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

- ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;
- limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.
Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2., vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

- una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);
 - una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.
- 6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie i progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultati e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno

scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELLE FINANZE

(VISCO)

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Presentato il 12 febbraio 1997

ONOREVOLI DEPUTATI - È opinione ormai universalmente diffusa e condivisa che l'operazione di profondo cambiamento del sistema bancario italiano alla quale ha dato inizio la legge 30 luglio 1990, n. 218, detta "legge Amato-Carli", abbia bisogno, per giungere a soddisfacente conclusione, di un ulteriore intervento legislativo.

Aver sdoppiato gli enti pubblici bancari in "fondazioni" (enti conferenti) e in "società per azioni" (società conferenti) è stato un primo passo; dare a fondazioni e società fisionomia pienamente autonoma, sul piano sostanziale oltreché formale, costituisce un momento ulteriore da realizzare in tempi ravvicinati.

È in gioco il futuro di una parte rilevante dei processi di privatizzazione nel nostro Paese e di adeguata ristruttu-

razione del sistema bancario; ne risultano coinvolte le prospettive di quel singolare prodotto legislativo, che è stata la creazione, anche in Italia, di un insieme assai vasto di fondazioni dotate di capacità di intervento soprattutto in termini di erogazioni finanziarie mirate a sostenere - senza fine di lucro - attività e iniziative di utilità sociale. Si sono venute a formare in questo modo delle infrastrutture sociali ignote alla realtà italiana, ma che devono essere ancora compiutamente realizzate.

È chiaro che spetterà al mercato la parola ultima riguardo agli assetti di proprietà delle banche italiane, così come spetterà alla lungimiranza dei banchieri - gli amministratori, i proprietari e gli altri stakeholders - il grado di concentrazione delle banche necessario a sostenere la competizione e il buon rapporto delle stesse con il territorio e con gli interessi economici e sociali che questo esprime.

La legge, per contribuire a completare un'opera che ha avuto nel legislatore il promotore principale, deve però fornire - anche sulla base delle esigenze dettate dall'esperienza in corso - le norme adeguate a far sì che i grandi processi messi in moto non si fermino né vadano a rilento.

Del resto, che mancassero strumenti adeguati è risultato evidente da quando, una volta identificate le finalità non lucrative come l'unica ragione d'essere degli "enti conferenti", sono venute progressivamente in luce le forti peculiarità funzionali e gestionali di soggetti come le fondazioni, peculiarità alle quali il contesto normativo italiano, sostanzialmente povero in materia di organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, non ha potuto dare opportuno supporto.

Nè il vuoto normativo può essere propriamente riempito con interventi di nomazione amministrativa in quanto ciò presuppone, in definitiva, il mantenimento del sistema entro una logica di tipo pubblicistico alla quale esso invece deve essere sottratto definitivamente e rapidamente.

Per questa via si restituisce all'autonomia privata la realtà storica di patrimoni accumulati nel tempo anche per l'apporto di singoli che hanno originariamente contribuito in molte zone del Paese alla creazione di casse di risparmio entro le quali il far credito si è ampiamente coniugato con iniziative di solidarietà sociale secondo la logica di quel che oggi si usa chiamare il "privato sociale".

La natura giuridica.

Lungo la prospettiva indicata appare preliminare porre termine alla disputa sulla natura giuridica, pubblica o privata, delle fondazioni di origine bancaria o, come denominate nella legge n. 218 del 1990, enti conferenti. L'incertezza residua su questo punto e il progressivo ritorno, anche semantico, e per via giurisprudenziale, a prevalenti qualificazioni giuridicistiche fanno ritenere urgente una definizione più congrua non solo e non tanto al termine fondazione, quanto alla missione ed alle funzioni esercitate: occorre definire, cioè, gli enti come dotati di personalità giuridica di diritto privato con piena autonomia statutaria e gestionale.

L'espressa sottolineatura di tale autonomia non è pleonastica, come potrebbe sembrare una volta attribuita con chiarezza la personalità giuridica di diritto privato. Essa serve ad interrompere la logica di carattere centrali-

sico ed autoritario che fonda il regime concessorio e autorizzatorio tuttora vigente anche quando è applicato con saggezza e lungimiranza, per le persone giuridiche private senza fine di lucro di cui al libro primo del codice civile. Naturalmente tale piena autonomia statutaria non preclude obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza di cui si dirà appresso.

Gli scopi di utilità sociale.

Alla qualificazione giuridica dei soggetti i principi di delega indicati nell'articolo 2 del presente disegno di legge aggiungono la prescrizione di scopi di utilità sociale. Il favor legis va, dunque, verso finalità e conseguenti attività apprezzate dalla coscienza collettiva e che realizzano un valore aggiunto, se così si può dire, in termini di utilità sociale. Viene così ribadito che gli scopi debbono essere individuati in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

Viene a completare la qualificazione degli enti come tipiche persone giuridiche di diritto privato il divieto contenuto nella lettera b) del comma 1 del citato articolo 2 di distribuire utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, divieto che, nell'esperienza giuridica di tutti i Paesi, caratterizza il non profit e cioè la mancanza di lucro (è il cosiddetto "non distribution constraint"). Si tratta di un principio che vale anche a fondare regole di comportamento nella delicata gestione dei fini di utilità sociale:

Correlati fra loro sono il principio che gli enti debbano devolvere ai fini istituzionali non meno della metà dei lo-

ro redditi destinando le ulteriori disponibilità a finalità precisamente individuate: reinvestimento, accantonamento e riserva o altre erogazioni previste specificatamente dalla legge (articolo 2, comma 1, lettera b) e il principio portato dalla successiva lettera c) che impone di operare secondo principi di economicità della gestione e di conservare il valore del patrimonio, impiegando nella logica di un'adeguata redditività anche attraverso investimenti diversificati.

Tali principi spingono verso una politica attiva degli investimenti finanziari, garantiti dal rischio attraverso la diversificazione. Si vuole che il conseguimento di una maggiore redditività consenta una sempre maggiore spesa per fini istituzionali, fatta salva l'integrità del patrimonio.

Solo in un secondo tempo, valutata la capacità di reddito dei patrimoni delle fondazioni, sarà eventualmente possibile una più precisa determinazione del reddito da destinare ai fini istituzionali, facoltà quest'ultima attribuita all'organismo di controllo che nel tempo avrà la possibilità di mettere a confronto politiche di erogazione e politiche di mantenimento di patrimonio.

Rientra infine nella logica della piena autonomia gestionale la prescrizione che non si applica l'articolo 17 del codice civile. Si tratta della norma che vuole apposta autorizzazione per gli acquisti immobiliari e per quelli gratuiti secondo una ratio che viene ormai unanimemente considerata come superata dai tempi.

La titolarità di imprese.

La facoltà prevista nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del presen-

te disegno di legge dà una soluzione al problema assai dibattuto della possibilità che le fondazioni siano titolari o portatrici di impresa. Si tratta di una risposta positiva ma limitata: le fondazioni possono esercitare imprese o detenere partecipazioni di controllo in enti e società purché si tratti di imprese, enti e società strumentali ai fini istituzionali. Ci si riferisce all'ipotesi che le fondazioni facciano la scelta di essere, magari soltanto parzialmente, enti funzionali, che direttamente operano per il raggiungimento di determinati scopi (per esempio, mantenimento e gestione di determinati compendi sanitari, musicali, scolastico-formativi, e così via, ovvero gestione di attività produttive e commerciali strettamente connesse). In questo caso è ammessa la "titolarità di impresa" con l'ovvio onere conseguenziale di contabilità separate e con l'applicazione all'attività di impresa della normativa comune.

Naturalmente il principio sancito nella lettera d) esclude ogni altro tipo di titolarità di impresa; fa cioè delle fondazioni meri investitori finanziari senza responsabilità di gestione, neppure quella del socio cosiddetto "di riferimento". È altrettanto chiaro, tuttavia, che spetterà alle fondazioni esercitare tutti i poteri di un azionista intenzionato a far valere il proprio investimento ai fini del maggior reddito.

Rimane da precisare che il principio di esclusione di ogni titolarità di impresa che non sia quella di imprese strumentali ai fini istituzionali dovrà essere progressivamente applicato anche in funzione del processo di dismissione delle partecipazioni bancarie di cui le fondazioni sono titolari. Tale principio costituisce tuttavia un elemento portante del nuovo sistema e

può quindi spingere verso soluzioni che, anche prima di essere giunti alla fine del processo di dismissione, separi la fondazione da ogni responsabilità gestionale delle banche partecipate.

Le regole di contabilità.

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, viene affermato il principio che le fondazioni debbano avere un sistema di contabilità eguale a quello che il codice civile impone per le persone giuridiche lucrative. Il richiamo è agli articoli 22 14 e seguenti e 2423 seguenti del codice civile in quanto applicabili. Tali norme costituiscono il diritto comune in materia di contabilità e bilanci: si vuole, dunque, che le fondazioni ad esso si conformino. La riserva "in quanto applicabili" va intesa non tanto come una generica facoltà a fare di meno, quanto uno stimolo a ricercare le peculiarità che il sistema contabile dovrà rappresentare.

In ogni caso viene indicato un orientamento di base, la pubblicità dei bilanci: è da ricordare al riguardo che tutto il settore del non profit ha bisogno della massima trasparenza. Inoltre, l'esperienza internazionale in materia di fondazioni ha dimostrato da tempo la necessità che il bilancio delle cifre sia accompagnato da appropriati rendiconti dei fatti, rendiconti che contengono valutazioni rigorose dei risultati. In questo campo si delinea un importante ruolo per l'organismo di controllo.

Gli organi.

Questione delicata e ampiamente dibattuta è quella della configurazione del sistema di governo interno delle fondazioni e dei criteri di selezione del

gruppo dirigente e degli amministratori. Delicata perché non è possibile in un ordinamento profondamente cambiato trascrinare le regole che governavano precedentemente i meccanismi di nomina ai vertici di casse di risparmio ed altri istituti di credito pubblico e perché bisogna seguire fino in fondo la logica di un corretto passaggio verso l'autonomia del "privato sociale".

Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge viene innanzitutto ribadita una configurazione a tre livelli degli organi. Vanno previsti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo. La configurazione ripropone un modello sperimentato nella prassi internazionale e in quella prevalente degli stessi "enti conferenti", che ha dimostrato di avere sufficiente capacità di assicurare la dialettica interna necessaria ad un buon processo decisionale.

Per quanto riguarda i criteri di selezione delle persone chiamate a far parte degli organi della fondazione, viene innanzitutto richiesto che gli statuti fissino precisi requisiti di professionalità. Ciò significa che si dovrà anche tenere conto, nel fissare tali requisiti, dei diversi incarichi che le persone sono chiamate a ricoprire. Per quanto riguarda l'organo d'indirizzo viene affermato il principio che in esso debbano trovare rappresentanza gli interessi perseguiti, ma non necessariamente di altri enti che di tali interessi siano o si dicano esponenziali. Si dovrà tenere conto delle necessità del territorio nel quale la fondazione opera, e soprattutto dovrà rispettarsi il criterio che vi sia l'apporto di persone che per preparazione ed esperienza della realtà abbiano la possibilità di contribuire efficacemente al conseguimento dei fini istituzionali.

La vigilanza.

L'insieme delle fondazioni avrà bisogno, una volta ridefinita la loro fisio-nomia secondo la nuova normativa, di un organo di vigilanza ad hoc anch'esso definito con caratteristiche di novità. Nel momento in cui tagliano il loro legame con il settore del credito, cessano le ragioni che hanno fatto attribuire la vigilanza al Tesoro con il supporto della Banca d'Italia.

L'esperienza storica di altri Paesi (si pensi alla Charities Commission inglese) e la tendenza che si va affermando verso un ampliamento ed un consolidamento del settore non profit, fanno pensare che occorra un organo che svolga un'attività di vigilanza da cui non siano esclusi compiti di stimolo, suggerimento e raccomandazione.

Si tratta, in definitiva, di creare un'esperienza nuova, cultura e tecniche non ben conosciute; si tratta contribuire a formare una classe dirigente con particolari capacità. Dunque, occorre un'autorità indipendente dedicata ad un compito sostanzialmente inedito e per il quale lo Stato amministrativo centrale non ha esperienza né predisposizione.

Si dovrà trattare di un'autorità che operi secondo la logica della vigilanza prudentziale, che vuole interazione e spirito collaborativo con i vigilati.

Al fine di evitare duplicazione di organismi di controllo si è ritenuto opportuno attribuire le funzioni di vigilanza sulle fondazioni all'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale recentemente previste dall'articolo 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al quale vengono attribuiti poteri specifici in relazione alle nuove funzioni.

All'autorità spetterà in particolare verificare il rispetto delle norme dettate dalla legge di delega e dai relativi decreti legislativi, la sana e prudente gestione, l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti e la redditività del patrimonio. A quest'ultimo proposito si prevede che l'autorità possa arrivare a determinare la quota del reddito da destinare ai fini istituzionali, che comunque non può essere inferiore alla metà del reddito complessivo.

Altri poteri precisamente indicati sono quelli di approvare le modifiche statutarie, di autorizzare le operazioni di trasformazione e concentrazione, che possono assumere grande rilievo nell'evoluzione del sistema delle fondazioni, e quelli, più propriamente sanzionatori, di esercitare poteri sostitutivi con riferimento a singoli atti, revocare gli organi gestori e di controllo e disporre lo scioglimento dell'ente in caso di gravi irregolarità.

Viene infine previsto che comunque fino all'istituzione dell'autorità e comunque finché le singole fondazioni detengano una partecipazione di controllo nella banca, le funzioni dell'autorità verranno esercitate dal Ministro del tesoro; l'attuale autorità di vigilanza potrà pertanto rodere il nuovo sistema normativo di controllo e realizzare il processo di dismissione delle partecipazioni bancarie per predisporre le loro scopi istituzionali che sarà poi assicurato dal nuovo organo di vigilanza. Gli enti sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla legge di delega entro centoventuno giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi.

A seguito delle modifiche statutarie gli enti acquistano la personalità

giuridica di diritto privato e possono, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, convertire le azioni ordinarie detenute nelle società bancarie conferitarie in azioni privilegiate, ed emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle società bancarie conferitarie da loro detenute. Viene in tal modo favorito l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine azionaria e lo stesso processo di dismissione delle partecipazioni bancarie.

A questo proposito va conclusivamente osservato che l'intero testo del disegno di legge sottende la realizzazione del processo di dismissione delle partecipazioni detenute dalle fondazioni: il perseguimento delle finalità istituzionali negli ampi termini previsti dal disegno di legge, conformemente alla nuova vocazione degli enti, richiede infatti la liberazione delle riserve finanziarie delle fondazioni immobilizzate nella partecipazione bancaria; nella stessa direzione muovono i principi della strumentalità delle partecipazioni detenibili, della diversificazione degli investimenti e della redditività del patrimonio. Il rispetto delle previsioni normative e la loro applicazione concreta sono rimessi anche all'azione dell'autorità di controllo e al sapiente uso dei poteri ad essa attribuiti.

La disciplina fiscale.

Disciplina fiscale diretta a favorire le privatizzazioni delle banche conferitarie possedute da fondazioni e associazioni di origine bancaria.

Premessa

La volontà del Governo di incoraggiare gli enti conferenti di cui all'arti-

colo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, a dismettere le loro partecipazioni nelle società bancarie è stato espressa da tempo. Infatti, con la "direttiva Dini" del 18 novembre 1994 si è previsto che gli enti conferenti, entro cinque anni, debbano o procedere ovvero assumere l'impegno alla diversificazione del loro attivo in modo che non più del 50 per cento del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria (o della società finanziaria alla quale sia stata conferita la partecipazione bancaria). Per gli enti conferenti che si siano attenuti a tale parametro è pure previsto che il trasferimento delle azioni predette è escluso da tassazione.

Per intendere la portata di tale agevolazione fiscale è necessario precisare che gli enti conferenti svolgono normalmente attività non commerciale, con la conseguenza che, salvo casi eccezionali, vanno considerati fiscalmente, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla stregua di "enti non commerciali". Sulla base di tale qualificazione l'eventuale realizzo della partecipazione nella società conferitaria dovrebbe comportare in astratto l'applicazione della normativa sulla tassazione dei cosiddetti "capital gain", la quale prevede tra l'altro l'applicazione, a carico del cedente, di un'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi nella misura del 25 per cento sulle plusvalenze realizzate (che nella fattispecie vanno misurate non sul valore contabile delle azioni cedute, bensì sul loro minore valore fiscale pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita - tenuto conto della sospensione dell'imposta sulle plu-

svalenze da conferimento prevista dalla cosiddetta "legge Amato").

La "direttiva Dimi" ha appunto consentito agli enti conferenti di dismettere le proprie partecipazioni usufruendo del regime di esenzione fiscale, ma in concreto non sono stati numerosi gli enti che si sono avvalsi di tale opportunità.

Infatti, l'assoluta maggioranza di essi risulta ancora in possesso delle proprie partecipazioni bancarie. Su tale atteggiamento degli enti conferenti ha influito in maniera determinante la circostanza che l'attuale valore di mercato delle partecipazioni risulta in molti casi inferiore al loro valore contabile, cosicché la relativa cessione determinerebbe una perdita, rispetto ai valori di carico, che costituirebbe impedimento alle erogazioni che gli enti effettuano secondo le loro finalità istituzionali. D'altro canto è anche forte il timore che l'offerta di una massa ingente di titoli possa deprimere ulteriormente il valore delle azioni destinate alla dismissione.

Considerato che i patrimoni degli enti conferenti sono il frutto di una lunga accumulazione realizzata dalle comunità locali e che una rapida dismissione delle partecipazioni bancarie produrrebbe inevitabilmente la decurtazione di tali patrimoni, si è ritenuto opportuno lasciare all'autonomia degli enti conferenti le valutazioni circa i modi e i tempi della dismissione nel rispetto dei principi indicati dalla legge delega; al tempo stesso, a tutela dei patrimoni degli enti e a garanzia del perseguimento di fini istituzionali, si è anche concessa la facoltà, peraltro già prevista dalla normativa societaria, di imputare direttamente al patrimonio netto le minusvalenze (ed anche le plusvalenze) da realizzo o da valutazione delle partici-

zioni, escludendo espressamente che le eventuali perdite o minusvalenze, costituiscono un impedimento all'attività istituzionale dell'ente.

Si suggerisce un "criterio di gradualità" nella dismissione al fine di ottenere la privatizzazione delle banche ex pubbliche e di aumentare il valore di mercato delle partecipazioni possedute dagli enti conferenti, con specifico riferimento a quelle destinate alla dismissione. In questo senso, si prevede che:

a) le società bancarie conferitarie siano messe in condizioni di aumentare la loro redditività, liberandosi della parte del loro patrimonio non idoneo a produrre reddito (mediante operazioni di scissione);

b) gli enti conferenti, oltre ad ottenere chiarezza circa la disciplina fiscale loro applicabile, possano godere di agevolazioni per quanto riguarda le operazioni di dismissione delle partecipazioni sia il loro regime fiscale.

Si ritengono strumentali alla realizzazione di tali finalità anche interventi legislativi atti ad incentivarne la "ristrutturazione del settore bancario" considerata l'evidente connessione tra la esistenza di privatizzazione e quella di organizzazione e concentrazione del settore. La concentrazione, infatti, dà luogo ad una maggiore redditività delle partecipazioni detenute dagli enti conferenti e, quindi, agevola le dismissioni.

Interventi a favore delle società conferitarie.

Il problema della dismissione delle partecipazioni bancarie possedute dalle fondazioni non è tanto un problema fiscale (la "direttiva Dimi" concede una esenzione), quanto prevalentemente economico; il valore di mercato delle

partecipazioni risulta spesso più contenuto del loro valore di carico.

Il minor valore di mercato sconta la scarsa redditività delle aziende interessate che, al pari della generalità delle banche, dovranno perseguire un incremento di efficienza delle aziende (intervenendo sui costi di personale e su quelli organizzativi in genere), in modo da ottenere migliori risultati di gestione.

Tale processo di razionalizzazione delle strutture aziendali potrà essere favorito in generale dalle operazioni di concentrazione (del cui regime fiscale si dirà più avanti). Per le banche ex pubbliche, in particolare, pare però possibile individuare interventi specifici che, senza creare discriminazioni con le generalità delle altre banche, valgano a contribuire al miglioramento del loro grado di redditività.

Un importante contributo in questo senso potrebbe essere dato qualora si permettesse alle società bancarie conferitarie di "retrocedere" all'ente conferente taluni cespiti già interessati al conferimento dell'azienda bancaria, ma non idonei ad essere pienamente utilizzati nell'attività d'impresa. Il problema si pone principalmente per gli immobili storici, di ingente valore patrimoniale ma scarsamente produttivi, e in qualche caso per altri beni di valore artistico (esempio: quadri d'autore). In termini più generali, va considerata l'opportunità di permettere tale possibilità per tutti i beni non strumentali, nonché per eventuali partecipazioni non strategiche.

Lo scopo potrebbe essere realizzato, senza oneri tributari (l'operazione è neutra sia per le imposte sui redditi sia per le imposte indirette) mediante un'operazione di scissione della società conferitaria, con la costituzione di una nuo-

va società scissa - controllata direttamente o indirettamente dell'ente conferente e che potrà anche assumere la natura di società di gestione di fondo immobiliare - alla quale attribuire i cespiti. In altri termini, si tratterebbe di permettere alle società conferitarie, d'intesa con le rispettive fondazioni, di correggere la portata del primo conferimento, in modo che i cespiti di cui si è detto rimangano attribuiti all'ente conferente, seppure indirettamente attraverso una società beneficiaria.

È noto tuttavia che anche questa seconda operazione di sistemazione incontrerebbe pesanti aggravii tributari, in quanto concretizzerebbe una ipotesi di realizzo dei cespiti dell'impresa, con conseguente tassazione dell'eventuale plusvalenza tra il valore alla data della retrocessione e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto (che potrebbe essere inferiore a quello contabile). Pure per tale diversa soluzione - che ha precedenti nell'ordinamento con riguardo ai beni conferiti dagli enti locali - si ritiene necessaria pertanto una specifica disciplina esonerativa. Per rispondere a tali esigenze si prevede, quindi, con l'articolo 5 la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, delle società che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti dell'azienda bancaria, a condizione che abbiano ad oggetto i beni e le partecipazioni non strumentali sopra individuate.

Disciplina fiscale applicabile agli enti conferenti.

Natura degli enti conferenti.

La "legge Amato" ha sufficientemente sviluppato la disciplina fiscale delle società conferitarie, ma ha lasciato alcuni dubbi circa il regime fiscale

degli enti che residuano dopo il conferimento dell'azienda bancaria.

In particolare, si reputa opportuno introdurre un regime fiscale agevolato che tenga conto della particolare meritevolezza degli scopi perseguiti. Tale regime si fonda sul presupposto che agli enti conferenti spetti già l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nelle ipotesi, di gran lunga le più frequenti, in cui essi possono considerarsi enti non commerciali. Tale agevolazione è mantenuta, a regime, per il futuro, anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga attività commerciali, a condizione però che tali attività siano direttamente funzionali ed accessorie agli scopi di utilità sociale perseguiti.

Agli enti conferenti è applicabile pertanto la riduzione al 50 per cento dell'IRPEG prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, purché perseguano fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, previsti nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Dall'entrata in vigore dei decreti delegati, a tali settori si aggiunge anche quello dell'assistenza alla categorie sociali deboli (articolo 3).

Ulteriore criterio da applicare nel riordino della disciplina tributaria delle fondazioni è la possibilità per gli enti di usufruire del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi stessi.

Al fine di assicurare parità di trattamento il Governo viene altresì delegato ad individuare i criteri e le condizioni per l'applicazione del medesimo regi-

me ad altre fondazioni che perseguono scopi analoghi a quelli delle fondazioni disciplinate dalla presente legge, in attesa della riforma del settore degli enti non commerciali.

Regime fiscale per la dismissione delle partecipazioni bancarie.

Per quanto riguarda più specificamente il regime di tali dismissioni (riferito naturalmente sia alle partecipazioni bancarie sia alle partecipazioni nella eventuale società holding, quando l'operazione di conferimento abbia dato luogo ad una struttura di gruppo) si è già ricordato che la "direttiva Dini" riconosce una totale esenzione fiscale alle cessioni se relativa ad una percentuale rilevante della partecipazione posseduta. La esenzione è riconosciuta sempre che si verifichi o la cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente la diversificazione dell'attivo voluta dalla norma (non più del 50 per cento del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria), ovvero una pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario che persegua il medesimo grado di diversificazione.

E da notare che tale disciplina, nel definire condizioni e termini per ottenere il regime di esenzione, vuole costituire uno stimolo alla dismissione delle partecipazioni in un certo lasso di tempo, ma rappresenta pure una remora alla realizzazione delle cessioni che non siano in linea con le condizioni stabilite. Proprio prendendo atto di ciò, e nella considerazione che la dismissione delle partecipazioni deve realizzarsi secondo un criterio di gradualità, si è considerata la opportunità - nel confer-

mare il regime di esenzione fiscale per le operazioni di realizzo delle partecipazioni bancarie - di non mantenere i predetti vincoli.

Un regime di totale e indiscriminata esenzione della cessione delle partecipazioni bancarie esalta il criterio di gradualità auspicato nella dismissione della partecipazioni e si accompagna al meglio con gli altri interventi ipotizzati volti a favorire ogni dismissione ritenuta conveniente per l'ente conferente, in relazione ai suoi fini statuari e alle condizioni di mercato. Per contro, si è previsto che, al fine di accelerare le dismissioni, l'esenzione sia accordata solo entro ristretti limiti temporali.

Essa, in altri termini, è piena se la cessione delle azioni è effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati; è del 50 per cento se effettuata dopo il terzo anno ed entro il sesto e viene meno se effettuata a partire dal settimo anno successivo alla medesima data.

In considerazione dei molteplici assetti partecipativi che si sono venuti a determinare (presenza di holding, di superholding, eccetera) si è poi previsto che il beneficio riguardi anche le cessioni delle partecipazioni detenute indirettamente dagli enti conferenti attraverso "società di partecipazione" (art. 4). Si è inoltre estesa l'agevolazione alle cessioni di titoli convertibili in azioni ordinarie delle società bancarie.

Ristrutturazione del settore bancario (proroga della cosiddetta "legge Amato").

La normativa "cessata".

La legge 30 luglio 1990, n. 218, ha avuto l'obiettivo di favorire la ristruttu-

razione del sistema bancario, da realizzare attraverso la trasformazione degli enti creditizi pubblici in società per azioni, la costruzione del "gruppo creditizio" e la concentrazione delle aziende operanti nel settore.

Tale processo di adeguamento è stato assecondato con il riconoscimento di uno speciale regime tributario:

- di parziale neutralità fiscale, per le operazioni di conferimento necessarie alla ristrutturazione;
- di vera e propria agevolazione fiscale, per le operazioni destinate alla concentrazione delle aziende, con il riconoscimento di un risparmio d'imposta (accantonamento deducibile ad una speciale riserva), commisurato alle dimensioni delle aggregazioni realizzate.

La disciplina inizialmente stabilita è stata poi integrata con la legge n. 489 del 1993, la quale, nel disporre la proroga dei benefici fiscali previsti per le operazioni già considerate dalla legge n. 218 del 1990 (conferimenti e fusioni), ha anche provveduto ad estendere la portata alle altre operazioni rese necessarie ai fini del completamento del processo di ristrutturazione (scissioni, conferimenti di partecipazioni in società finanziarie, fusioni preordinate alla costruzione della "banca universale").

Dopo l'ultimo differimento dei termini disposto con il decreto-legge n. 719 del 1994, tutte le predette agevolazioni fiscali sono venute a cessare il 31 dicembre 1995.

Altre fondamentali disposizioni in materia tributaria sono state emanate con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha dato la possibilità alle banche di ottenere l'affrancamento dei valori fiscalmente sospesi emersi in occasione

delle operazioni di conferimento effettuate ai sensi della citata legge n. 218 del 1990, con ciò predisponendo gli strumenti idonei a superare talune difficoltà applicative delle disposizioni fiscali portate dalla legge n. 218 del 1990 stessa, in modo da incoraggiare ulteriormente le aziende interessate a definire la loro ristrutturazione entro l'anno 1995.

Le attuali esigenze del settore bancario.

Dovendo riconsiderare il tema ai fini della riproposizione di una normativa che favorisca un migliore assetto delle aziende del settore, occorre prendere atto che la situazione è notevolmente cambiata rispetto a quella esistente nel 1990.

Poiché non esistono quasi più banche pubbliche che debbano acquisire la forma giuridica delle società per azioni, si è esaurita la funzione delle disposizioni di agevolazione tributaria previste dalla precedente normativa relativamente alle operazioni di conferimento delle aziende bancarie da parte degli enti bancari pubblici (disposizioni caratterizzate da una parziale neutralità e dal principio di continuità fiscale).

A ciò si aggiunge che nel frattempo le Autorità creditizie hanno ammesso fra i modelli di esercizio dell'attività bancaria anche quello comunemente indicato come "banca universale". Ne consegue oggi la necessità di attenuare il prelievo fiscale sulle operazioni poste in essere da società appartenenti a gruppi creditizi al fine di trasformare il paradigma organizzativo dal modello del "gruppo polifunzionale" a quello della "banca universale", evitando che all'accesso a tale ultimo modello orga-

nizzato si frappongono ostacoli di natura tributaria.

Pertanto le esigenze del settore, allo stato, sono sostanzialmente due:

— l'esigenza cui si intende far fronte con le disposizioni già illustrate, di favorire ulteriormente la dismissione delle partecipazioni possedute dagli enti conferenti in quanto gli enti conferenti risultanti dalle operazioni di conferimento hanno conservato la proprietà delle banche conferenti (e ciò rappresenta un obiettivo ostacolo per l'auspicato processo di concentrazione);

— l'esigenza di incoraggiare ulteriormente i processi di riorganizzazione e concentrazione, in modo da creare le condizioni per una equilibrata concorrenza, poiché le banche nazionali sono mediamente sotto dimensionate rispetto a quelle europee.

È da notare che le due esigenze evidenziate si influenzano reciprocamente. In particolare, se l'operazione di concentrazione riguarda banche possedute da fondazioni o associazioni, la maggiore redditività ed efficienza derivante dall'operazione stessa dovrebbe riflettersi favorevolmente sul valore delle partecipazioni, agevolandone la dismissione.

I possibili interventi di agevolazione tributaria.

Gli obiettivi sopra individuati possono essere perseguiti con nuove agevolazioni fiscali per le operazioni dirette alla concentrazione delle banche. Le ristrettezze dell'attuale situazione della finanza pubblica rendono, però, assai problematica l'adozione di provvedimenti di favore che possano tradursi in diminuzione di gettito. Pare pertanto

opportuno delineare una nuova disciplina che proponga, accanto alle disposizioni volte a perseguire la finalità sopra evidenziata, anche altre disposizioni - comunque dirette a favorire il migliore assetto delle aziende - idonee a garantire una qualche forma di entrata compensativa per l'erario e in linea con la nuova normativa sulla tassazione delle imprese prevista dalla delega in materia contenuta nella legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1997.

In questo senso le soluzioni previste nel presente disegno di legge debbono considerarsi facenti parte di un "unico pacchetto", nell'ambito del quale talune agevolazioni che potranno comportare perdita di gettito si giustificano proprio per la presenza di altre disposizioni che viceversa, dovrebbero produrre un incremento di gettito.

Per ottenere questi ultimi effetti compensativi si è ritenuto di proporre un regime di tassazione ridotta sui plusvalori che potranno emergere dalle operazioni di ristrutturazione, secondo una soluzione sostanzialmente analoga a quella adottata dal decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, che ha dato la possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta e i valori fiscali sospesi derivanti da conferimenti e fusioni già effettuati.

La introduzione di una disciplina di favore, di cui si dirà appresso, per le operazioni di concentrazione tra le aziende bancarie è stata concepita considerando il fenomeno "concentrazione" in una prospettiva ampia, comprendente:

— sia tutte quelle operazioni idonee a conseguire l'aggregazione di più aziende bancarie o rami di esse in un'unica entità giuridica: cioè tutte le operazioni cui consegue una concentrazione

"strutturale" (quindi, non soltanto le fusioni e i conferimenti, ma anche le scissioni);

— sia le (ulteriori) operazioni di ristrutturazione che si rendono necessarie a seguito o in vista delle concentrazioni come sopra realizzate e comunque preordinate a costituire un nuovo gruppo bancario o modificare l'assetto di un gruppo bancario preesistente.

Le operazioni di concentrazione "strutturale" tra banche.

Per le operazioni che danno luogo a strutture bancarie di più vaste dimensioni, a seguito di fusioni o operazioni analoghe, si sono ipotizzati due tipi di intervento:

— la tassazione con aliquota ridotta degli utili destinati ad una speciale riserva, secondo una soluzione simile a quella già prevista dalla "legge Amato";

— la tassazione con aliquota ridotta dei disavanzi di fusione e scissione.

Tassazione ridotta degli utili destinati ad una speciale riserva.

Come già detto, l'esigenza di favorire le operazioni di concentrazione tra banche era stata considerata dalla "legge Amato", la quale riconosceva una speciale agevolazione fiscale (deducibilità degli accantonamenti ad una speciale riserva, entro limiti determinati):

— alle banche risultanti dalle operazioni di fusione tra banche;

— alle banche destinatarie del conferimento di un'azienda bancaria.

Al riguardo, poiché risulta confermato che le operazioni menzionate determinano un aggravio (sia pure solo iniziale) sull'equilibrio gestionale delle aziende interessate, pare opportuna la

riproposizione della disciplina di favore già nota, con alcuni aggiustamenti tecnici relativamente all'ambito di applicazione e al contenuto del beneficio, e la introduzione di una tassazione ridotta, suggerita da esigenze di gettito.

Poiché per il passato è rimasta incerta la spettanza dell'agevolazione per i casi in cui la concentrazione sia stata realizzata mediante operazione di scissione (una banca si scinde e una parte del patrimonio scisso è attribuito ad altra banca), la nuova disciplina toglie ogni dubbio circa l'applicazione del beneficio, oltre che alle operazioni già considerate dalla "legge Amato", anche alle operazioni di concentrazione mediante scissione di complessi aziendali bancari.

Per quanto riguarda il contenuto del beneficio da riconoscere, per le operazioni di concentrazione delle aziende bancarie, mediante fusione o conferimento, la precedente normativa riconosceva la possibilità all'azienda o istituto di credito risultante dall'operazione, di effettuare un accantonamento fiscalmente deducibile ad una speciale riserva, entro limiti prefissati.

Dei accantonamenti spettavano per cinque anni consecutivi a partire da quello di perfezionamento dell'operazione, entro il limite massimo - complessivo per l'intero quinquennio - dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi partecipanti all'operazione di concentrazione (risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse), e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore di tali enti.

La "speciale riserva" doveva consistersi in sospensione d'imposta, se-

condo un regime analogo a quello delle riserve da rivalutazione monetaria dei beni di impresa (in caso di distribuzione della riserva, tassazione ordinaria in capo alla società e in capo al socio).

Tale disciplina, seppure apprezzabile per il rilevante beneficio riconosciuto alle aziende interessate, ha suscitato problemi interpretativi sotto diversi profili:

a) circa i modi di alimentazione della speciale riserva, non risultando chiaro se il previsto accantonamento dovesse essere portato necessariamente a carico del conto economico ovvero se fosse possibile portarlo a carico dell'utile di esercizio;

b) circa la base di commisurazione dell'accantonamento, in quanto il riferimento ai "depositi ed impieghi" non trova diretto riscontro nei dati di bilancio, ma sembra piuttosto riferito ai dati rilevanti ai fini delle segnalazioni dovute ai fini di vigilanza;

c) circa la possibilità, dopo l'introduzione del principio di "despecializzazione", di considerare tra i depositi e gli impieghi anche i dati relativi alla operatività bancaria a medio e lungo termine, tenuto conto che la lettera della legge (risalente per questa parte al 1990) attribuisce l'agevolazione esclusivamente alle banche che operano "a breve" (qualificazione non più esistente nell'attuale contesto normativo).

Tenuto conto di ciò, si rende necessario formulare la disposizione di agevolazione relativa all'accantonamento a riserva di cui si è detto in modo da superare gli indicati dubbi interpretativi. Poiché, inoltre, il regime di sospensione d'imposta sulla "speciale riserva" costituisce un fattore di incertezza nella quantificazione del patrimonio della banca interessata, si è ritenuto opportuno

modificare il tipo di agevolazione già conosciuto, prevedendo che la costituzione della riserva debba comportare il pagamento di un'imposta ridotta, idonea tuttavia a conferire pieno riconoscimento fiscale alla riserva medesima.

In altri termini, si è costruito un tipo di agevolazione sostanzialmente analoga a quella prevista in precedenza con la "legge Amato", ma capace di garantire chiarezza di bilancio, fornendo pure qualche fonte di gettito che consenta di svolgere la funzione compensativa di cui si è detto.

Per raggiungere questo obiettivo si è prevista, con l'articolo 6, comma 1, lettera a), la nuova regolamentazione della materia sulla base dei seguenti criteri:

— la speciale riserva va alimentata con gli utili di esercizio e deve essere costituita solo per un certo numero di anni consecutivi a partire da quello di perfezionamento dell'operazione;

— la misura degli utili agevolati va determinata sulla base di elementi ben definiti (esempio: crediti e debiti esposti in bilancio e derivanti dall'esercizio dell'attività bancaria);

— gli utili riferiti alla speciale riserva sono soggetti a tassazione ridotta, con un'aliquota complessiva (che potrebbe essere pari al 12,5 per cento);

— il beneficio è revocato (con conseguente tassazione ordinaria) ove la speciale riserva sia distribuita entro un termine stabilito.

L'aliquota d'imposta del 12,5 per cento è quella ordinariamente applicata sui rendimenti degli investimenti finanziari non a breve termine.

Tassazione ridotta dei disavanzi di fusione o scissione.

Secondo la disciplina attualmente

vigente, i disavanzi, da annullamento o da concambio, che possono emergere a seguito delle operazioni di fusione o scissione non sono fiscalmente riconosciuti. Poiché tali disavanzi sono utilizzati di regola per aumentare il valore contabile dei cespiti delle società fuse o scisse, si produce una differenza, tra il maggior valore contabile dei cespiti stessi e il loro valore fiscale, che determina una sorta di onere tributario latente, da assolvere nel corso dell'ammortamento dei cespiti interessati o al momento del loro realizzo.

Secondo un convincimento largamente diffuso nel settore, tale situazione, al pari di quella relativa alla "speciale riserva" da concentrazione, dà luogo a difficoltà gestionali e concretezza soprattutto un fattore di incertezza nella misurazione del patrimonio delle aziende interessate che sarebbe bene evitare.

Per ovviare a tale inconveniente, viene prevista con l'articolo 6, comma 1, lettera b), una disciplina che permetta l'assolvimento di un'imposta sui disavanzi utilizzati ad incremento del valore contabile dei cespiti delle società fuse o scisse, con pieno riconoscimento fiscale dei plusvalori iscritti, in modo da ottenere la coincidenza tra il valore contabile e quello fiscale dei cespiti aziendali, ponendo taluni limiti di salvaguardia in caso di cessione dei cespiti rivalutati (quale, ad esempio, la condizione che i beni rivalutati non siano ceduti all'esterno del gruppo bancario entro cinque anni).

La esigenza prospettata riguarda in realtà tutte le fusioni e scissioni anche relative a società non bancarie. Potrebbe pertanto pensarsi di introdurre una tale disciplina a beneficio delle generalità dei contribuenti. Tuttavia, considerata

la delicatezza del tema, anche in relazione a possibili intenti elusivi nella realizzazione delle operazioni, è auspicabile che detto nuovo criterio trovi applicazione, nell'immediato, nei confronti delle sole società bancarie, tenuto conto che le fusioni e scissioni alle quali prendono parte le banche debbono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, sempre che "non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione", e che tale controllo dà garanzia del fondamento economico delle operazioni da effettuare.

Le altre operazioni di ristrutturazione connesse con quelle di concentrazione.

La realizzazione di operazioni di "concentrazione strutturale" tra banche, nel senso sopra specificato, comporterà nella generalità dei casi la necessità di ulteriori operazioni dirette a ricondurre ad unità il modello organizzativo, eventualmente diverso, adottato dalle singole banche interessate alla concentrazione.

In altri termini, considerata la varietà degli assetti organizzativi adottati, per le banche articolate in un gruppo bancario potrà essere necessario ristrutturare il gruppo, in relazione alla diversa articolazione adottata dalle banche fuse o comunque partecipanti ad un fenomeno di concentrazione. Così come, per una banca incorporante costruita secondo lo schema della "banca universale", potrà essere necessario ricondurre al medesimo schema la struttura della banca articolata secondo lo schema del "gruppo polifunzionale".

Si rende pertanto opportuna l'introduzione di una nuova disciplina di favore per le ristrutturazioni bancarie

che tenga conto anche di tali ulteriori esigenze organizzative e che preveda ancora una volta una speciale disciplina tributaria temporanea. Di seguito vengono distintamente considerate le problematiche connesse alle operazioni di conferimento da un lato ed a quelle di fusione e scissione dall'altro, che interessino banche o società appartenenti a gruppi bancari e che, pur non determinando fenomeni di concentrazione di aziende bancarie (o rami di esse), sono comunque volte alla costituzione di nuovi gruppi bancari o all'adeguamento di gruppi già esistenti.

Le operazioni di ristrutturazione mediante conferimento.

Una esigenza in questo senso è particolarmente avvertita relativamente alle operazioni di conferimento necessarie alla costruzione o all'andamento di gruppi preesistenti. È noto infatti che le operazioni di conferimento sono considerate fiscalmente alla stregua delle operazioni di realizzo e comportano pertanto la tassazione ordinaria (con aliquota superiore al 50 per cento) della plusvalenza pari alla differenza tra il valore di stima dei cespiti conferiti e il loro valore fiscalmente riconosciuto.

Poiché tale disciplina rappresenta un oggettivo ostacolo ad ogni forma di ristrutturazione mediante conferimento, la "legge Amato" aveva appunto riconosciuto ai conferimenti un particolare regime di parziale sospensione d'imposta. Successivamente il decreto legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, aveva dato la possibilità di affrancare i valori fiscalmente emersi in occasione dei conferimenti, mediante il

pagamento di una imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, con una aliquota ridotta (14 per cento o 18 per cento).

Tenuto conto di tali precedenti, l'articolo 6, comma 1, lettera c), prevede una nuova regolamentazione della materia dando la possibilità alle aziende interessate di optare tra un regime di totale sospensione di imposta per le plusvalenze relative ai conferimenti effettuati (secondo una soluzione sostanzialmente analoga a quella prevista dalla "legge Amato") ed il pagamento di un'imposta ridotta sulle plusvalenze contabili eventualmente evdenziate in occasione del conferimento, con il pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti.

È inoltre prevista la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'esenzione dall'INVIM.

Tale disciplina appare tanto più necessaria in quanto le operazioni di conferimento potranno rendersi opportune non solo, con funzione accessoria, a seguito di precedenti o successive operazioni di fusione (come sopra riferito), ma anche, in via principale, per realizzare fenomeni di concentrazione. È stato già evidenziato infatti che uno dei modi per realizzare la concentrazione delle aziende bancarie (già considerati dalla "legge Amato") è appunto quello del conferimento di un'azienda bancaria, o di un ramo di essa, ad una società bancaria preesistente.

In tale ambito, dovrà pure prevedersi un trattamento di favore per le operazioni di conferimento, da parte degli enti conferenti, delle partecipazioni bancarie possedute a una società finanziaria con funzioni di holding.

Le operazioni di ristrutturazione mediante fusione e scissione.

Anche per le fusioni e scissioni fra banche o società appartenenti a gruppi bancari e volte alla costituzione di nuovi gruppi o all'adeguamento di gruppi preesistenti o comunque alla modificazione della struttura organizzativa dei medesimi si è ritenuto opportuno proporre la tassazione ridotta dei disavanzi di fusione o scissione in precedenza delineata (articolo 6, comma 1, lettera d).

Ovviamente anche in questo caso il favorevole regime impositivo (che peraltro riproduce quello già delinato in precedenti disegni di legge per tutte le operazioni di fusione e scissione) è giustificato dal fatto che il preventivo vantaggio di tali operazioni effettuato dalle Autorità di vigilanza costituisce un sufficiente presidio a tutela delle ragioni dell'Erario.

RELAZIONE TECNICA

(articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Il disegno di legge riguardante le fondazioni bancarie contiene alcune disposizioni di carattere fiscale, delle quali vanno considerati i possibili effetti sul gettito. Di talune disposizioni le conseguenze in termini di riduzione di gettito appaiono abbastanza evidenti; si fornisce al riguardo una quantificazione complessiva, atteso che una stima più puntuale ed analitica potrà essere effettuata solo sulla base dei provvedimenti attuativi, con l'avvertenza che per la quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento vanno considerati gli effetti differenziali rispetto alle entrate tendenziali previste a legislazione vigente.

L'attribuzione agli enti conferenti della qualifica di ente non commerciale (articolo 2) non comporta riduzioni di gettito concretamente apprezzabili. Infatti, senza entrare nel merito della questione se tale regime sia già oggi applicabile a tali enti, ciò che preme rilevare è che la formulazione della norma esclude ogni rischio che il combinato disposto della norma stessa con altre disposizioni del testo (che avessero previsto, in ipotesi, una diversa disciplina dello scorporo dei beni non strumentali) produca un forte incentivo al trasferimento alle fondazioni (in neutralità fiscale) dei patrimoni immobiliari oggi detenuti dalle aziende bancarie, determinando il passaggio degli stessi immobili dall'attuale regime di ordinaria tassazione dei relativi redditi

al nuovo regime agevolato proprio delle fondazioni. La disciplina degli scopi, prevista dall'articolo 5 e la previsione, all'articolo 3, che le fondazioni, non possano gestire in proprio patrimoni immobiliari, evitano il rischio ora ricordato.

L'articolo 4, che prevede la non tassabilità delle plusvalenze derivanti da trasferimenti delle partecipazioni bancarie, dovrebbe dar luogo a perdite di gettito molto modeste. Infatti, richiamato il criterio di quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento, da riportare agli effetti differenziali rispetto alle entrate tendenziali previste a legislazione vigente, si rileva che le operazioni in questione, il cui gettito è implicitamente considerato nelle previsioni attuali, sono oggi di portata marginale. Si ritiene, come ordine di grandezza, che minori entrate annue dell'ordine di lire 50 miliardi (che corrispondono a circa lire 100 miliardi di plusvalenze) possano costituire una valutazione congrua.

Le disposizioni dell'articolo 6, concernenti le ristrutturazioni bancarie, sostanzialmente ripropongono le agevolazioni già previste dalla cosiddetta "legge Amato". Va rilevato che le condizioni enunciate in questo articolo appaiono più restrittive di quelle previste dall'articolo 3, comma 161, del collegato alla legge finanziaria per il 1997, alle quali fa alternativamente riferimento il testo. Al riguardo si può argomentare, come già fatto in occasione della ricordata "legge Amato", che le ristrutturazioni in oggetto non hanno spontaneamente luogo, in assenza di incentivi fiscali. Dato che le previsioni attuali delle entrate di fatto non incorporano nelle proiezioni tendenziali alcun gettito riveniente dalle ristruttura-

zioni bancarie, non va quantificato alcun onere per il bilancio dello Stato. Anzi, nella misura in cui il regime agevolato previsto dall'articolo 6 inducesse ad effettuare alcune operazioni di ristrutturazione, la tassazione ivi prevista (seppur agevolata) produrrebbe effetti netti positivi sulle entrate tributarie; effetti che peraltro, stanti le incertezze sull'efficacia del provvedimento e la difficoltà di fornire una quantificazione attendibile, è prudente ignorare.

DISSEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Ambito della delega).

1. Il governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:
 - a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
 - b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni;
 - c) il regime fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:
 - a) perseguono scopi di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle ca-

tegorie sociali deboli;

b) devolvono ai fini istituzionali una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma, e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti e rimando esclusa, per gli acquisti immobiliari e i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini istituzionali e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili previsti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e provvedono a renderlo pubblico;

f) possono imputare, al pari delle società risultanti dall'attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzazione parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente

abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzazione delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi perseguiti, anche con riguardo alla necessità del territorio nel quale l'ente opera e con l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possa no efficacemente contribuire al conseguimento dei fini istituzionali;

h) sono sottoposti alla vigilanza dell'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale organismo, per quanto riguarda gli enti disciplinati dalla presente legge, ha in particolare poteri di verifica del rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, della sana e prudente gestione, della redditività del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

A tal fine: autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini istituzionali; può esercitare poteri sostitutivi con riferimento a singoli atti; può revocare gli organi gestori e di controllo e disporre lo scioglimento dell'ente per gravi e ripetute irregolarità nella gestione. Fino all'istituzione

dell'organismo di controllo anzidetto, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società bancarie, le funzioni sopra indicate sono esercitate dal Ministro del Tesoro;

1) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente in società bancarie a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3

(Regime tributario degli enti).

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del

comma 1, dell'art. 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti conferiti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e, dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità istituzionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 mediante l'esercizio esclusivo di attività di cui alla lettera d) del comma 1 del citato art. 2, sempreché non gestiscano direttamente patrimoni immobiliari;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi.

2. Nell'ambito dei decreti di cui all'art. 1, il Governo è delegato ad individuare, in attesa delle riforme del settore degli enti non commerciali, i criteri e le condizioni per l'applicazione del regime tributario di cui al presente articolo ad altre fondazioni che perseguano gli stessi scopi degli enti disciplinati dalla presente legge.

Art. 4
(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie).

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi: non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria; tassabilità limitata al 50 per cento per quelle ordinarie derivanti da trasferimenti effettuati a decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1 e cessazione del regime agevolato per quelle ordinarie derivanti da trasferimenti effettuati a partire dal settimo anno successivo alla medesima data; applicazione del medesimo regime fiscale anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5
(Regime fiscale degli scoperti).

1. Il regime fiscale dello scoperto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti ovvero a favore di fondi immobiliari e a-
 veni per oggetto i beni non strumenta-

ti, nonché le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recitati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 1, comma 2, della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 6
(Disciplina fiscale delle ristrutturazioni).

1. La disciplina fiscale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1 è informata ai seguenti criteri:

- a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempreché tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni e ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;
- b) tassazione con aliquota ridotta,

non superiore al 25 per cento, ovvero con l'aliquota prevista dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'art. 3, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione che diano luogo a fenomeni di concentrazione di cui alla lettera a); conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti, a condizione che i beni rivalutati non siano ceduti all'esterno del gruppo bancario entro cinque anni; eventuale previsione di aliquote differenziate in relazione a categorie omogenee di beni, e comunque di una aliquota pari a quella massima prescelta, elevata di cinque punti, per la parte della differenza riferibile all'avviamento;

c) per le operazioni di conferimento di cui alla lettera a) e per quelle di conferimento commesse con le operazioni di concentrazione previste dalla medesima lettera a) risultanti da un progetto volto alla costituzione o all'adeguamento di gruppi bancari, tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; neutralità fiscale ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; riconoscimento della facoltà di optare tra un regime di totale sospensione di imposta delle plusvalenze relative ai conferimenti effettuati e la tassazione delle medesime con aliquota ridotta stabilita secondo i criteri di cui alla lettera b), con riconoscimento fiscale dei valori iscritti dalla società conferitaria;

d) tassazione con aliquota ridotta, da stabilirsi secondo i medesimi criteri di cui alla lettera b), dei disavanzi emergenti dalle operazioni di fusione e scissione commesse con quelle di concentrazione di cui alla lettera a) e risul-

tantati da un progetto volto alla costituzione o all'adeguamento di gruppi bancari o comunque alla modificazione della struttura organizzativa dei medesimi.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 4, valutate in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La ristrutturazione delle banche pubbliche*, Giuffrè, 1991.
- AA.VV., *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- AA.VV. (a cura di G.P. Barbetta), *Senza scopo di lucro*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- AA.VV. (a cura di C. Borzaga, G. Fiorentini, A. Matacena), *Non-profit e sistemi di welfare*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Donati), *Sociologia del terzo settore*, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Ranci e G.P. Barbetta), *Le fondazioni bancarie italiane verso l'attività grant-making*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996.
- Abi, *La ristrutturazione degli enti creditizi pubblici*, Bancaia, 1991.
- ACRI, *Efficienza e pluralità di dimensioni nelle Casse di Risparmio e nelle Banche del Monte*, Acri, 1984.
- ACRI, *1888-1988 Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.
- ACRI, *La legge 30 luglio 1990, n. 218: Contributi per la ristrutturazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte*, 1991.
- ACRI, *Le Fondazioni delle Casse di Risparmio*, volume serie studi e ricerche, n. 29, 1993.
- ACRI, *Primo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, febbraio 1996.
- ALTARDI M., *Origine e sviluppo delle Casse di Risparmio*, in Cà Spineda, 1977, n. 3; 1978, n. 1, n. 2, n. 4; 1979, n. 1; 1980, n. 3.
- AMMANNATI L. (a cura di), *Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia*, Giuffrè, 1995, pp. 229-232.
- ANDREAS M., *Le aziende "non profit"*, Giuffrè, Milano, 1996.

- ANJELER H. K., *Employment And Earnings In The Germans Nonprofit Sector: Structure And Trends*, Annals Of Public And Comparative Economics, vol. 62, Berlin, 1991.
- ATTI del Convegno *Una politica per il sociale. Il ruolo delle Fondazioni delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte* ACRI, Roma 1991.
- ATTI della IV conferenza europea sull'economia sociale, Bruxelles, novembre 1993.
- ATTI del Convegno *Ruolo e natura degli enti conferenti: problemi e prospettive*, ACRI, Roma 1993.
- BALLARDINI A., *Il Risparmio attraverso i secoli. Le Casse di Risparmio ordinarie in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1929.
- BALLARDINI A., *Le Casse di Risparmio*, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1955.
- BANCA D'ITALIA, *Ordinamento degli enti pubblici. L'adozione del modello della società per azioni*, febbraio 1988.
- BANCA D'ITALIA, *La ristrutturazione della Banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, Quaderni di Ricerca Giuridica, 1992.
- BARBETTA G. P., *Defining The Nonprofit Sector: Italy*, Working Papers Of The Johns Hopkins comparative Nonprofit Sector Project, Baltimore, n. 8, 1993.
- BELLI F. - MAZZINI F., *Le Casse di Risparmio: un sistema nel sistema?* (*Lineamenti per un'indagine giuridico-istituzionale*), in C. M. Mazzoni - A. Nigro (a cura di), *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 207 e segg.
- BORZAGA C., *Ruolo e dimensioni del Settore Non Profit in Italia: Un primo tentativo di analisi*, in *Economia e Lavoro*, n. 2, 1992.
- BRUSCHETTINI A., *Le Casse di Risparmio e il Codice di commercio*, in Arch. Giur. Seratini, Nuova Serie, vol. II, 1898, pag. 550 e segg.
- CALOLA A., *Ruolo e caratteristiche del risparmio etico in Italia*, in *Il Risparmio* (n. 6), ACRI, 1996.
- CAPALDO P., *Le Aziende non profit tra stato e mercato*, relazione al XVIII Convegno annuale dell'Accademia di Economia Aziendale, Roma settembre 1995, pag. 12 e segg.
- CAPRIGIONE F., *La caratterizzazione operativa delle Casse di Risparmio ex art. 32 del T. U. del 1929*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1977, I, pag. 345 e segg.
- CASSESE S., *La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli enti conferenti*, in ACRI, *La legge 30 luglio 1990*, n. 218, Roma, 1991.
- CASSESE S., *Da Fondazioni bancarie a Enti non profit*, in *Il giornale di diritto amministrativo*, 1995, pag. 479 e segg.
- CATTANEO M., *Il sistema informativo di bilancio. Relazione degli amministratori data la legge 7.6.74, n. 216*, in Riv. Soc., 1977, pag. 350 e segg.
- CENSIS, *30° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 1996*, Franco Angeli, Roma, 1996.
- CERULLI IRELLI - MORBIDELLI, *Ente pubblico ed enti pubblici*, Giappichelli Editore, Torino, 1994.
- CIAMPI G. A., *Riformare le Fondazioni di origine bancaria*, in *Intervento di Carlo A. Ciampi, Ministro del Tesoro, alla 72° giornata mondiale del Risparmio*, Roma, 31 ottobre 1996.
- CARDIELLO A., *Natura delle Casse di Risparmio e organo sindacale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1981, IV, cc. 72 e segg.
- CLARICI M., *Le Casse di Risparmio verso un nuovo modello*, Bologna, 1994.
- CLARICI M., *Le Fondazioni bancarie tra regole di diritto privato e disciplina del procedimento amministrativo*, in *Banca*, gennaio 1996.
- COSTI R., *La riforma delle Casse di Risparmio: problemi giuridici*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1982.
- DE GREGORIO A., *La legislazione italiana sulla tutela del risparmio: Casse di Risparmio e Monti di pietà*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I, 1929.
- FAZZI I., *Affidamento di servizi sociali ad agenzie non profit: problemi e prospettive*, in *Economia Pubblica*, giugno 1994.
- GALANTI E., *Appunti sugli enti conferenti*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, I, 1993.
- HINNA L., *Aspetti gestionali degli enti conferenti con particolare riferimento al bilancio*, in *Atti del Convegno Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte*, ACRI, 1995.
- LAMANDA C., *Il ruolo ed il controllo dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni*, in *Atti del Convegno Paradigma*, 1995, Milano.
- LOCATELLI R., *I mutamenti nella funzione obiettivo delle Fondazioni di origine bancaria: analisi dei dati e problematiche rilevanti*, in *Il Risparmio* (n. 2), ACRI, 1996.
- MARIOTTI P., *Voce Casse di Risparmio*, in *Digesto Italiano*, UTET, 1927.
- MERUSI F., *Opera pia e impresa bancaria nelle Casse di Risparmio*, in *Studi in onore di Egidio Tosato*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 639 e segg.
- MERUSI F., *Natura, funzionamento e obiettivi dei cosiddetti Enti-Fondazione*, in *Banca*, 1994, n. 2, pag. 22 e segg.

- MERUSI F., *Sulla natura giuridica degli Enti-Fondazione*, in *Diritto Amministrativo*, 1993, pag. 481.
- MOLINARI S., *Lo sviluppo strategico del Sistema Casse*, in *Cassa di Risparmio La Spezia*, Atti Convegno *La privatizzazione delle Casse di Risparmio*, Lerici, 1995.
- MOREAU J., *L'économie sociale face à l'ultralibéralisme*, Paris, Syros Ed. 1994.
- NIGRO A., *Fondazioni bancarie: quale futuro?*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/1995.
- PANICINO A., *Natura giuridica delle Casse di Risparmio*, in *Rivista delle Casse di Risparmio*, 1953, marzo, pag. 13 e segg.
- PANTALEONI M., *Le Casse di Risparmio e gli Istituti bancari*, in *Studi storici di economia*, Zanichelli, 1936.
- PERRI I., *Repositioning Nonprofit and Cooperative Action in Western European Welfare State*, CES 1994.
- PIN A., *Logica d'impresa per la banca pubblica: riflessioni originate da un recente "libro bianco" della Banca d'Italia*, in *Il Risparmio*, 1981, pag. 1123 e segg.
- PONZANELLI G. (a cura di), *Gli Enti non profit in Italia*, collana *Antologia*, Cedam, 1994.
- PROPERSI - ROSSI, *Gli enti non commerciali*, 6° edizione, Pirola editore, 1991.
- RESCIGNO P., *La fondazione e i gruppi bancari*, in *Banca, Borsa e Società*, 1992.
- RESCIGNO P., *La disciplina delle fondazioni del libro I del codice civile e il raccordo con le normative speciali*, in *Atti del Convegno "Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte"*, ACRI, Roma, 1995.
- RONDATO E., *I principali problemi attuali delle Casse di Risparmio e delle banche del Monte*, in *Il Risparmio*, 1981, pag. 1087 e segg.
- RISPOLI FARINA M. (a cura di), *Dall'Ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- ROSSIGNOLI B., *Le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su Pegno*, Milano, Angeli, 1979.
- RUOZI R. - DE SURY P., *Il processo di privatizzazione delle Casse di Risparmio*, in *Il Risparmio*, n. 4, 1994.
- SENN A., *Voce Cassa di Risparmio*, in *Enciclopedia Diritto*, Giuffrè, 1960.
- SALAMON L.M., *The Rise of the nonprofit Sector*, "Foreign Affairs" luglio-agosto 1994.

- SALAMON L.M. e ANHEIER, *The Emerging Sector An Overview*, John Hopkins University, Baltimore 1994.
- *The Emerging Sector: The Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An Overview*, Working Papers of the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Esd John Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, 1993.
- *Toward an Understanding of the International Nonprofit Sector*, Nonprofit Management and Leadership, n. 2, 1992.
- SARPELLI G., *Considerazioni sull'attuale discussione sul non-profit*, in *Il Risparmio* (n. 6), ACRI, 1996.
- SEGRE G., *Il bilancio delle fondazioni bancarie*, in *Atti del Convegno Paradigma*, Milano 1995.
- SVEIBY K.E. e LLOYD T., *La gestione delle aziende di knowhow*, Franco Angeli 1990.
- VISENTINI B., *L'informazione societaria e gli azionisti*, in *Atti del Convegno Informazione Societaria*, Venezia 1981.
- WELCH P. e COLES M., *Towards a Social Economy: Trading for a Social Purpose*, Fabian Society, 1994.
- ZUELLI F., *Considerazioni sulla natura giuridica delle Casse di Risparmio*, in *Giurisprudenza italiana*, 1, 2, 1970.